

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 aprile 1990

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le decisioni della Corte dal n. 217 al n. 219 del 1990,
saranno pubblicate nella prossima edizione della 1^a serie speciale*

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 185. Sentenza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Benefici combattentistici - Maggiorazioni sulle pensioni di reversibilità - Erogazione - Criteri - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6).

(Cost., art 3)

Pag. 9

N. 186. Sentenza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Legge regione Calabria - Lavoro - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età - Elevazione del limite, ove non si siano raggiunti i quaranta anni di servizio, da sessantacinque a settanta anni di età - Violazione del principio fondamentale della legislazione statale prevedente il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

(Legge regione Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989).

(Cost., artt. 3 e 117)

» 11

N. 187. Sentenza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Legge regione Liguria recante «Funzionamento dei gruppi consiliari e assegnazione del personale» - Personale estraneo all'amministrazione regionale già in servizio presso i gruppi consiliari da almeno un anno - Inquadramento in ruolo previo apposito concorso riservato - Natura transitoria della norma impugnata - Non fondatezza della questione.

(Legge regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989).

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 117).

Legge regione Toscana recante «Nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari» - Personale già dipendente dei gruppi consiliari assunto «con rapporto di diritto privato» - Inquadramento in ruolo previo apposito concorso riservato - Natura transitoria della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione.

(Legge regione Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989).

(Cost., artt. 51, 97 e 117)

Pag. 14

N. 188. Sentenza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Detenuti ammessi a godere di permesso-premio - Mancato rientro - Computo del tempo trascorso in permesso ai fini della determinazione della durata della pena detentiva - Esclusione - Pretesa estensione, per i casi di mancato rientro dai permessi-premio, dei principi già affermati nelle sentenze nn. 343/1987 e 282/1989 per le ipotesi di revoca dell'affidamento in prova e della liberazione condizionale - Non omogeneità delle figure poste a raffronto - Non fondatezza della questione.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 53-bis introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 13).

Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Mancato rientro - Determinazione della pena detentiva - Procedimento - Partecipazione personale dell'interessato - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 14-ter, terzo comma, introdotto dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) .

» 19

N. 189. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti dello Stato - Indennità di buonuscita - Liquidazione - Computo della base contributivo-retributiva - Indennità integrativa speciale - Esclusione - Analoga questione già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile (sentenza n. 220/1988 e ordinanze nn. 419 e 641 del 1989 e 1070 e 1072 del 1988) - Discrezionalità legislativa - Rinnovo dell'invito al legislatore alla sistemazione organica della materia con omogeneizzazione dei trattamenti - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98)

» 29

N. 190. Sentenza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Insegnanti precari della scuola materna, elementare e secondaria - Immissione in ruolo disposta gradualmente nei limiti della disponibilità dei posti - Decorrenza delle nomine dall'inizio dell'anno scolastico in corso - Irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, artt. 11 e 17, primo comma; d.-l. 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 6 ottobre 1988, n. 426, art. 8-bis).

(Cost., art. 3)

» 30

N. 191. Sentenza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Ufficiali dell'Esercito - Trattamento economico - Disparità di trattamento nei confronti degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della guardia forestale per i quali è previsto il superiore trattamento economico già attribuito al personale della Polizia di Stato - Ragionevolezza - Non fondatezza della questione.

(Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma; legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma).

(Cost., art. 3)

» 33

N. 192. Sentenza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Navi e navigazione - Imbarcazioni «ad uso privato» o «da diporto» - Guida senza patente - Sanzioni - Irragionevole previsione di diverso trattamento sanzionatorio esclusivamente in ragione della qualificazione della imbarcazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, così come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e della legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3)

Pag. 38

N. 193. Sentenza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti statali - Servizi suscettibili di riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita - Asserita inclusione di servizi per i quali il legislatore delegante aveva escluso la riscattabilità - Conseguente eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 15, primo comma, e 56).

(Cost., art. 76)

» 43

N. 194. Sentenza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Blocco delle assunzioni - Deroga - Operatività - Limiti - Ritenuta riferibilità (della deroga) alle sole ipotesi di procedure di concorso in via di espletamento al 1° gennaio 1989 - Irragionevole esclusione dei lavoratori dichiarati idonei ai concorsi precedenti - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 1, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 45

N. 195. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Danno ambientale di contenuto paesaggistico - Regione - Diritto al risarcimento del danno - Relativa azione civile - Mancata previsione - Riconoscimento allo Stato e agli enti territoriali parti lese per i beni siti in essi - Manifesta infondatezza.

(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 5, 9, 24 e 117)

» 48

N. 196. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Finita locazione - Provvedimenti di rilascio - Cessazione del meccanismo di graduazione - Collegamento alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984 - *Jus superveniens*: d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26; d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551 e rispettive leggi di conversione 8 aprile 1988, n. 108 e 21 febbraio 1989, n. 61 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637).

(Cost., art. 3)

» 49

N. 197. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Uffici finanziari - Mancato funzionamento - Proroga dei termini per la presentazione dei ricorsi scadenti durante il predetto periodo - Termini scadenti successivamente al mancato funzionamento degli uffici - Esclusione - Questione già decisa (ordinanza n. 650/1988) - Discrezionalità legislativa - Eterogeneità delle situazioni a raffronto - Manifesta infondatezza.

(Legge 25 ottobre 1985, n. 592, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 51

N. 198. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti dello Stato - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Domanda - Termine di decadenza - Trattamento pensionistico privilegiato - Momento della definitiva cessazione dal servizio - Esclusione - Semplificazione e snellimento delle procedure - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 151, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 76)

» 52

N. 199. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudice istruttore - Mezzi di prova - Ammissibilità e rilevanza - Relative ordinanze - Reclamo al collegio - Richiamo alla sentenza n. 109/1962, ordinanza n. 11/1964, sentenze nn. 60/1970, 125/1980, 333 e 1104 del 1988 - Difetto di legittimazione del giudice istruttore rimettente - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97)

» 54

N. 200. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimenti riguardanti magistrati - Competenza - Possibilità astratta di un loro casuale intervento nell'iter processuale - Spostamento - Mancata previsione - Questione già dichiarata inammissibile (ordinanze nn. 261 e 593 del 1989) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 41-bis introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879).

(Cost., art. 3)

» 55

N. 201. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Domanda di concessione in sanatoria - Sospensione automatica per un tempo illimitato dell'azione penale - Richiamo alla sentenza n. 370/1988 - Sospensione limitata al tempo necessario all'esaurimento del procedimento realizzato dall'amministrazione attiva - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 423/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, primo comma).

(Cost., art. 112)

» 57

N. 202. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef ed Iva - Evasione - Alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

Pag. 58

N. 203. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Servizio militare - Rifiuto per motivi di coscienza e mancanza alla chiamata - Sanzione per il delitto di rifiuto - Pena edittale - Modifica operata con la sentenza n. 409/1989 - Censure rivolte a sindacare le statuizioni della Corte - Arbitrario esercizio in forma surrettizia di un sindacato del merito di una decisione costituzionale di accoglimento - Manifesta inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma)

» 60

N. 204. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Insegnanti di applicazioni tecniche - Contenimento dei «soprannumerari» - Incarichi conferiti dal provveditore agli studi e nomine conferite dai capi d'istituto - Impossibilità di comparazione - Richiamo alla sentenza n. 282/1987 - Razionalità - Manifesta infondatezza.

(Legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11).

(Cost., art. 3)

» 62

N. 205. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Dipendenti della carriera esecutiva - Utilizzo a domanda in altro ruolo di corrispondente carriera o anche inferiore - Divieto - Censura di norma - Non applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, art. 19).

(Cost., artt. 3, 4, 32 e 38)

» 63

N. 206. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Presentazione ad ufficio incompetente - Conseguenziale ritardo - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 103/1990) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12).

(Cost., art. 3)

» 65

N. 207. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Assunzione delle dichiarazioni di detenuto in esecuzione di pena per la revoca della semilibertà - Magistrato di sorveglianza delegato - Competenza - Difetto di legittimazione del giudice *a quo* a sollevare la questione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 112/1964, 136/1980, 8/1979, 141/1971, 81/1970, 60/1970, 45/1969, 62/1966; 44/1963, 109/1969, ordinanza n. 224/1974) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, art. 666, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 66

N. 208. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Riduzione automatica di pena - Censura di norma non direttamente applicabile nel giudizio *a quo* - Autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto a quella codicistica (cfr. sentenza n. 66/1990; ordinanze nn. 173 e 174 del 1990) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, art. 438).

(Cost., artt. 24, 102 e 111)

» 68

N. 209. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Arresto in flagranza e applicazione di misure coercitive - *Jus superveniens*: d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 - Espressa abrogazione dell'art. 152 del t.u.l.p.s. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.

(D.-Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152).

(Cost., artt. 3 e 76)

» 69

N. 210. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Insindacabilità da parte dell'organo giudicante - Censura di una norma di non diretta applicazione nel giudizio *a quo* - Autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66/1990; ordinanze nn. 173 e n. 174 del 1990) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, art. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112)

» 71

N. 211. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Successione - Legatari - Assoggettamento alla c.d. imposta globale - Proporzionalità e solidarietà con l'erede - Richiamo alla sentenza n. 68/1985 e all'ordinanza n. 170/1988 - Imposizione in rapporto diretto al patrimonio ereditario unitariamente considerato - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 3, 53 e 76)

» 72

N. 212. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione personale - Sentenze - Appello - Decisioni prese in camera di consiglio - Identiche questioni già dichiarate non fondate (sentenza n. 543/1989) e manifestamente infondate (ordinanze nn. 587/1989 e 120/1990) - Manifesta infondatezza.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché dall'art. 23 stessa legge).

(Cost., artt. 3, 24 e 101)

Pag. 73

N. 213. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Medici - Stranieri appartenenti a Stato in cui sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche - Iscrizione all'albo - Mancata previsione - *Jus superveniens*: legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 10, settimo comma - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 9).

(Cost., art. 10, terzo comma)

» 75

N. 214. Ordinanza 4-12 aprile 1990.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 60

» 76

N. 216. Sentenza 4-19 aprile 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Ampliamento della tenuta di Castel Porziano - Indennità - Criteri di stima e determinazione - Finalità voluttuaria e mancanza di interesse generale - Richiamo alle sentenze nn. 530 e 1022 del 1988, 138/1977 e 1165/1988 - Garanzia di un congruo indennizzo collegato al valore venale dei beni - Non fondatezza.

(Legge 23 luglio 1985, n. 372, art. 5, quinto comma).

(Cost., art. 3)

» 77

N. 220. Sentenza 4-19 aprile 1990.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Istruzione pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Docenti universitari - Inquadramento nel ruolo dei professori associati e dei ricercatori - Giudizio di idoneità - Mancato superamento o mancata sottoposizione - Assegnazione alla regione di tre docenti - Difetto di intesa preventiva - Violazione della competenza primaria della regione in materia - Necessità di salvaguardare l'irrinunciabile competenza esclusiva della regione - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli atti ministeriali impugnati.

» 83

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 185

Sentenza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Benefici combattentistici - Maggiorazioni sulle pensioni di reversibilità - Erogazione - Criteri - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6).

(Cost., art. 3)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n.140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1989 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Prosdocimo Rosa ed altre e l'I.N.P.S., iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Prosdocimo Rosa ed altre nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Salvatore Cabibbo per Prosdocimo Rosa ed altre e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso dei procedimenti civili riuniti vertenti tra Prosdocimo Rosa ed altre e l'I.N.P.S., le ricorrenti, quali vedove di soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (ex-combattenti e assimilati), hanno chiesto che fosse loro corrisposta la maggiorazione pensionistica, espressamente prevista come «reversibile», di cui all'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

All'accoglimento della domanda però, secondo il giudice *a quo*, osterebbe la circostanza che i rispettivi coniugi erano deceduti prima dell'entrata in vigore di tale legge e non avevano pertanto potuto presentare la domanda richiesta dallo stesso art. 6 (comma primo) per potere usufruire del trattamento. Di conseguenza il Pretore solleva una questione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione in riferimento all'art. 3 Cost., perchè illegittimamente discriminerebbe tra i superstiti di ex-combattenti morti dopo l'entrata in vigore della legge (e che perciò hanno potuto richiedere il beneficio), e i superstiti di ex-combattenti deceduti prima dell'avvento della stessa legge, ammettendo solo i primi ma non i secondi al godimento della maggiorazione.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che - premesso un richiamo, in punto di rilevanza, allo *ius superveniens* rappresentato dall'art. 6 della legge n. 544 del 1988 - chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, per due ordini di ragioni: innanzi tutto perché sarebbe riservato alla discrezionalità del legislatore stabilire trattamenti pensionistici differenziati in relazione alla data di decorrenza del singolo beneficio (Corte cost. ordinanza n. 120 del 1989 e sentenza n. 173 del 1986); in secondo luogo, perché la lamentata disparità di trattamento non discenderebbe necessariamente dalla sola norma impugnata: infatti risulterebbe escluso dal godimento della maggiorazione anche il superstite dell'ex-combattente deceduto dopo la sua entrata in vigore e che non abbia presentato la relativa domanda.

3. — In giudizio si sono costituite pure le parti private, che, nell'imminenza della trattazione della causa hanno presentato anche una memoria illustrativa.

Esse essenzialmente contestano l'interpretazione della disposizione impugnata che il Pretore ha fatto oggetto della questione di costituzionalità. A loro avviso infatti tale disposizione, contemplerebbe — data la sua lata dizione e il suo generico richiamo alla legge n. 336 del 1970 — anche i superstiti quali autonomi e diretti beneficiari della maggiorazione in discussione, ricomprendendoli implicitamente tra gli «interessati» legittimati a presentare la relativa domanda.

Questa interpretazione troverebbe inoltre conferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione sulla spettanza al superstite della pensione supplementare di reversibilità, indipendentemente dalla data del decesso del titolare del trattamento diretto (sentenze 3 aprile 1971, n. 960; 8 aprile 1972, n. 1083; 25 novembre 1974, n. 3847; 22 aprile 1976, n. 1438).

Concludono chiedendo alla Corte una decisione interpretativa; in via gradata, una dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata; in linea ancora più gradata, l'assegnazione della causa in udienza pubblica data la particolare rilevanza della questione.

4. — L'esame della questione, prima assegnato alla camera di consiglio del 13 dicembre 1989, è stato poi rinviato all'udienza pubblica del 20 febbraio 1990.

Considerato in diritto

Il Pretore di Torino dubita che l'art. 6 della legge n. 140 del 1985, nel prevedere la corresponsione, a domanda, di una maggiorazione pensionistica reversibile a favore degli ex-combattenti (e assimilati) del settore privato, violi l'art. 3 Cost., per introdurre una illegittima disparità di trattamento tra i superstiti di ex-combattenti morti dopo l'entrata in vigore della legge (e che perciò hanno potuto richiedere il beneficio), e i superstiti di ex-combattenti deceduti prima dell'avvento della stessa legge, ammettendo solo i primi ma non i secondi al godimento della maggiorazione.

La questione non è fondata.

Il Pretore infatti parte dal presupposto che la maggiorazione in oggetto possa essere richiesta esclusivamente dai soggetti dotati della qualifica di ex-combattente (o assimilato) di cui alla legge n. 336 del 1970.

Tale assunto, condiviso peraltro da qualche giudice di merito e in sede amministrativa, è però rigettato dalla Corte di cassazione la quale recentemente (Sez. lav. n. 2631 del 1990), enunciando il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, ha affermato in contrario che anche ai titolari della pensione di reversibilità deve essere riconosciuto il diritto di chiedere l'applicazione del beneficio in esame, ove il titolare della pensione diretta sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985.

Tale conclusione è tratta da una attenta e coordinata lettura della legislazione premiale, anche in connessione, da un lato, con la tendenza legislativa diretta ad eliminare la disparità di trattamento tra soggetti parimenti accomunati nei sacrifici e nelle privazioni cagionati dalla partecipazione alle operazioni belliche o dallo stato di guerra; dall'altro con il riconoscimento, nella giurisprudenza dello stesso Supremo Collegio - in materia di pensione supplementare indiretta - di una sempre più lata estensione del diritto accordato ai superstiti, anche con riguardo alle posizioni giuridiche di assicurati deceduti in epoca remota.

In questo quadro, a ricomprendere tra gli «interessati» a presentare la richiesta di maggiorazione (v. art. 6, secondo comma, legge n. 140 del 1985) anche i titolari di pensioni di reversibilità, superstiti di assicurati deceduti prima dell'entrata in vigore della legge, convergono principalmente due concorrenti elementi. Innanzi tutto il riferimento, operato dallo stesso art. 6, quarto comma, della legge impugnata, a tutti i trattamenti di pensione in attualità di godimento che, proprio per la sua generalità non può non ricomprendere, in assenza di specifiche indicazioni in contrario, anche quelli di reversibilità. In secondo luogo, il richiamo da parte della norma impugnata ai destinatari della

precedente legge n. 336 del 1970: questi debbono considerarsi anche gli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, per espresso riconoscimento dell'art. 2, secondo comma, della medesima legge, che pone nella specifica materia qui in considerazione un principio di carattere generale per cui la qualifica di ex-combattente (o equiparato) non ha effetti limitati al titolare della pensione diretta, esaurendosi con la morte di costui, ma proietta i suoi effetti anche sul trattamento di reversibilità.

Così interpretata, la norma denunciata si sottrae alle censure prospettate dal giudice a quo, giacché non esclude dal godimento della maggiorazione pensionistica i superstiti che si trovino nelle condizioni delle parti del giudizio a quo. Pertanto, nei termini chiariti, la questione deve ritenersi non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0436

N. 186

Sentenza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Legge regione Calabria - Lavoro - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età - Elevazione del limite, ove non si siano raggiunti i quaranta anni di servizio, da sessantacinque a settanta anni di età - Violazione del principio fondamentale della legislazione statale prevedente il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

(Legge regione Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989).

(Cost., artt. 3 e 117)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989 avente per oggetto: «Elevazione del limite di età per collocamento a riposo», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 novembre 1989, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente, e l'avv. Enzo Silvestri per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 7 novembre 1989, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., della legge della Regione Calabria, riapprovata, a seguito di rinvio, il 18 ottobre 1989, avente ad oggetto: «Elevazione del limite di età per collocamento a riposo».

L'articolo unico di tale legge integra il primo comma dell'art. 61 della legge regionale n. 9 del 1975, disponendo che «il dipendente inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il 65° anno di età senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, può essere trattenuto, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il 70° anno di età».

Ad avviso del ricorrente, con tale disposizione viene travisato il principio fondamentale della legislazione statale in detta materia enucleato da questa Corte nella sentenza n. 238 del 1988. Secondo tale decisione, infatti, la regola vincolante per il legislatore regionale «è quella del divieto di adottare una disciplina generale che preveda per il personale della regione (o per alcune categorie di esso) un'età massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per le corrispondenti categorie di dipendenti»; e l'«eccezionale deroga» a tale principio è esplicitamente circoscritta all'art. 38, secondo comma, Cost., nel senso che la permanenza in servizio può essere consentita solo «a fini assicurativi e previdenziali» per il «periodo strettamente necessario» a conseguire il diritto a pensione (e comunque non oltre il settantesimo anno di età). Con la legge impugnata, viceversa, si attribuisce alla sentenza una portata non più circoscritta al predetto parametro costituzionale e si perviene perciò ad una sostanziale negazione del principio suenunciato.

La medesima legge inoltre, risolvendosi in un privilegio ingiustificato per i dirigenti della Regione Calabria, viola pure l'art. 3 Cost.

2. — La Regione Calabria ha chiesto il rigetto dell'impugnativa.

È irrilevante, a suo avviso, che la legge in esame risponda ad un'esigenza «non identica» a quella cui era preordinata la norma regionale oggetto della citata sentenza n. 238 del 1988. Ciò che conta è invece che in questa decisione si sia ritenuto che il principio fondamentale può consistere in «un complesso articolato di criteri direttivi» comprendente, oltre al divieto, anche la possibilità di deroghe per certe ragioni giustificative: quali sarebbero, a suo avviso, quelle esistenti nella legislazione statale per magistrati, professori universitari ordinari ed «altre categorie di dipendenti». Tali deroghe dovrebbero considerarsi, secondo la resistente, come integranti il principio direttivo, e perciò legittimerebbero le Regioni ad introdurre di analoghe per talune categorie di propri dipendenti, qualora sussistano «esigenze simili a quelle sottese dalle corrispondenti deroghe del legislatore statale». Rispetto a queste ultime vi sarebbe identità di *ratio*, essendo la norma impugnata preordinata all'ulteriore utilizzazione dello speciale patrimonio di preparazione e professionalità acquisito dai vertici dell'apparato regionale.

Essa, d'altra parte, avrebbe anche finalità previdenziali ed assicurative in quanto mirerebbe a far conseguire a costoro il massimo del trattamento pensionistico col raggiungimento di quarant'anni di servizio.

Ed il fatto che nella citata sentenza n. 238 siano state considerate le sole deroghe miranti ad assicurare ai dipendenti il conseguimento del diritto a pensione non significa — ad avviso della resistente — che tale situazione non valga per esigenze bensì diverse, ma pur sempre identificabili con le medesime finalità previdenziali ed assicurative: finalità il cui apprezzamento — ai fini della conformità della deroga all'art. 117 Cost. — sarebbe peraltro riservato alla Regione.

Ma anche a ritenere che con detta sentenza siano state escluse deroghe diverse da quelle preordinate al conseguimento del diritto a pensione, il principio in essa affermato legittimo — secondo la Regione — quelle finalizzate all'utilizzazione di «professionalità non facilmente maturabili», in quanto analoghe alle deroghe esistenti per talune categorie di personale statale (magistrati, ecc.).

Nelle stesse argomentazioni la Regione ha insistito in una memoria illustrativa presentata in prossimità dell'udienza.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo unico della legge della Regione Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989 (Elevazione del limite di età per collocamento a riposo), nella parte in cui prevede che «il dipendente inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il 65° anno di età senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, può essere trattenuto, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il 70° anno di età». Ad avviso del ricorrente tale disposizione è costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., in quanto contrasta col principio fondamentale della legislazione statale del collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età, senza tuttavia rispondere a quelle finalità che alla stregua della sentenza n. 238 del 1988 di questa Corte possono eccezionalmente legittimare una deroga.

2. — La censura non è fondata, perchè presuppone un quadro normativo di riferimento non più attuale.

Occorre innanzi tutto premettere che la sentenza di questa Corte n. 238 del 1988, cui si richiamano entrambe le parti di questo giudizio, ha chiarito che i principi fondamentali della legislazione statale vincolanti il legislatore regionale possono consistere in un complesso articolato di criteri direttivi risultanti dalla regola generale vigente nel settore integrata dalle possibili deroghe stabilite dalla medesima legislazione. Pertanto lo stesso legislatore dovrà attenersi alla regola generale e potrà distaccarsene soltanto con la previsione di discipline derogatorie identiche a quelle dettate dalle leggi dello Stato, ovvero riconducibili alla medesima *ratio*.

Ora non è dubbio che anche nel caso di specie, come in quello risolto dalla sentenza menzionata, nella materia oggetto della legge impugnata la regola consiste nel divieto per il legislatore regionale di stabilire in via generale una disciplina che preveda per il personale della Regione un'età massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente categoria di dipendenti.

Per quanto invece concerne le ipotesi di deroga a detto divieto bisogna considerare che la situazione legislativa non è più quella tenuta presente dalla ripetuta decisione n. 238 del 1988, sulla quale le parti fondano le loro opposte argomentazioni. Infatti un nuovo caso di eccezionale superamento del generale limite di età per il collocamento a riposo è stato di recente introdotto dalla legge statale 28 febbraio 1990, n. 37 che, nel convertire in legge il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, ha disposto (art. 1, comma quarto - *quinquies*), che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del detto decreto, siano estese ai dirigenti civili dello Stato le disposizioni prima vigenti, in via transitoria, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato (artt. 15, secondo e terzo comma, legge n. 477 del 1973 e 10, sesto comma, decreto-legge n. 357 del 1989, convertito in legge n. 417 del 1989). Tali disposizioni consentono al menzionato personale, in servizio al 1° ottobre 1974, di essere trattenuto in servizio, su richiesta, oltre il sessantacinquesimo anno di età, per il tempo necessario al raggiungimento anche del limite massimo della pensione, e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Poiché la legge della Regione Calabria qui impugnata non stabilisce — nonostante il suo titolo possa far pensare il contrario — in via generale un limite di età per il collocamento a riposo dei propri dirigenti (inquadrati nella massima qualifica e in servizio da data anteriore al 6 aprile 1975) diverso da quello fissato per i corrispondenti dipendenti dello Stato, ma dispone soltanto, in via transitoria, una deroga a tale limite sostanzialmente identica a quella prevista a favore di questi ultimi, non può dirsi che la stessa legge contrasti con i «principi fondamentali» attualmente vigenti in materia né di conseguenza, che preveda, in violazione dell'art. 3 Cost., una disciplina ingiustificatamente differenziata rispetto a quella vigente in altre Regioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria, riapprovata il 18 ottobre 1989 (Elevazione del limite di età per collocamento a riposo), in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 187

*Sentenza 4-12 aprile 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Legge regione Liguria recante «Funzionamento dei gruppi consiliari e assegnazione del personale» - Personale estraneo all'amministrazione regionale già in servizio presso i gruppi consiliari da almeno un anno - Inquadramento in ruolo previo apposito concorso riservato - Natura transitoria della norma impugnata - Non fondatezza della questione.****(Legge regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989).****(Cost., artt. 3, 51, 97 e 117).****Legge regione Toscana recante «Nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari» - Personale già dipendente dei gruppi consiliari assunto «con rapporto di diritto privato» - Inquadramento in ruolo previo apposito concorso riservato - Natura transitoria della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione.****(Legge regione Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989).****(Cost., artt. 51, 97 e 117).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989, (Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984, n. 49. Funzionamento dei gruppi consiliari e assegnazione di personale) e della legge Regione Toscana, riapprovata il 7 dicembre 1989, recante (Nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari) promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 23 ottobre e il 23 dicembre 1989, depositati in cancelleria il 2 novembre 1989 e il 2 gennaio 1990, iscritti al n. 89 del registro ricorsi 1989 e al n. 1 del registro ricorsi 1990;

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Liguria e Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e gli Avvocati Giuseppe Pericu per la Regione Liguria e Paolo Barile per la Regione Toscana;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 23 ottobre 1989 il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989 (recante: «Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49. Funzionamento dei gruppi consiliari e assegnazione di personale»), in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione.

Esponde l'Avvocatura Generale dello Stato che detta legge ha, tra l'altro, previsto all'art. 4 che il personale in servizio presso i gruppi consiliari in base ad incarico susseguente a richiesta nominativa del Capo-gruppo, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 49 del 30 ottobre 1984 venga — a domanda — inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo regionale previo superamento di apposito concorso riservato.

Ad avviso del Governo, la riferita disposizione, col prevedere l'inquadramento nei ruoli regionali mediante apposito concorso riservato al personale «a contratto», si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione oltre che con le disposizioni del vigente Accordo per il personale regionale, già recepito dalla stessa Regione.

Sostiene l'Avvocatura che secondo il terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, in relazione ai principi fissati dal primo comma dello stesso articolo, il concorso è lo strumento tipicamente ordinato a garantire la selezione dei più meritevoli e, perciò, ad assicurare il reclutamento di chi — per vagliate capacità e preparazione — meglio possa contribuire alla realizzazione del buon andamento dei pubblici uffici.

A tali principi è uniformato l'art. 20 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93, le cui disposizioni sono espressamente assunte a regole vincolanti per gli effetti di cui all'art. 117 della Costituzione.

La norma impugnata, prosegue l'Avvocatura, che ha previsto un concorso «riservato» ad una circoscritta categoria di soggetti, si pone perciò in contrasto con l'essenziale contenuto precettivo delle richiamate disposizioni, e palesemente confligge col principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche (stabilito all'art. 4 della citata legge-quadro) consentendo, ad esito della procedura concorsuale, l'inquadramento nel ruolo regionale secondo qualifiche funzionali non iniziali ma corrispondenti a quelle per le quali è stato assunto il personale «a contratto» dei gruppi consiliari.

2. — Con analogo ricorso del 23 dicembre 1989 il Governo ha impugnato la L.R. Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989 (recante: «Nuova disciplina del personale dei Gruppi consiliari») sollevando censure identiche, nella sostanza, a quelle sopra esposte.

Rileva il ricorrente che con la legge in esame la Regione Toscana si è proposta di regolamentare il rapporto di lavoro del personale delle segreterie dei gruppi consiliari, stabilendo che presso di queste possono prestare servizio esclusivamente dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo del personale regionale ovvero comandati dallo Stato o da altri enti pubblici (art. 1).

In via transitoria, la legge stessa ha previsto (all'art. 2) che il personale che abbia prestato servizio presso le segreterie dei gruppi a partire dal 31 dicembre 1986 può — a domanda — essere ammesso ad un concorso interno riservato per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale.

Anche detta norma viene quindi censurata in base al rilievo che la previsione di un concorso riservato per l'assunzione nel ruolo organico del personale regionale si pone in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione e con i principi della legge-quadro n. 93 del 1983 secondo cui l'accesso ai pubblici impieghi deve avvenire per concorso pubblico.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, anche altri principi della legge-quadro, come quello della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, assumerebbero rilievo giacché la legge impugnata consente, ad esito della «riservata» procedura concorsuale, l'inquadramento nel ruolo regionale secondo qualifiche funzionali non iniziali ma corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, con rapporto di diritto privato, il personale attualmente impiegato presso le Segreterie dei gruppi consiliari.

3. — Entrambe le regioni si sono costituite in giudizio resistendo al ricorso.

Osserva la Regione Liguria che l'impugnativa del Governo si fonda sul presupposto che il personale indicato dall'art. 4 in esame sia in realtà composto da soggetti «estranei», «mai impegnati nell'espletamento di mansioni negli uffici della Regione» e comunque «non... alle dipendenze dell'Amministrazione».

Alla base di questo assunto vi sarebbe però un equivoco, ad avviso della resistente, nell'interpretazione della posizione giuridica che al personale dei gruppi consiliari deve essere attualmente riconosciuta in virtù della legislazione regionale vigente.

La legge regionale n. 49 del 1984 prevedeva che venisse messo a disposizione di ciascun gruppo consiliare il personale occorrente al suo funzionamento; detto personale poteva essere scelto: tra i dipendenti regionali di ruolo, con qualifica funzionale equivalente a quella da ricoprirsi, tra i dipendenti di enti pubblici comandati presso la Regione e tra estranei all'amministrazione regionale.

In ognuna di dette ipotesi, comunque, il rapporto di lavoro intercorre direttamente con l'Ente, che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, provvede al trasferimento, al comando o all'assunzione e quindi assegna ai singoli gruppi, su richiesta nominativa, il personale previsto, sulla base dei contingenti stabiliti dalla legge.

Anche quando la scelta riguarda soggetti estranei, l'assunzione avviene mediante incarico a tempo determinato (art. 3) conferito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Si tratterebbe quindi in ogni caso di personale alle dipendenze dell'Amministrazione..

Per le medesime ragioni dovrebbe escludersi che la normativa *de qua* possa confliggere con il principio della omogeneizzazione e perequazione delle posizioni giuridiche nel pubblico impiego. La resistente contesta che possa esservi violazione del suddetto principio, e comunque di quelli di eguaglianza, imparzialità e ragionevolezza, nella scelta del legislatore regionale, dal momento che la disciplina impugnata, lungi dall'essere ingiustificatamente discriminatoria, trova fondamento proprio nelle peculiarità già illustrate del rapporto e della posizione del personale dei gruppi consiliari e nella esigenza di riequilibrare, razionalizzare e perequare la situazione determinata dalla legislazione previgente.

4. — Anche la Regione Toscana ha svolto considerazioni del tutto analoghe. In particolare la resistente osserva che la legge impugnata non ha previsto la partecipazione a tale concorso di soggetti «mai impegnati nell'espletamento di mansioni negli uffici regionali», così come si afferma nel ricorso dello Stato. Il personale cui si intende riconoscere il titolo alla partecipazione al concorso riservato è stato assunto con rapporto di diritto privato dai gruppi consiliari, sulla base di un apposito finanziamento disciplinato con la legge regionale n. 78 del 23 dicembre 1976. Tale personale potrà in ogni caso essere assunto, solo previa verifica dell'effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti alle qualifiche funzionali definite dalla deliberazione consiliare n. 430 del 1985. Si tratterebbe in definitiva di una disciplina transitoria che, nel momento stesso in cui il Consiglio regionale stabilisce di non ammettere ulteriori utilizzazioni di personale con rapporto di diritto privato, tende a garantire il corretto e regolare funzionamento dei gruppi consiliari, utilizzando il personale che era già stato messo a disposizione sulla base della disciplina previgente.

Anche l'ulteriore censura proposta nel ricorso dello Stato — e cioè la violazione del principio di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, che deriverebbe dall'ammissione a concorso riservato per qualifiche funzionali non iniziali — non sarebbe fondata; ciò in quanto l'ordinamento del personale nella Regione Toscana, in piena sintonia con gli accordi sindacali, struttura il ruolo secondo qualifiche funzionali alle quali si accede direttamente, senza una progressione di carriera, che possa generare aspettative negli appartenenti alle qualifiche inferiori.

Il carattere eccezionale e transitorio della disciplina sarebbe, infine, sottolineato anche dalla circostanza che il personale assunto con concorso riservato può essere immesso in ruolo solo quando si verificheranno le necessarie vacanze di organico nei ruoli regionali (v. comma sesto dell'art. 2 della legge impugnata).

5. — Nell'imminenza dell'udienza la Regione Liguria ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato gli argomenti precedentemente esposti, insistendo per il rigetto del ricorso governativo.

Considerato in diritto

1. — I due ricorsi del Governo riferiti in narrativa censurano, l'uno, l'art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989, recante «Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49. Funzionamento dei gruppi consiliari e assegnazione del personale», l'altro, l'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989 recante «Nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari».

Le norme censurate regolano la medesima materia; pressoché identiche sono le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione. I giudizi possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Entrambe le Regioni hanno inteso apportare modifiche alla disciplina vigente per il personale addetto ai gruppi consiliari; sulla nuova disciplina il Governo non ha formulato rilievi di sorta, mentre ha impugnato, nei confronti sia dell'una che dell'altra Regione, le norme transitorie recanti disposizioni particolari dirette a consentire l'immissione in ruolo del personale già in servizio, non appartenente ai ruoli della Regione né comandato dallo Stato o da altri enti pubblici. Su questa base comune le due normative offrono qualche diverso profilo; è opportuno perciò prenderle in esame partitamente.

2. — Con la legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49 la Regione Liguria aveva dettato le regole concernenti il personale a disposizione di ciascun gruppo consiliare, «occorrente per il suo funzionamento», sulla base di contingenti numerici previsti da apposite tabelle. Tale personale poteva essere scelto: *a*) tra i dipendenti regionali di ruolo, aventi qualifica funzionale equivalente a quella da ricoprirsi; *b*) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione, aventi qualifica funzionale equivalente a quella da ricoprirsi; *c*) tra estranei all'amministrazione regionale».

Con la legge in esame la Regione Liguria ha soppresso quest'ultima categoria, lasciando ai gruppi che non intendano, in tutto o in parte, avvalersi di personale di ruolo della regione o dipendente di altri enti pubblici, la possibilità di fruire di un finanziamento sostitutivo di importo pari alla spesa prevista per il personale corrispondente.

La censura del Governo è rivolta esclusivamente contro l'art. 4 della legge, che ha carattere di disposizione transitoria. Esso dispone infatti che il personale, in servizio presso i gruppi da almeno un anno, scelto fra estranei all'amministrazione regionale — appartenente cioè alla categoria soppressa — venga inquadrato nel ruolo regionale (con qualifiche funzionali corrispondenti a quelle per cui era stato assunto), previo superamento di apposito concorso riservato.

Secondo l'assunto del Governo, tale norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 4 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93.

2.1. — La questione non è fondata.

È opportuno ricordare che i gruppi consiliari sono organi del consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica. Ciò posto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che «la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi consiliari è in gran parte lasciata al discrezionale apprezzamento dei Consigli di ciascuna regione, di fronte al quale questa Corte, in sede di giudizio di legittimità delle leggi, può sindacare ed, eventualmente, dichiarare incostituzionali unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie». (cfr. sentenza n. 1130 del 1988).

Affermazioni siffatte possono estendersi alle leggi di regolamentazione del personale assegnato ai gruppi consiliari per l'assolvimento dei loro compiti d'istituto.

Ciò posto, in ragione dell'autonomia di cui i gruppi devono godere, è del tutto naturale che sia ad essi stessi demandata la scelta del personale, nei limiti del contingente loro assegnato.

Nell'ipotesi in cui la scelta si è indirizzata su estranei all'amministrazione, come era consentito dalla legge regionale n. 49 del 1984, essa ha dato luogo, mediante assunzione deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (cfr. art. 3 della legge regionale citata) ad un rapporto di impiego con la regione a tempo determinato, assimilato per il trattamento normativo e previdenziale al personale non di ruolo dello Stato.

È quindi esatta l'osservazione della difesa della regione: la norma impugnata che prevede l'inquadramento nel ruolo regionale del personale suddetto non è diretta a beneficio di «esterni», bensì di personale già alle dipendenze della regione, sia pure con un rapporto a tempo determinato, avente caratteristiche peculiari connesse alla funzione svolta.

2.2. — A questo punto è agevole rilevare come non sussista violazione di nessuno dei parametri costituzionali prospettati dal Governo. Non sussiste violazione dell'art. 3 e tantomeno dell'art. 51 della Costituzione — per quest'ultimo manca qualsiasi motivazione — sia perché non è intaccato il principio di eguaglianza, data la speciale situazione dei soggetti cui la norma è rivolta, sia perché la disciplina adottata in via transitoria, conseguenziale alle modifiche apportate nel regime, non può essere tacciata di irragionevolezza, tanto più che essa si muove nel solco di molteplici precedenti in materia di pubblico impiego, sia statale che regionale o di altri enti pubblici.

2.3. — Una più diffusa motivazione sorregge la censura del governo in ordine ai profili dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 117 riferito agli artt. 4 e 20 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983; ma le argomentazioni addotte non appaiono convincenti. Alla stregua delle affermazioni più volte ribadite da questa Corte (cfr. sentt. nn. 1130 del 1988 e 21 del 1989), la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione non può esser invocata se non quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma, della Costituzione. Nel caso in esame non soltanto è da escludere che il legislatore regionale abbia operato scelte arbitrarie o irragionevoli, ma risulta altresì che la soluzione adottata risponde al fine di facilitare l'attuazione delle modifiche introdotte nella disciplina del personale assegnato ai gruppi, modifiche improntate, come si è visto, a criteri di maggior rigore, in armonia con l'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Questa Corte ha parimenti più volte riconosciuto come l'art. 97, terzo comma, della Costituzione disponga per l'accesso al pubblico impiego la regola del concorso quale «sistema preferibile» o, se si vuole, «normale», pur sempre derogabile però dal legislatore ordinario nel rispetto dei principi fissati dal primo comma dello stesso art. 97 (cfr. sent. n. 81 del 1983). La deroga apportata nel caso in esame, avuto riguardo alla situazione dei soggetti per i quali è disposta, non è certo priva di giustificazione, né contrasta con tali principi, di guisa che deve riconoscersi, come anche sotto questo profilo, non sussista alcuna illegittimità costituzionale. Quanto ora detto vale egualmente per la dedotta

violazione dell'art. 117 in relazione all'art. 20 della legge quadro del pubblico impiego, non potendosi interpretare tale norma nel senso che esso attribuisca alla regola del concorso pubblico una rigidità assoluta che escluda la possibilità per il legislatore regionale di derogarvi in casi speciali. Ma nemmeno è dato ravvisare contrasto con l'art. 4 della legge-quadro citata («principi di omogeneizzazione»), poiché è previsto che l'inquadramento nel ruolo regionale avvenga nelle corrispondenti qualifiche funzionali, fermo il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, con la sola ovvia eccezione dell'età.

Le suesposte considerazioni inducono pertanto a concludere, per l'infondatezza della questione, a prescindere dal rilievo, in precedenza riportato e riconosciuto esatto, che nel caso in esame non può parlarsi di assunzione di personale esterno, giacché i possibili beneficiari della normativa transitoria sospettata di incostituzionalità sono già alle dipendenze della regione quali fuori ruolo a tempo determinato.

3. — La Regione Toscana, con la legge riapprovata il 7 dicembre 1989, ha, a sua volta, emanato nuove norme sul personale addetto alle segreterie dei gruppi consiliari.

In forza dell'art. 1 di detta legge restano ammessi a prestare servizio nelle segreterie dei gruppi esclusivamente dipendenti di ruolo della regione, ovvero comandati dallo Stato o da altri enti pubblici; è vietato ai gruppi stessi assumere alle proprie dipendenze altri soggetti anche a tempo determinato.

La norma transitoria (espressamente qualificata tale) dell'art. 2 prevede che il personale dipendente dai gruppi consiliari con rapporto di diritto privato possa essere inquadrato nel ruolo unico regionale mediante concorso interno riservato.

Detta norma è stata impugnata dal Governo per violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione oltre che dei principi di cui alla legge quadro 29 marzo 1983 n. 93.

3.1. — La questione non è fondata.

La normativa della Regione Toscana obbedisce ai medesimi criteri che hanno ispirato la Regione Liguria per quanto concerne le disposizioni prese in esame in precedenza.

Anche in questo caso la regione, innovando la disciplina del personale assegnato ai gruppi consiliari, ha voluto adottare la regola di maggior rigore, quella cioè della esclusiva scelta di tale personale nell'ambito dei dipendenti di ruolo della regione oppure dello Stato o di altri enti pubblici.

Il problema del personale, già in servizio presso i gruppi, che viene ad essere escluso dalle nuove disposizioni è stato parimenti risolto con la norma transitoria dianzi citata (art. 2 della legge) che prevede l'inquadramento dello stesso nel ruolo unico regionale mediante concorso interno riservato.

Poiché le censure proposte dal Governo sono del tutto simili a quelle formulate nei confronti dell'art. 4 della legge della Regione Liguria — identici sono i parametri costituzionali di riferimento, fatta eccezione per l'art. 3 che non è richiamato nei confronti della Regione Toscana — valgono integralmente anche in questo caso tutte le considerazioni svolte sub 2.1., 2.2., 2.3.

3.2. — Le differenze esistenti fra le due normative non incidono sulla sostanza della questione. Vero è, infatti, che il personale cui la norma transitoria di inquadramento è diretta non è personale già assunto dalla regione, trattandosi di soggetti dipendenti dai gruppi «con rapporto di diritto privato». Ma, avendo i gruppi natura di organi del Consiglio regionale, si tratta pur sempre di personale adibito, col consenso della regione, a compiti istituzionali, e anch'esso quindi può essere considerato, almeno *lato sensu*, non «esterno» alla regione.

Quanto al fatto che la Regione Toscana prevede l'inquadramento nel ruolo del personale in discussione nel momento in cui si verificheranno le vacanze dei posti corrispondenti alle varie qualifiche funzionali, esso non è influente ai fini della presente decisione; si è in presenza del resto di una disposizione caratterizzata da maggior rigore amministrativo.

4. — Riconosciuta l'infondatezza delle questioni sollevate dai due ricorsi proposti dal Governo, è opportuno ribadire che la Corte ha potuto escludere l'illegittimità delle norme denunciate muovendo dalla premessa che dette norme recano disposizioni di carattere transitorio, finalizzate al passaggio alla nuova disciplina di regime, che appare più rigorosa e più coerente con i principi applicabili alla materia.

È inoltre da sottolineare che, adottando tale nuova regolamentazione, le regioni non potevano non tener conto — ed è appunto per questo che sono state previste le norme transitorie — di una situazione che, sia pure attraverso sistemazioni successive, trae origine da circostanze ed esigenze eccezionali connaturate al primo impianto dei gruppi consiliari. Il ruolo politico propulsivo dei gruppi è stato particolarmente importante e delicato nella fase costitutiva

delle regioni a statuto ordinario, necessariamente imperniata sull'attività dei Consigli regionali; è dunque perfettamente comprensibile che i gruppi consiliari si siano avvalsi dell'opera di personale scelto, anche al di fuori dei ranghi della pubblica amministrazione, secondo criteri non soltanto di professionalità, ma anche di omogeneità politica. La Corte ha tenuta presente una siffatta realtà che, come si è detto, si ricollega ad irrinunciabili esigenze e a circostanze particolari: ne discende che la normativa impugnata, in tanto ha potuto essere valutata in modo non sfavorevole, in quanto diretta esclusivamente alla definitiva eliminazione delle conseguenze di un periodo eccezionale ormai da tempo concluso.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:

a) *la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989 (Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49 «Funzionamento dei gruppi consiliari. Assegnazione di personale») sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;*

b) *la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989 («Nuova disciplina del personale dei Gruppi consiliari») sollevata, in riferimento agli artt. 51, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0438

N. 188

Sentenza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Detenuti ammessi a godere di permesso-premio - Mancato rientro - Computo del tempo trascorso in permesso ai fini della determinazione della durata della pena detentiva - Esclusione - Pretesa estensione, per i casi di mancato rientro dai permessi-premio, dei principi già affermati nelle sentenze nn. 343/1987 e 282/1989 per le ipotesi di revoca dell'affidamento in prova e della liberazione condizionale - Non omogeneità delle figure poste a raffronto - Non fondatezza della questione.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 53-*bis* introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 13).

Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Mancato rientro - Determinazione della pena detentiva - Procedimento - Partecipazione personale dell'interessato - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 14-*ter*, terzo comma, introdotto dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) inserito dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dall'art. 14-*ter*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento penale a carico di Pietropaolo Antonio, iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 11 luglio 1989 (Reg. ord. n. 523/1989) emessa nel procedimento promosso da Pietropaolo Antonio avverso il decreto con il quale veniva disposta la non inclusione nel computo della pena detentiva dei sei giorni trascorsi in permesso premiale *ex art. 30-ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha sollevato due distinte questioni di legittimità costituzionale.

Il predetto Tribunale ritiene anzitutto non conforme agli artt. 3 e 13 Cost. l'art. 53-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non consente alla magistratura di sorveglianza di determinare in quale misura il tempo trascorso in permesso debba considerarsi pena espiata. Osserva, al riguardo, il giudice *a quo* che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986, la giurisprudenza era concorde nel ritenere che il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso fosse computabile, ad ogni effetto, nella durata della pena inflitta. L'art. 53-*bis* della legge n. 354 del 1975, inserito dall'art. 17 della legge n. 663 del 1986, ha affermato espressamente tale principio ma ha aggiunto che, «in caso di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio», il magistrato di sorveglianza può decidere l'esclusione dal computo di tale tempo con decreto motivato.

L'autorità remittente sottolinea, in proposito, che il tempo trascorso dal soggetto in permesso-premio non è tempo vissuto in libertà. Per concedere i permessi, infatti, il magistrato di sorveglianza deve adottare le cautele del caso (possibilità che il detenuto debba essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso; eventuale imposizione dell'obbligo di trascorrere la notte in un istituto penitenziario, qualora il permesso sia di durata superiore alle dodici ore); peraltro, normalmente i magistrati di sorveglianza prescrivono al detenuto di tenere contatti con la forza pubblica e di non allontanarsi dal domicilio. Pertanto, il tempo trascorso in permesso può oscillare tra una forma di detenzione domiciliare (permesso con divieto assoluto di allontanarsi dal domicilio durante l'intera durata del permesso); di semilibertà (obbligo di trascorrere la notte in un istituto penitenziario); di libertà vigilata (permesso con divieto di allontanarsi dal domicilio durante alcune ore e di tenere costanti contatti con le autorità di pubblica sicurezza). È evidente che ciascuna di tali situazioni è più prossima, se non proprio corrispondente, a quella di una misura limitativa della libertà che a quella della libertà.

Ad avviso del giudice *a quo*, i permessi premiali, al pari della licenza e dell'ammissione al lavoro all'esterno, favoriscono il riacquisto di quote di libertà che il legislatore ritiene utili ai fini della rieducazione, la quale, a sua volta, costituisce lo scopo, costituzionalmente prescritto, della pena. Tuttavia, colui che usufruisce dei permessi permane in uno *status* nel quale l'afflittività della pena è più limitata rispetto alla detenzione piena ma integra, pur sempre, un modo, sia pure diverso, di espiazione.

Di conseguenza, prosegue sul punto l'ordinanza di rimessione, nel momento in cui il magistrato di sorveglianza, ed eventualmente, in sede di reclamo, il tribunale accertano «il mancato rientro» o «altri gravi comportamenti dai quali risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio» devono anche poter determinare quale parte del periodo di tempo trascorso in permesso od in licenza non deve essere computato come pena espiata.

Pertanto, il giudice *a quo* ritiene che debbano essere estesi ai casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti *ex art. 53-*bis** della legge n. 354/1975 e successive modificazioni i principi affermati dalle sentenze nn. 343 del 1987 e 282 del 1989, della Corte costituzionale, in sede di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale.

In secondo luogo, il Tribunale di sorveglianza di Napoli solleva, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-ter, terzo comma, della legge n. 354/1975 cit., introdotto dall'art. 2, della legge n. 663/1986 cit., limitatamente al richiamo che ne fa il citato art. 53-bis, nella parte in cui non prevede il diritto dell'interessato a partecipare all'udienza davanti al Tribunale.

In particolare, il giudice *a quo* ritiene che il procedimento previsto dall'impugnato art. 14-ter della legge n. 354/1975 e successive modificazioni non offre le stesse garanzie difensive predisposte dalla disciplina del procedimento generale di sorveglianza. Quest'ultimo, infatti, ha indiscussa natura giurisdizionale, si svolge con la garanzia del contraddittorio e si conclude con un provvedimento soggetto ad impugnazione.

L'oggetto principale, nei giudizi davanti al tribunale, riguarda la modifica e l'estinzione d'una situazione afflittiva cui il soggetto è sottoposto in esecuzione di una condanna a pena detentiva. È diretto, pertanto, a modificare lo *status* del soggetto consentendogli di riacquistare quote di libertà in rapporto ai gradi di rieducazione raggiunti.

È previsto un invito (nel quale deve essere indicato l'oggetto del procedimento) all'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore; il Tribunale provvede alla nomina di un difensore d'ufficio, qualora non venga nominato un difensore di fiducia, nonché alla notificazione dell'avviso del giorno della trattazione della causa, all'interessato, al procuratore generale ed al difensore.

All'udienza, che si svolge con il rito camerale, l'interessato ha diritto di intervenire personalmente, assistito dal difensore e può concorrere all'acquisizione di documenti ed all'assunzione delle prove. Per effetto dei poteri attribuitigli (cfr. il terzo comma dell'art. 71-bis della legge n. 354/1975) l'organo di sorveglianza può, tra l'altro, assumere informazioni, acquisire documenti, ascoltare testimoni, procedere a perizie, ispezioni, ricognizioni, confronti, esperimenti giudiziali, nel rispetto delle garanzie proprie del processo di cognizione.

Il procedimento disciplinato dall'impugnato art. 14-ter, invece, è «introdotto» dal magistrato di sorveglianza, che, con decreto motivato (*ex art. 53-bis cit.*) dispone la non computabilità, nella pena detentiva, del periodo di tempo trascorso in permesso o licenza. Avverso il decreto l'interessato può produrre reclamo al tribunale nel termine di dieci giorni. Il tribunale provvede nell'ulteriore termine di dieci giorni. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del procuratore generale. L'interessato può presentare memorie; non ha diritto di partecipare all'udienza.

Il magistrato di sorveglianza che ha emesso il decreto, non fa parte del collegio che decide sul reclamo.

L'ordinanza di rimessione si sofferma, quindi, ad evidenziare la differenza tra i due procedimenti.

Innanzitutto, il procedimento generale, di norma (fatta eccezione per le ipotesi di revoca) è finalizzato al riacquisto da parte dell'interessato di quote di libertà, se non proprio della libertà (liberazione anticipata); potrebbe perciò dirsi che tendenzialmente è predisposto all'emanazione di «provvedimenti a favore». Il secondo, invece, consente l'interruzione dell'esecuzione e, quindi, sostanzialmente è diretto a prolungare il termine di scadenza della pena; tende ad un «provvedimento in danno».

Secondariamente, il procedimento di sorveglianza generale si configura come un «procedimento sul detenuto», il procedimento *de quo* è invece ed anzitutto un «procedimento sul fatto», cioè, sui comportamenti che il magistrato di sorveglianza ritiene abbiano dato causa alla interruzione della esecuzione. L'oggetto del procedimento, pertanto, è per molti versi simile al procedimento di cognizione.

In proposito, il giudice *a quo* sottolinea che proprio colui che viene sottoposto ad un giudizio, che può sfociare in una decisione restrittiva della sua libertà, incontra limitazioni nell'esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.

D'altra parte, la rilevata affinità con il processo di cognizione induce il giudice *a quo* a ritenere che debba essere garantita pienamente oltre alla difesa tecnica, anche quella materiale. A tal fine, non è sufficiente la possibilità che l'interessato contesti il «fatto», nel reclamo e nella memoria, in quanto non si può escludere che nel corso dell'udienza sopravvenga l'opportunità di assumere informazioni o prove ad integrazione o riscontro degli elementi già acquisiti. In simili eventualità, l'assenza dell'interessato, che è l'unico in grado di contestare circostanze che lo riguardano personalmente, si traduce in una sostanziale negazione del diritto di difesa.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per una declaratoria di non fondatezza delle due questioni.

Invero, per quanto riguarda l'impugnativa dell'art. 53-bis della legge n. 354/1975 cit., osserva l'Avvocatura che non è ipotizzabile, in materia di permessi di cui all'art. 30-ter della legge n. 354/1975 cit., l'applicazione analogica dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343/1987, in riferimento alla revoca dell'affidamento in prova e con la sentenza n. 282/1989, in riferimento alla revoca della liberazione condizionale.

A differenza dell'affidamento in prova e della liberazione condizionale, difatti, i permessi premiali hanno natura di misura amministrativa di trattamento incidente sullo stato di detenzione e solo marginalmente sullo stato di libertà.

A proposito della lamentata lesione del diritto alla difesa, ritiene l'Avvocatura che la previsione dell'applicabilità, alla fattispecie di cui al citato art. 53-bis, del procedimento disciplinato dall'art. 14-ter della legge n. 354/1975 cit., per reclamo avverso i provvedimenti relativi al regime di sorveglianza particolare, non appare violare gli artt. 3 e 24 Cost., essendo consentito al legislatore ordinario di graduare discrezionalmente le modalità di esercizio del diritto di difesa con riguardo alla diversità delle situazioni giuridiche sostanziali.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo*, sottolineato il carattere «affittivo» delle limitazioni imposte al soggetto ammesso a godere del permesso premio *ex art. 30-ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) solleva una prima questione di costituzionalità chiedendo che l'art. 53-bis della legge n. 354 del 1975 (introdotto dall'art. 17 della legge n. 663 del 1986) sia dichiarato incostituzionale nella parte in cui, nel caso di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio, esclude che il tempo trascorso in permesso sia sottratto, almeno parzialmente, dalla durata della misura privativa o delle misure limitative della libertà personale. In altre parole, lo stesso giudice chiede l'estensione ai casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti di cui all'art. 53-bis della legge n. 354 del 1975 dei principi affermati dalle sentenze nn. 343 del 1987 e 282 del 1989 per le ipotesi di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale.

L'ordinanza di rimessione, nel richiedere la parziale dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 53-bis della legge penitenziaria, identifica i «vincoli» imposti alla libertà personale da alcune misure alternative alla detenzione (es. divieto d'allontanarsi dal domicilio per alcune ore o per l'intera giornata, obbligo di trascorrere la notte in un istituto penitenziario, di mantenere contatti con le autorità di pubblica sicurezza ecc.) con le cautele che possono essere determinate, ai sensi dell'art. 30-ter della legge penitenziaria, all'atto della concessione del permesso-premio.

La sollevata questione di costituzionalità non è fondata.

Se è vero che il permesso di cui all'art. 30-ter della legge penitenziaria è espressione d'una nuova concezione della pena, del carcere e della funzione rieducativa-promozionale di alcune misure premiali e se è vero che lo stesso permesso, nel consentire al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di libertà, parte da una visione della rieducazione entro e fuori le mura carcerarie comune anche alle misure alternative alla detenzione, non per tal motivo il predetto permesso-premio può esser ricondotto alla generale categoria delle misure alternative: l'implicita premessa dalla quale parte il giudice *a quo*, allorché identifica le limitazioni alla libertà personale, di natura affittiva, propria delle misure alternative con le cautele dalle quali «può» esser accompagnata, ai sensi dell'art. 30-ter della legge penitenziaria, la concessione del permesso-premio, è appunto (pur, s'intende, nelle distinzioni proprie di ciascuna «specie») l'inclusione del permesso-premio nella nozione generale di misura alternativa alla detenzione.

L'indagine sulla fondatezza della proposta questione di costituzionalità non può essere, pertanto, iniziata senza l'esame — condotto, s'intende, nei limiti di questa sede — della particolare natura premiale del permesso *ex art. 30-ter* della legge penitenziaria e del «confronto» tra misure alternative alla detenzione e permessi-premio.

2. — Va anzitutto precisato che alcune misure premiali — da non confondere con i provvedimenti, assolutamente discrezionali, di natura indulgenziale — allorché è stato emanato l'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che ha inserito l'art. 30-ter nella legge penitenziaria) sono state rese perfettamente compatibili con la funzione rieducativa che è propria, *ex art. 27*, terzo comma, Cost., delle pene. Il citato art. 9 della legge n. 663 del 1986, introducendo nel sistema della legge penitenziaria il nuovo istituto del permesso-premio (nettamente diverso dal permesso di necessità *ex art. 30* della predetta legge) attesta che, con il superamento della concezione esclusivamente custodialistica delle istituzioni carcerarie, è ben configurabile una premialità propulsivo-promozionale e che la funzione rieducativa delle pene, *ex art. 27*, terzo comma, Cost., è legislativamente estesa anche ad alcune delle misure premiali.

Il permesso-premio, infatti, costituisce incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità sociale, quale conseguenza di regolare condotta (*ex art. 30-ter*, ottavo comma, della legge penitenziaria) ed insieme strumento, esso stesso, di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella società. Il permesso-premio qui in discussione, oltre a consentire al condannato di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro, costituisce parte integrante del trattamento rieducativo, ai sensi dell'espresso disposto del terzo comma dell'art. 30-ter della legge penitenziaria; lo stesso permesso (che pertanto autorizza anche — attraverso l'osservazione, da parte degli operatori penitenziari, degli effetti sul

condannato dell'esperienza del temporaneo ritorno alla libertà — a trarre utili elementi per l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione e, comunque, per l'ulteriore prosecuzione della pena detentiva) chiarisce la perfetta compatibilità tra misure premiali e finalità rieducative dell'esecuzione penale, così ribadendo, fra l'altro, quel che, da tempo, è ben noto alla pedagogia generale e cioè la potente molla rieducativa che ogni premio, qualsiasi sanzione «positiva», ha sull'educando almeno alla pari delle sanzioni «negative».

Tutto ciò, tuttavia, ad una condizione: che la misura premiale rimanga tale, nel significato attribuito al «premio» dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663; che, cioè, il permesso-premio *ex art. 30-ter* della legge penitenziaria rimanga, in sé, concreto ed effettivo premio rieducativo-promozionale. Ove, invece, partendo da una «estrema» concezione custodialistica della carcerazione e, prima, da una visione esclusivamente afflittivo-retributiva della pena, si ritenesse la funzione premiale incompatibile con finalità rieducative, in realtà si tornerebbe ad una concezione del premio quale misura esclusivamente discrezionale-clemenziale (pura «indulgenza» dell'autorità che mantiene ogni potere sul detenuto) disconosciuta, certamente, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. D'altra parte — ove s'accentuasse la funzione rieducativa del permesso-premio, considerandolo esclusivamente come prima «prova» in libertà, anticipatrice delle eventuali successive prove costituite dalle misure alternative, dimenticandone, così, la natura premiale (conseguenza della regolare condotta del detenuto) — ugualmente, non cogliendo la particolare natura del permesso-premio di cui all'*art. 30-ter* della legge penitenziaria, paradossalmente si finirebbe col confondere una misura premiale con sanzioni penali quali sono pur sempre le misure alternative alla detenzione.

Vero è che il permesso-premio *ex art. 30-ter* della legge penitenziaria in tanto è idoneo a svolgere la sua funzione rieducativa (ed in tanto è «segno» del superamento sia dell'antica visione esclusivamente «custodialistica» della carcerazione sia della concezione secondo la quale soltanto entro le mura carcerarie può esser realizzato il processo rieducativo del condannato) in quanto venga configurato come incentivo «serio» all'autentica, «non ambigua», collaborazione con l'istituzione carceraria (oltre che, s'intende, come strumento, in sé, d'effettiva risocializzazione) e, cioè rimanga premio, in assenza di particolare pericolosità sociale, concesso in conseguenza della regolare condotta tenuta dal detenuto entro le mura carcerarie, come precisato e voluto dalla legge n. 663 del 1986.

3. — Va qui sottolineato che la funzione pedagogico-propulsiva (incentivo a mantenere regolare condotta carceraria) svolta dal permesso-premio come meta da raggiungere è accentuata dall'ulteriore beneficio della computabilità del periodo trascorso in permesso nella durata della detenzione: si tratta, chiaramente, d'una premialità progressiva. L'esclusione da tale computabilità, nelle ipotesi di mancato rientro in istituto o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio, equivale, in sede, propriamente, di premialità regressiva, a «minaccia» di non concessione, nelle indicate ipotesi, del predetto «ulteriore» beneficio. Il legislatore, cioè, senza introdurre un'espressa ipotesi di revoca del permesso, ha previsto la non concessione dell'ulteriore beneficio della computabilità del periodo trascorso in permesso nella durata della detenzione (concessione che è, sicuramente, una *factio iuris* motivata da necessità incentivanti la regolare condotta extracarceraria del soggetto) nelle ipotesi di mancato rientro in istituto o di altri gravi comportamenti di cui all'*art. 53-bis* della legge penitenziaria.

L'incentivazione alla regolare condotta carceraria attraverso la «promessa» del permesso premio e l'incentivazione alla regolare condotta extracarceraria attraverso la «promessa» del computo del periodo trascorso in permesso premio nella durata della pena detentiva, da un canto ricostruiscono la completa struttura dell'istituto di cui agli *artt. 30-ter* e *53-bis* della legge penitenziaria e dall'altro manifestano la chiara razionalità, dello stesso istituto, nel quadro della «nuova» visione rieducativa della pena e, in generale, del carcere e delle misure che consentano le prime esperienze in libertà del condannato.

La fattispecie «meritoria», «positivamente» sanzionata dal permesso-premio, è costituita, in assenza di particolare pericolosità sociale, dalla manifestazione, durante la detenzione, di «costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali» (cfr. ottavo comma dell'*art. 30-ter* della legge penitenziaria); e la sanzione positiva del permesso premio è pienamente proporzionata al valore della fattispecie meritoria. Quest'ultima, costituita dalla regolare condotta extracarceraria tenuta durante il periodo del permesso-premio, è «positivamente» sanzionata dal computo, nella durata della pena detentiva, dello stesso periodo e tal sanzione è pienamente proporzionata al valore della corrispondente fattispecie meritoria. A ciò deve aggiungersi che la fattispecie dalla quale si desume l'immeritevolezza del permesso-premio *ex art. 53-bis* della legge penitenziaria, è integrata dal mancato rientro in istituto o dagli altri gravi comportamenti di cui allo stesso articolo; e che, nei confronti della stessa fattispecie, è sicuramente e razionalmente proporzionata l'esclusione (in sede di premialità regressiva) dell'ulteriore beneficio costituito dalla computabilità del periodo trascorso in permesso-premio nella durata della pena detentiva fissata dalla sentenza.

Da tutto ciò s'evince che il permesso-premio da un canto dimostra che, con la nuova concezione rieducativa della pena, costituzionalmente accolta, risultano mutate anche le concezioni del carcere come mera «custodia» e delle misure di libertà come effetti, sempre, di pura clemenza dell'autorità e dall'altro canto testimonia la funzione rieducativa-propulsiva di alcune misure premiali, conseguenza dell'estensione della finalità rieducativa delle pene anche ad alcune delle stesse misure.

4. — Il salto di qualità che l'istituto del permesso-premio evidenzia in ordine alle nuove visioni delle finalità delle pene, del carcere e di alcune misure premiali, relative alla possibilità di rieducazione anche fuori delle mura carcerarie, è alquanto oscurata dalla natura fiduciaria del permesso-premio, che ancora non costituisce un diritto del detenuto, come le misure alternative alla detenzione.

I precedenti normativi della legge n. 663 del 1986 e l'esperienza giurisprudenziale degli anni che vanno dal 1975 al 1986, nel ribadire la polifunzionalità dei permessi-premio, rendono, tuttavia, manifesta anche la natura «fiduciaria» dei medesimi.

È stato innanzi precisato che, a differenza dei permessi di necessità (di cui all'art. 30 della legge penitenziaria) esclusivamente attuativa del disposto costituzionale relativo all'umanizzazione delle pene, i permessi-premio *ex art. 30-ter* della legge penitenziaria costituiscono il primo gradino del trattamento rieducativo «in libertà» del condannato.

È in questo quadro che il progetto di legge penitenziaria del 1975 prevedeva, oltre ai permessi di necessità, anche i permessi speciali, anticipazione dei permessi-premio di cui alla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Malgrado la non approvazione dei permessi-speciali (nella legge penitenziaria del 1975 furono, pertanto, previsti soltanto i permessi di necessità) i magistrati di sorveglianza, ampliando il senso della norma prevedente questi ultimi, hanno finito con l'applicare la stessa norma anche in casi non eccezionali, interpretandola, comunque, in senso molto estensivo. Si è venuta, così, a creare, ancor prima del 1986, una caratteristica situazione per la quale da una parte il magistrato concedeva i permessi-premio anche per la particolare fiducia nutrita nei confronti di alcuni detenuti e questi ultimi rispondevano a tal fiducia, di regola, con lealtà nei confronti del magistrato di sorveglianza che gli aveva concesso il permesso.

La legge 10 ottobre 1986, n. 663, recependo le risultanze della prassi già instauratasi in sede d'applicazione della norma relativa ai permessi di necessità, ha sottolineato il requisito della «meritevolezza» del beneficio del permesso-premio. Ed è qui l'origine della disposizione impugnata, di cui all'art. 53-*bis* della legge penitenziaria. Il soggetto che non rientra in istituto o che realizza gravi comportamenti (dai quali risulti che non si è mostrato meritevole del beneficio) tradisce la fiducia in lui riposta e non è, dunque, meritevole dell'ulteriore beneficio dello scomputo, dalla durata della pena detentiva, del tempo trascorso in permesso-premio.

Tenuto conto di ciò, della discrezionalità della concessione del permesso-premio, basata ancor oggi sulla fiducia riposta dal magistrato nel detenuto beneficiario, la stessa concessione non rappresenta, dunque, un diritto del detenuto, a differenza ad es. della liberazione condizionale (cfr. sentenza n. 282 del 1989) e, in genere, delle misure alternative alla detenzione. Ed anche, sotto questo profilo, il permesso-premio si differenzia nettamente dalle misure alternative alla detenzione.

5. — Ma che il permesso-premio *ex art. 30-ter* della legge penitenziaria del 1975 non possa in alcun modo esser ricondotto alla nozione generale di misura alternativa alla detenzione in istituto risulta sicuramente dimostrato dalle considerazioni che seguono.

Va intanto chiarito che il permesso-premio, pur costituendo, almeno per le pene medio-lunghe, di regola, come s'è già accennato, il primo gradino del programma di trattamento rieducativo, rispetto alle cronologicamente successive misure alternative (ad es. della semilibertà o della liberazione condizionale) si distingue dalle misure alternative alla detenzione, oltre che per la collocazione sistematica dei permessi nell'ambito della legge penitenziaria (i permessi sono, infatti, previsti dagli artt. 30 e 30-*ter*, inseriti nel capo III, intitolato «modalità del trattamento» mentre le misure alternative alla detenzione sono specificate nel capo VI, intitolato appunto «misure alternative alla detenzione e remissione del debito», agli artt. 47 e segg.) per le autorità competenti a decidere, rispettivamente, sui permessi e sulle misure alternative: mentre il potere di concedere i permessi è attribuito al magistrato di sorveglianza, sentito, per i permessi-premio, il direttore dell'istituto (e se ne comprende subito il perché, ove si ricordi la minor valenza temporale dei permessi-premio rispetto alle misure alternative alla detenzione) competente a provvedere alla concessione di queste ultime è il Tribunale di sorveglianza (cfr. art. 70, primo comma, della legge penitenziaria). E non solo: mentre a decidere, con decreto motivato, sull'esclusione, dal computo della pena detentiva, del tempo trascorso in permesso è ancora competente lo stesso magistrato di sorveglianza, in materia di revoca delle misure alternative è, invece, competente lo stesso Tribunale.

V'è, poi, un ancor più decisivo rilievo: le misure alternative alla detenzione, nel sostituirsi, quali misure limitative della libertà, alla classica misura privativa della medesima, costituita dalla detenzione in istituto, sono ordinariamente destinate ad esaurirsi, salvo revoca, nello stesso tempo in cui si sarebbe esaurita la detenzione, determinata — salve le misure sostitutive e le eventuali «riduzioni» applicate in sede esecutiva — nella sentenza di condanna. Di regola, già nel momento della sua applicazione, la misura alternativa viene fissata per un periodo eguale a quello della pena detentiva. Basti ricordare qui l'art. 47, primo ed ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (l'affidamento in prova al servizio sociale fuori dell'istituto è stabilito per un periodo uguale a quello della pena da scontare; l'esito positivo della prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale) nonché gli artt. 176 e 177 del codice penale, tenuto conto della natura di misura alternativa alla detenzione riconosciuta dalla sentenza di questa Corte n. 282 del 1989.

I permessi-premio, invece, come sancito dal primo comma dell'art. 30-ter della legge penitenziaria, non possono avere la durata, ogni volta, superiore a quindici giorni e non possono oltrepassare, complessivamente, quarantacinque giorni in ciascun anno d'espiazione. Esaurito il tempo determinato dal magistrato di sorveglianza per ciascun permesso-premio, riprende, pertanto, vigore la precedente ordinaria detenzione in istituto. Il permesso-premio è, dunque, a differenza delle misure alternative, per sua natura, temporaneo (anche se può esser concesso più volte) e, esaurita la singola concessione, importa la ripresa dell'originaria detenzione. Lo stesso permesso costituisce così una parentesi nell'ordinaria espiazione della pena detentiva: si torna a sottolineare che la detenzione che deve esporsi dopo l'esaurimento del termine del permesso-premio in nulla differisce dalla detenzione sospesa dalla concessione del permesso.

Tal considerazione preclude di ricondurre i permessi-premio alla categoria delle misure alternative alla detenzione. La temporaneità dei permessi-premio, raffrontata all'ordinario svolgersi della misura alternativa (come già rilevato per un periodo di tempo uguale a quella che sarebbe stata, ove non fosse intervenuta, la normale espiazione detentiva) è peraltro la spia attraverso la quale può agevolmente spingersi più a fondo lo sguardo teso a cogliere le ulteriori differenze tra gli stessi permessi e le misure alternative.

6. — Non v'è dubbio, invero, come s'è già innanzi sottolineato, che anche il permesso-premio è parte integrante del programma di trattamento rieducativo e deve esser seguito dagli educatori ed assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio (cfr. il terzo comma dell'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975) e non può, altresì, dubitarsi che lo stesso permesso riconosca e premi la «condotta regolare» del detenuto entro gli istituti carcerari e, cioè, il costante senso di responsabilità manifestato dal detenuto e la sua correttezza non soltanto nel comportamento personale ma anche «nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali» attività che, per l'art. 15 della legge in esame, costituiscono elementi del trattamento rieducativo.

Ciò, tuttavia, non vale a confondere i permessi-premio con le misure alternative alla detenzione: in definitiva, anche le affezioni inerenti all'espiazione della pena detentiva devono tendere alla rieducazione del condannato *ex* art. 27, terzo comma, Cost. *A fortiori*, tutte le decisioni assunte in esecuzione del trattamento rieducativo hanno, con una comune origine, un'identica finalità.

Quel che vale ad ulteriormente ed ancor più nettamente differenziare le misure alternative alla detenzione dai permessi-premio è, peraltro, l'attenta considerazione dei diversi effetti che dalle une e dagli altri discendono.

Le prime, come tutte o gran parte delle fattispecie modificative, nell'estinguere lo *status* di «detenuto», costituiscono altro *status*, diverso e specifico rispetto a quello di semplice «condannato» (cfr. sentenza di questa Corte n. 282 del 1989): la concessione del permesso-premio, invece, non estingue alcunché né costituisce un autonomo *status* bensì temporaneamente sospende l'esecuzione della pena detentiva, destinata a ritornare effettiva allo scadere del termine prefissato nell'atto di concessione dello stesso permesso. Per il periodo di quest'ultimo il soggetto — temporaneamente sospeso, si ripete, l'esecuzione della pena detentiva — torna nella primitiva condizione di «condannato» alla pena detentiva (condizione dalla quale deriva, quale specifica attuazione, lo stato di «detenuto»).

D'altra parte è inconcepibile uno *status* di detenuto in libertà.

7. — È certamente un equivoco, infatti, quello di ritenere, in ogni caso, mai sospesa l'esecuzione della pena detentiva: va, qui, sottolineato che, se è vero che per il codice penale del 1930 tale pena era identificata, salva la possibilità della liberazione condizionale, con la detenzione in istituto, una volta intervenuta la politica differenziata delle sanzioni penali (soprattutto ad opera delle leggi n. 354 del 1975, n. 689 del 1981 e n. 663 del 1986) una volta, cioè, introdotte nel sistema diverse sanzioni o misure alternative penali, da un canto la nozione d'esecuzione va estesa fino a comprendere le modalità esecutive di tutte le misure, anche solo limitative, della libertà e da altro canto, distinto il rapporto giuridico punitivo (per chi lo ammetta) dai diversi rapporti giuridici d'esecuzione (relativi alle diverse conseguenze penali della condanna) va precisato che, pur derivando questi ultimi dal primo, ben è possibile sospendere uno dei medesimi, o tutti, pur nell'effettiva, costante vigenza del primo.

Quel che non vien mai sospeso od interrotto (fino all'esaurimento delle diverse sanzioni o misure alternative penali) è il rapporto giuridico punitivo. Il rapporto giuridico d'esecuzione della pena detentiva viene, invece, sospeso (per l'accezione di questo termine, cfr. sentenza n. 282 del 1989) sia dalle misure alternative sia, temporaneamente, dai permessi-premio. Con l'ulteriore differenza, tuttavia, che, mentre le misure alternative alla detenzione, che costituiscono pur sempre sanzioni (negative) penali (anche se concedono ampi spazi di libertà) sostituiscono al rapporto esecutivo della pena carceraria altro, diverso rapporto esecutivo, attinente, appunto, alla particolare misura alternativa applicata, il permesso-premio — che, certo, non può ritenersi sanzione negativa penale — non sostituisce, invece, alcun rapporto esecutivo alla temporaneamente sospesa esecuzione della pena carceraria, rimanendo il soggetto beneficiario nella condizione di condannato alla pena detentiva (soggetto alla potestà punitiva statale) in libertà per permesso-premio.

8. — Va qui particolarmente sottolineato che l'afflittività limitativa della libertà del condannato, è essenziale, connaturale alle misure alternative alla detenzione, mentre non costituisce elemento essenziale del permesso-premio: le cautele, di cui al primo comma dell'art. 30 richiamato dall'art. 30-ter della legge penitenziaria, si applicano soltanto «ove del caso» ai permessi-premio (cfr. il sesto comma dell'art. 30-ter). Questi ultimi, dunque, per sé, non postulano come essenziali neppure le «cautele», che, peraltro, come si preciserà fra breve, non vanno ritenute esclusivamente ed intenzionalmente afflittive.

Come è stato opportunamente sottolineato, le misure alternative partecipano della natura della pena, proprio per il loro coefficiente di afflittività: esse, pertanto, sono alternative non alla pena in generale ma alla pena detentiva, trattandosi di diverse forme di penalità.

L'afflittività della misura alternativa, ove fosse «aggiunta» a quella della originaria pena detentiva, condurrebbe certamente a superare, in sede esecutiva, l'entità delle sofferenze insite nella pena detentiva stabilita dalla sentenza di condanna: ed è per tal motivo che le sentenze di questa Corte n. 343 del 1987 e n. 282 del 1989 hanno corretto l'automatismo che, in sede di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale, il legislatore aveva previsto attraverso la totale esclusione, dal computo della durata della pena detentiva, del tempo trascorso nei successivamente revocati affidamento e libertà condizionale.

Per le ipotesi, invece, d'esclusione, dal computo della durata della detenzione, del tempo trascorso in permesso-premio, nei casi *ex art. 53-bis* della legge penitenziaria di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio nessuna afflittività viene annullata e, pertanto, sofferta «inutilmente», senza ragione e giustificazione. Le «cautele», delle quali può esser stata munita la concessione del permesso-premio, ordinariamente previste dal regolamento carcerario e dagli artt. 30-ter, sesto comma, e 30, primo comma, della legge penitenziaria (e che, peraltro, non necessariamente, come s'è già avvertito, devono accompagnare la stessa concessione) hanno natura ben diversa dalle «afflizioni» che, invece, necessariamente, «connaturalmente», accompagnano l'esecuzione della misura alternativa. Le predette «cautele», anche se possono oggettivamente coincidere con alcune delle limitazioni alla libertà individuale connesse con l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, non soltanto non sono finalizzate a sostituire, mitigandola, l'afflittività della pena detentiva ma vengono imposte per cause attinenti alla personalità del detenuto e per la sua stessa tutela, oltre che a garanzia della collettività.

Nelle ipotesi d'esclusione, dal computo della pena detentiva, del tempo trascorso in permesso-premio (*ex art. 53-bis*, primo comma, della legge penitenziaria) non s'aggiunge, pertanto, nulla alla «afflittività» dell'ordinaria pena detentiva, non si sposta verso l'alto l'afflittività inerente alla pena detentiva determinata dalla sentenza di condanna. Ciò che non è consentito, in sede esecutiva, è l'aumento di misure afflittive (v. sentenza di questa Corte n. 282 del 1989, paragrafo 10 del considerato in diritto) ma il permesso-premio non è, certamente (lo si è innanzi chiarito) misura afflittiva, alternativa alla pena detentiva o che, comunque, necessariamente comporti una particolare afflittività.

Che se, in casi eccezionali, che non possono, pertanto, costituire criterio per generali «alterazioni del sistema», le limitazioni alla libertà individuale, connesse alle cautele determinate con la concessione del permesso-premio, abbiano, in concreto, prodotto particolari sofferenze nel soggetto, ben potrà il magistrato di sorveglianza tener conto di tali particolari «sofferenze» nel valutare, per le ipotesi previste dall'art. 53-bis, primo comma, della legge penitenziaria, la meritevolezza, o meno, del beneficio del permesso-premio. Non soltanto non è stata legislativamente prevista alcuna automatica revoca dei permessi-premio ma neppure è stata determinata, dall'art. 53-bis ora citato, alcuna automatica esclusione, nei casi ivi previsti, dal computo della pena detentiva, del tempo trascorso in permesso-premio, dovendo decidere, su tale esclusione, con decreto motivato, lo stesso magistrato di sorveglianza, sulla base d'una valutazione per la quale i singoli comportamenti del soggetto in libertà vanno inquadrati nell'ambito di tutte le condizioni che hanno caratterizzato l'intero periodo del permesso-premio.

D'altra parte ed infine il danno derivante dal non tener conto, nei casi di mancato rientro in istituto o di altri gravi comportamenti *ex art. 53-bis*, del tempo trascorso in permesso ai fini della scomputabilità del predetto tempo dalla durata della pena detentiva; e, di conseguenza, il danno derivante dal non tener conto delle eventuali limitazioni alla libertà (pur sempre di natura cautelativa) sofferte durante il permesso come della posticipazione della data di scarcerazione e dell'eventuale posticipazione dell'operatività di istituti (es. semilibertà o altri permessi-premio) che hanno come presupposto il decorso di un determinato periodo di detenzione, risulterebbero, in ogni caso, ampiamente compensati dall'aver il soggetto beneficiario anticipato, pur non essendone meritevole, il godimento di spazi di libertà che soltanto dopo la definitiva scarcerazione sarebbe stato altrimenti possibile godere.

La prima questione di costituzionalità sollevata dall'ordinanza di rimessione va, pertanto, dichiarata non fondata.

9. — L'ordinanza di rimessione solleva anche una seconda questione di costituzionalità relativa all'art. 14-ter, terzo comma, della legge penitenziaria, inserito dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, limitatamente al richiamo che ne fa l'art. 53-bis della predetta legge penitenziaria: il riferimento è agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost.

Il giudice *a quo* lamenta che nel procedimento sul reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che decide sull'esclusione dal computo, nella durata della pena detentiva, del tempo trascorso in permesso-premio, pur essendo prevista la partecipazione del difensore dell'interessato, non sia ammessa la personale partecipazione di quest'ultimo. In sostanza, nel predetto procedimento sarebbe garantita la piena difesa tecnica, non quella materiale.

L'ora indicata questione di costituzionalità non è fondata.

Invero, la non prevista partecipazione personale dell'interessato, nel procedimento di cui all'art. 14-ter della legge penitenziaria, non viola l'art. 24 Cost.

Lo stesso articolo, infatti, al terzo comma, oltre a prevedere la partecipazione, alla camera di consiglio, del difensore dell'interessato, consente a quest'ultimo anche la presentazione di proprie «memorie», oltre, s'intende, a quelle del difensore. Non si preclude, dunque, con l'art. 14-ter della legge penitenziaria, il diritto di difesa dell'interessato ma si disciplinano, dello stesso diritto, le modalità d'esercizio: e la scelta di queste ultime, in relazione alla peculiarità dell'oggetto del procedimento, compete alla discrezionalità del legislatore.

Peraltro il consentire, nel «procedimento di sorveglianza generale», un più ampio diritto di difesa dell'interessato (*rectius*: una più ampia modalità d'esercizio dello stesso diritto) di quello assicurato dall'art. 14-ter della legge penitenziaria non è manifestamente irrazionale. Tutto quanto osservato nei precedenti paragrafi in ordine alla particolare natura dei permessi-premio non consente di ritenere intrinsecamente irrazionale la scelta legislativa di cui all'art. 14-ter, richiamato dall'art. 53-bis della legge penitenziaria, in ordine alla mancata previsione della personale partecipazione alla camera di consiglio dell'interessato. Con le «memorie» proprie di quest'ultimo, espressamente previste dal terzo comma dell'art. 14-ter della stessa legge penitenziaria, l'interessato può ben «aggiungere», alle deduzioni del difensore, tutto quanto personalmente gli consta, ad integrazione e riscontro degli elementi già acquisiti, all'interessato noti attraverso la difesa tecnica.

Anche la seconda questione di costituzionalità proposta dall'ordinanza di rimessione va, pertanto, dichiarata non fondata, non violando le disposizioni impugnate né l'art. 24, secondo comma, né l'art. 3, primo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza dell' 11 luglio 1989;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-ter, terzo comma, della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost., dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli dell'11 luglio 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 189

*Ordinanza 4-12 aprile 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Dipendenti dello Stato - Indennità di buonuscita - Liquidazione - Computo della base contributivo-retributiva - Indennità integrativa speciale - Esclusione - Analoga questione già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile (sentenza n. 220/1988 e ordinanze nn. 419 e 641 del 1989 e 1070 e 1072 del 1988) - Discrezionalità legislativa - Rinnovo dell'invito al legislatore alla sistemazione organica della materia con omogeneizzazione dei trattamenti - Manifesta inammissibilità.****(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75).****(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98)****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) e della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), promossi con tre ordinanze emesse il 13 aprile 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, iscritte ai nn. 400, 401 e 402 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione di Pescara, con tre ordinanze in data 13 aprile 1989 (R.O. nn. 400, 401 e 402 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 38, 97 e 98 della Costituzione, dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, della legge 3 marzo 1960, n. 185; degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; dell'art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177; della legge 20 marzo 1980, n. 75; nella parte in cui escludono la indennità integrativa speciale dal computo della base contributivo-retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi manifestamente inammissibili), censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa, analoghe questioni di legittimità costituzionale (sentenza n. 220 del 1988; Ordinanze n. 419 del 1989; nn. 641, 869, 1070, 1072 del 1988);

che il giudice *a quo*, sostanzialmente, si è limitato a chiedere la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme impugnate per non avere il legislatore raccolto l'invito della Corte (sentenza n. 220 del 1988) a procedere all'omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego;

che — come è stato rilevato nella recente ordinanza n. 143 del 1990 — successivamente alla sentenza n. 220 del 1988 e con esplicito riferimento ad essa è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge in tal senso e, come risulta da dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale *ex art.* 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio 1988-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle Confederazioni sindacali ha convenuto sull'esigenza di eliminare «le sperequazioni esistenti nel pubblico impiego in materia di trattamento di fine rapporto» e si è impegnato a presentare «un disegno di legge per disciplinare la materia del trattamento di fine rapporto in modo uniforme per tutti i pubblici dipendenti»;

che in tale direzione il Governo si è mosso anche con il recente decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio 1989, è stata estesa anche al personale della magistratura, ai dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che godono di trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, alla stregua della quale era già stato disposto il conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale per il personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola;

che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in precedenza già statuito, pur dovendosi rinnovare il pressante invito al legislatore di procedere ad una sistemazione organica della materia che realizzi l'omogeneità dei trattamenti;

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza); della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 190

*Sentenza 4-12 aprile 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Istruzione pubblica - Insegnanti precari della scuola materna, elementare e secondaria - Immissione in ruolo disposta gradualmente nei limiti della disponibilità dei posti - Decorrenza delle nomine dall'inizio dell'anno scolastico in corso - Irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.****(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, artt. 11 e 17, primo comma; d.-l. 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 6 ottobre 1988, n. 426, art. 8-bis).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246; dell'art. 8-bis della (*rectius*, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella) legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Leo Maria Luisa ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Leo Maria Luisa e Ruffo Dorotea, di Mariani Alba ed altri, di Fasciani Mirvana Agata, di Costantini Maria e Cirigliano Margherita, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Franco Carrozzo per Leo Maria Luisa e Ruffo Dorotea, Ernani D'Agostino per Mariani Alba ed altri, Carlo Rienzi per Fasciani Mirvana Agata, Corrado Mauceri per Costantini Maria e Cirigliano Margherita e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 10 aprile 1989, emessa sui ricorsi proposti da Leo Maria Luisa ed altri, Ruffo Dorotea ed altri, Menna Rosanna, Fasciani Mirvana Agata, Spampinato Rosaria ed altri, Costantini Maria ed altre, Mura Maria Luisella ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri e nei confronti di Gualtieri Antonietta in Caruso, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8-bis della (*rectius*, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella) legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto

del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), nella parte in cui, prescrivono: 1) che le immissioni in ruolo degli insegnanti precari della scuola materna, elementare e secondaria sono disposte nei limiti della disponibilità dei posti; 2) che le nomine effettuate durante l'anno scolastico hanno decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e non già le decorrenze previste dalle leggi n. 270 del 1982 o n. 246 del 1988.

Tali disposizioni, secondo il giudice *a quo*, hanno sovrapposto, con conseguenze peggiorative per i ricorrenti, al regime giuridico della legge 20 maggio 1982, n. 270, un regime nuovo, espressione di una diversa scelta storica: infatti, mentre la legge n. 270 del 1982 prevedeva immissioni in ruolo anche in soprannumero, la legge n. 246 del 1988 le ha subordinate alla effettiva disponibilità di posti e, accentuando le discriminazioni tra docenti in condizioni del tutto identiche, ha così vanificato gli scopi perseguiti dal legislatore del 1982. Quest'ultimo, ricorda il giudice rimettente, completando una manovra tendente alla globale revisione del reclutamento dei docenti che prevedesse, per il futuro, quello concorsuale come unico sistema di selezione, ha ritenuto di sanare le situazioni pregresse da un lato col prevedere l'immissione in ruolo dei docenti titolari dei vari tipi di incarico fino all'anno scolastico 1980-81 (ultimo anno utile per il conferimento di tali tipi di nomina), dall'altro col consentire, a chi fosse sprovvisto di abilitazione, di conseguirla in apposita sessione riservata: infine, perché non nascessero nuove aspettative, per i supplenti ha individuato nel momento di entrata in vigore della legge una delimitazione temporale tra vecchio e nuovo regime. A seguito della tardiva entrata in vigore della legge n. 270, si è reso necessario — essendosi intanto maturati per il personale docente supplente i 180 giorni di servizio che, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima, dovevano ritenersi sufficienti per considerare utile, ai fini della immissione in ruolo, anche l'anno scolastico 1981-82 — prorogare di un anno il termine ultimo per la valutazione dei servizi prestati: a ciò ha provveduto la legge 16 luglio 1984, n. 326, riconoscendo il servizio prestato nell'anno 1981-82 come utile ai fini della immissione in ruolo.

Sul descritto sistema di sanatoria del precariato della legge n. 270 del 1982 era intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 249 del 25 novembre 1986, dichiarava l'illegittimità delle disposizioni della legge medesima nella parte (artt. 35, quarto comma, 37 e 57) in cui non era prevista l'estensione, agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82, dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81, nonché nella parte (artt. 35, 37, 38 e 57) in cui non si consentiva ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS dall'art. 46, secondo comma, della legge stessa. La Corte costituzionale, pur rilevando la disparità di trattamento introdotta con queste norme, limitava tuttavia gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità ai soli articoli esplicitamente indicati e con riferimento alla materia del contendere dei giudizi in cui erano state sollevate le relative questioni. Osserva al riguardo il giudice *a quo* che in tal modo nei confronti di determinate categorie di personale, pur in possesso dei medesimi requisiti o addirittura di requisiti più qualificanti rispetto a quelli posseduti dai docenti diretti destinatari della decisione della Corte costituzionale, è stata operata una irrazionale disparità di trattamento, e ciò «non solo per l'ovvio parallelismo con le situazioni considerate dalla sentenza medesima, ma con l'ulteriore aggravamento derivante dagli effetti stessi della decisione in questione».

L'Amministrazione scolastica, aderendo al parere n. 439 del 25 febbraio 1987 — con cui il Consiglio di Stato, in risposta a specifici quesiti del Ministero della pubblica istruzione, aveva precisato che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale dovevano essere circoscritti ai soli docenti non abilitati della scuola secondaria — diede appunto esecuzione a detta sentenza solo nei confronti dei docenti non abilitati della scuola secondaria che avevano tempestivamente impugnato la loro esclusione dai benefici della legge n. 270 del 1982, con esclusione quindi delle categorie ivi non espressamente contemplate (insegnanti della scuola materna, elementare, di istruzione artistica e insegnanti abilitati della scuola secondaria) e di coloro che, pur trovandosi nelle stesse condizioni dei docenti espressamente considerati, avendo fatto affidamento sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione, non avevano proposto tempestivo ricorso.

Pertanto non appare infondato al giudice *a quo* il contrasto delle disposizioni censurate con il principio di eguaglianza, dal momento che molti dei destinatari del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, che, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale avrebbero avuto diritto all'immissione in ruolo immediata, anche in soprannumero, conseguiranno tale immissione in ruolo tra anni e alcuni forse mai.

2. — Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato osserva che il decreto-legge n. 140 del 1988 ha esteso l'applicazione del criterio di graduale immissione in ruolo a tutto personale precario rimasto ai margini dell'ambito temporale considerato dalla legge n. 270 del 1982, «sulla base di una sistematica ricognizione di esse, che ne dovrebbe assicurare una compiuta ed articolata riconsiderazione, tale da

esaurire equilibratamente tutte le situazioni pregresse di precariato nella scuola». Inoltre, col successivo decreto-legge n. 323 del 1988 (convertito in legge n. 426 del 1988) il legislatore, volendo rendere più razionale e scorrevole l'utilizzazione delle graduatorie previste dal decreto-legge n. 140, attraverso una gestione coordinata di tutte le disponibilità emergenti dagli organici relativi all'insieme delle province, per evitare le strozzature derivanti da una diseguale distribuzione di tali disponibilità, ha trasformato le graduatorie provinciali in nazionali.

Questa attenzione del legislatore all'evoluzione delle esigenze connesse col mutamento delle condizioni organizzative generali della scuola e con l'interesse fondamentale della collettività ad avere una scuola rispondente all'effettiva dimensione ed articolazione della domanda d'istruzione non ha una rilevanza solo fattuale (come sostiene il giudice *a quo*) ma è motivata dalla necessità di contemperare valori costituzionali diversi, quali quello dell'eguaglianza (art. 3) e quello del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97) in questo caso con riferimento ad una istituzione che riceve, per il suo rilievo sociale, particolare tutela in altre norme (artt. 33 e 34) della Costituzione. Né può, ad avviso dell'Avvocatura, trascurarsi l'altro aspetto, concernente l'esigenza di dare tutela anche a coloro che nel frattempo hanno superato i normali concorsi per titoli ed esami e che vedrebbero pregiudicate le loro aspettative da una immissione in ruolo non graduata e anche in soprannumero di personale precario. Pertanto, escludendo che le norme denunciate esorbitino dalla discrezionalità del legislatore nel disciplinare situazioni non omogenee in connessione con circostanze obiettivamente diversificate, l'Avvocatura chiede che venga dichiarata l'infondatezza della questione sollevata.

3. — Si sono costituite in giudizio le parti private sviluppando, anche in memorie presentate nell'imminenza dell'udienza, le argomentazioni del giudice rimettente e insistendo per la fondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 10 aprile 1989 (R.O. n. 653/1989), solleva, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), nella parte in cui, rispettivamente, prescrivono: *a*) che le immissioni in ruolo degli insegnanti precari della scuola materna, elementare e secondaria sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilità dei posti; *b*) che le nomine effettuate durante l'anno scolastico hanno decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso, e non già le decorrenze previste dalle leggi n. 270 del 1982 o n. 246 del 1988.

2. — La questione non è fondata.

È insegnamento costante di questa Corte che «non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore» (sentenze 209/1988, 618/1987, 169/1986, 322/1985, 238 e 38/1984, 122/1980, 138 e 65/1979, 138/1977, 92/1975 e 57/1973; ordinanze 602, 367, 322, 171, 159 e 101/1987).

Deve pertanto affermarsi che il decorso del tempo, unito al sopraggiungere di nuove normative, rende dissimili e perciò non comparabili ai fini della verifica della violazione del principio di eguaglianza, situazioni giuridiche soggettive in precedenza omogenee.

Le figure di insegnanti precari, non raggiunte dagli effetti della decisione di questa Corte in sentenza n. 249 del 1986, sono state oggetto di successiva disciplina da parte del legislatore in un contesto tutt'affatto mutato.

Tra i presupposti dell'attività legislativa vanno annoverati: *a*) l'intervento della contrattazione collettiva con conseguente necessità di commisurazione delle risorse finanziarie all'aumentato carico della spesa; *b*) la diminuzione della popolazione scolastica a seguito del decremento demografico, con esito di esubero del personale insegnante e relativa previsione di mobilità verso altri comparti della pubblica Amministrazione; *c*) l'esigenza di riordino del reclutamento del personale insegnante tenendo aperte entrambe le vie dell'assorbimento del precariato e della selezione mediante concorso.

È da considerarsi l'intrinseca eccezionalità della normativa sul precariato, di fronte alla quale trova giustificazione un programma legislativo ispirato al ripristino delle procedure concorsuali, richieste dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione, come regola di accesso, salvo eccezioni, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Pertanto il

legislatore — col disporre l'immissione in ruolo di insegnanti precari su posti effettivamente disponibili e non in soprannumero, corrispondendo al doveroso principio di buon andamento della pubblica Amministrazione inscritto in Costituzione all'art. 97, primo comma, nonché in razionale coerenza con i sopravvenuti dati di contesto innanzi indicati — non può incorrere nella censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0441

N. 191

Sentenza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Ufficiali dell'Esercito - Trattamento economico - Disparità di trattamento nei confronti degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della guardia forestale per i quali è previsto il superiore trattamento economico già attribuito al personale della Polizia di Stato - Ragionevolezza - Non fondatezza della questione.

(Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma; legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma).

(Cost., art. 3)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo

contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Mosso Mario ed altri contro il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Stripoli Giovanni ed altri contro il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Montemagno Aldo ed altri e di Stripoli Giovanni ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Claudio Dal Piaz per Montemagno Aldo ed altri e Claudio Dal Piaz e Paolo Vaiano per Stripoli Giovanni ed altro e l'Avvocato dello Stato Mario Cèvaro per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con due ordinanze in data 7 giugno 1989 (R.O. n. 503 e n. 504 del 1989) — nel corso di procedimenti promossi da alcuni ufficiali superiori dell'esercito, i quali chiedevano il riconoscimento del trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, per il personale della polizia di Stato, esteso dal medesimo articolo al personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della guardia forestale — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34.

Nell'ordinanza di remissione si premette che l'art. 43 della legge 1º aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della p.s., oltre ad aver demandato alla disciplina risultante da accordi sindacali la determinazione del trattamento economico del personale non dirigenziale della polizia di Stato, ha previsto, per i funzionari del ruolo dei commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni, l'attribuzione del trattamento economico del primo dirigente e, per gli stessi funzionari e per i primi dirigenti che abbiano prestato servizio per venticinque anni, il trattamento economico del dirigente superiore. L'art. 2 della legge n. 34 del 1984 ha esteso tale trattamento al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Detta estensione ha consentito agli ufficiali dei carabinieri e dei suddetti Corpi di beneficiare, in applicazione del particolare meccanismo di progressione economica previsto per i funzionari dei commissariati, dell'attribuzione del trattamento economico proprio del grado di colonnello (equiparato dalla tabella allegata alla legge n. 121 del 1981 alla qualifica di primo dirigente) e del grado di generale di brigata (equiparato alla qualifica di dirigente superiore), al compimento di quindici e venticinque anni di servizio, senza demerito, dalla data di promozione al grado di tenente. Ciò con sensibile vantaggio rispetto agli ufficiali di pari grado e anzianità dell'esercito, non facenti parte delle «Forze di polizia», così come individuate dall'art. 16 della citata legge n. 121 del 1981, che considera tali (oltre alla polizia di Stato), l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Secondo il giudice *a quo*, mentre l'assimilazione — quanto al trattamento economico — degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri a quello dei dirigenti della polizia di Stato sarebbe ragionevole, qualificando l'art. 16 della legge n. 121 del 1981 l'Arma dei carabinieri «forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza», tale assimilazione sarebbe irragionevole quanto agli altri Corpi sopra indicati, che a norma del su detto art. 16 concorrono soltanto all'espletamento del servizio di ordine e sicurezza pubblica. Tale irrazionalità renderebbe discriminatorio e costituzionalmente illegittimo il peggiore trattamento che ne risulta per gli ufficiali delle altre Armi, tanto più che anch'essi — occasionalmente — possono essere chiamati ad espletare compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il giudice *a quo* chiede pertanto una sentenza additiva che elimini tale discriminazione.

2. — Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Ha dedotto la razionalità della normativa impugnata, tenuto conto della diversità di funzioni e d'impiego tra le Forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge n. 121 del 1981 e le Forze armate.

Si sono costituite pure le parti private, chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme indicate nelle ordinanze di rimessione.

Esse, negli atti di costituzione e nelle ampie memorie depositate nell'imminenza della pubblica udienza, hanno svolto, anche attraverso la ricostruzione storica della normativa vigente, deduzioni a sostegno del loro assunto. Hanno sottolineato che, sino all'entrata in vigore della legge n. 34 del 1984, il trattamento economico degli ufficiali delle diverse Armi, compresa quella dei carabinieri, era strutturato in modo omogeneo ed hanno insistito nel sostenere che non sussistono valide ragioni per differenziare gli stipendi degli ufficiali superiori delle Armi non comprese tra le «Forze di polizia», da quello degli ufficiali superiori delle Armi comprese fra esse, potendo provvedersi con speciali indennità a differenziazioni nel trattamento economico complessivo, connesso a compiti ed attività particolari.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze propongono entrambe la stessa questione, cosicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, ponendo in dubbio la «conformità di tali norme con l'art. 3 della Costituzione e col principio di ragionevolezza» nei limiti in cui non sono applicabili anche agli ufficiali superiori delle Armi dell'esercito che non fanno parte delle «Forze di polizia».

Le norme impuginate, secondo il giudice *a quo*, danno luogo ad un differente trattamento economico tra ufficiali superiori dell'esercito, favorendo ingiustificatamente gli ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della guardia forestale. Nell'ordinanza di rimessione si sottolinea al riguardo che, tradizionalmente, gli stipendi degli ufficiali delle varie Armi sono sempre stati uguali a parità di grado. Si deduce che le norme impuginate — attraverso l'estensione agli ufficiali superiori delle sole Armi sopra indicate del particolare meccanismo di progressione economica previsto per i funzionari di polizia — introduce una disparità di trattamento rispetto agli ufficiali superiori delle altre Armi. Tale trattamento differenziato, se può essere giustificato riguardo agli ufficiali dei carabinieri — i quali istituzionalmente e in via primaria svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica come i funzionari di polizia — non può esserlo per gli ufficiali della Guardia di finanza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, i quali svolgono compiti inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblica solo in via sussidiaria.

3. — La questione non è fondata.

L'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121 (recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), ha stabilito che il trattamento economico previsto per il personale della polizia di Stato, è esteso all'Arma dei carabinieri e alle altre «Forze di polizia» indicate nel primo e secondo comma dell'art. 16 e precisamente: alla Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.

Un'apposita tabella — allegata alla legge n. 121 del 1981 e in seguito sostituita con altra dalla legge 12 agosto 1982, n. 569 — ha disciplinato (art. 43, diciassettesimo comma, della citata legge n. 121 del 1981) l'equiparazione tra le qualifiche e i gradi degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli del personale delle altre «Forze di polizia».

Il ventunesimo e il ventitreesimo comma dell'art. 43 della legge n. 121 hanno stabilito, rispettivamente, che: *a*) ai funzionari del ruolo dei commissari, i quali abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente; *b*) ai funzionari del ruolo dei commissari ed ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per venticinque anni, è attribuito il trattamento economico spettante ai dirigenti superiori.

Dal combinato disposto dei commi sedici, diciassette, ventuno e ventitré dell'art. 43 anzi detto deriva che, essendo i tenenti dei carabinieri, della Guardia di finanza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato equiparati ai commissari in base alla sopra menzionata tabella, dopo quindici anni di servizio ottengono il trattamento economico del grado corrispondente alla qualifica di primo dirigente (colonnello) e, dopo venticinque anni, il trattamento economico del grado corrispondente alla qualifica di dirigente superiore (generale di brigata).

In base a tali prescrizioni, la legge 20 marzo 1984, n. 34, disponendo la copertura finanziaria del decreto presidenziale di attuazione dell'accordo contrattuale triennale stipulato il 15 dicembre 1983, relativo al personale della polizia di Stato, con l'art. 2, quinto comma, ha esteso il trattamento economico previsto per il personale della polizia (e con esso la su detta particolare progressione) a quello dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della guardia forestale dello Stato. Contemporaneamente detta legge ha soppresso talune indennità (quella per il servizio d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054; l'assegno personale di funzione previsto dall'art. 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312; l'indennità di servizio penitenziario stabilita dall'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65), in precedenza attribuite a tutte od alcune delle «Forze di polizia» indicate dall'art. 16 della legge n. 121 del 1981. Le indennità sopresse sono state sostituite con una nuova ed unica indennità pensionabile, allo scopo di omogeneizzare i trattamenti.

Disposizione analoga a quella dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, è contenuta nell'art. 2, terzo comma, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. nella legge 20 novembre 1987, n. 472, relativo alla copertura finanziaria del successivo accordo triennale relativo al personale della polizia di Stato.

4. — La normativa sottoposta all'esame della Corte risponde ad una scelta legislativa di carattere discrezionale, volta ad attribuire un trattamento economico paritario a tutto il personale, militare e non militare, al quale è stato affidato il compito istituzionale (polizia di Stato e Arma dei carabinieri) o concorrente (Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato), della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'art. 16 della l. n. 121 del 1981 configura infatti le Forze di polizia (o Forza pubblica, secondo l'art. 5, terzo comma, del testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773) come organismi preposti alla polizia di sicurezza. Il compimento di tale attività costituisce attribuzione principale della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza (concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica) nonché del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (concorso, in caso di necessità, all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica). Pur nella graduata partecipazione, condizionata dai compiti istituzionali propri a ciascuna di queste Forze, le relative attribuzioni si pongono, tutte, in posizione coesistente alla tutela della pubblica sicurezza, sì che i relativi organismi appaiono provvisti di competenza peculiare al settore. Peculiarità che era stata già posta in luce da questa Corte.

Con la sentenza n. 229 del 1973, essa ha avuto modo di affermare, in relazione all'attribuzione dell'indennità mensile per servizio d'istituto ai funzionari di pubblica sicurezza, nonché al personale delle «Forze di polizia», la legittimità di un trattamento economico differenziato per gli appartenenti a dette Forze, in relazione al loro compito precipuo e coesistente della difesa delle istituzioni democratiche e della tutela dell'ordine pubblico, tenuto conto che, anche in tempo di pace, esse sono esposte a rischi del tutto particolari.

Non a caso — si osservava in quella decisione — la misura di tale indennità, attraverso le leggi che si sono succedute, è stata aumentata in correlazione all'accresciuta pericolosità del «servizio d'istituto», derivante dalla lotta al terrorismo e alla delinquenza organizzata, nella quale le «Forze di polizia» si sono venute a trovare impegnate in maniera gravosissima.

Dalla già riconosciuta legittimità del trattamento economico differenziato in riferimento ai compiti specifici delle «Forze di polizia», deriva che appartiene pure alla discrezionalità legislativa articolarne la «specialità» attraverso la sola attribuzione di speciali indennità, ovvero strutturando, nel modo considerato più adeguato, lo stipendio e le eventuali indennità aggiuntive.

La legge 20 marzo 1984, n. 34, nel dare attuazione all'indirizzo legislativo espresso dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, ha soppresso — come sopra si è già posto in luce — le indennità aggiuntive inerenti, sotto varia denominazione, a servizi d'istituto, sostituendole con un'unica indennità pensionabile ed unificando allo stesso tempo gli stipendi di tutto il personale delle «Forze di polizia», attraverso l'estensione ai Corpi, che ne fanno parte, degli stipendi attribuiti al personale della polizia di Stato e della relativa progressione economica, alla stregua della particolare forma di contrattazione prevista dalla legge n. 121 del 1981.

Trattasi di scelte del legislatore che non esorbitano dai limiti della ragionevolezza, trovando la disciplina dettata la sua *ratio* nell'esigenza di omogeneizzare il trattamento retributivo di soggetti investiti di compiti che concorrono al raggiungimento dello stesso obiettivo.

5. — La particolare forma di progressione economica prevista dai commi ventuno e ventitré dell'art. 43 della legge n. 121 del 1981 per i commissari di pubblica sicurezza è espressione di tale scelta discrezionale. In essa concorre la valutazione nei riflessi retributivi della presenza di due elementi: il possesso della qualifica di commissario e il decorso di un dato periodo di tempo in tale possesso. Come questi elementi abbiano rilievo ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico nei confronti di soggetti, provvisti di altra qualifica o appartenenti alla struttura militare in senso stretto, è materia di delicata e ponderata comparazione, non di spettanza del giudice delle leggi. Va soltanto rilevato che l'anzidetta progressione economica è stata estesa agli ufficiali delle altre «Forze di polizia» nel quadro della detta omogeneizzazione ed è, quindi, provvista di una sua coerenza logica.

Prive di fondamento, pertanto, risultano, da un lato, le censure d'irragionevolezza prospettate nelle ordinanze di rimessione e, dall'altro, la lamentata discriminazione degli ufficiali superiori appartenenti alle Armi che non fanno parte delle Forze di polizia. A tali Armi compete in via istituzionale di provvedere alla difesa militare del Paese; la loro organizzazione è affidata ad una apposita amministrazione (della difesa), che si articola in un apparato dinamico (amministrazione funzionale ed operativa) costituito dalle forze destinate all'impiego.

Il perseguimento istituzionale di detto compito, fondamentale, dà ragione della esclusione delle predette Armi dal complesso «Forze di polizia» e giustifica, al tempo stesso, la richiesta di intervento delle armi stesse da parte del prefetto per finalità di polizia (art. 19, sesto comma, t.u. lc. prov. 3 marzo 1934, n. 383). Però, questa autorità non ne dispone direttamente, ma, come si è detto, può sollecitare soltanto l'autorità militare, la quale provvede all'impiego delle forze stesse, sotto la propria responsabilità.

Come è facile rilevare, si tratta di situazioni del tutto differenziate rispetto alle attività proprie delle Forze di polizia, e, come tali, non comparabili. E questa Corte ha costantemente escluso che possa censurarsi, in base all'art. 3 della Costituzione, il trattamento differenziato di situazioni diverse.

Ciò non esclude che il legislatore debba valutare attentamente gli equilibri retributivi tra gli ufficiali di tutte le Armi. In tal senso, peraltro, il Parlamento risulta già orientato, come si evince dall'emanazione della legge 14 novembre 1987, n. 468, che, in sede di conversione del d.l. 16 settembre 1987, n. 379 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare), ha espressamente previsto «quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze armate di polizia», aumenti retributivi per gli ufficiali che abbiano prestato quindici o venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente, in attesa di una legge organica di riordino della materia «sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 192

*Sentenza 4-12 aprile 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Navi e navigazione - Imbarcazioni «ad uso privato» o «da diporto» - Guida senza patente - Sanzioni - Irragionevole previsione di diverso trattamento sanzionatorio esclusivamente in ragione della qualificazione della imbarcazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.****(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, così come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e della legge 26 aprile 1986, n. 193).****(Cost., art. 3)**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, promossi con sette ordinanze emesse il 19 ottobre 1989 dal Pretore di Venezia, iscritte ai numeri 665, 666, 667, 668, 669, 670 e 671 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.*

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 27 dicembre 1988 il Pretore di Venezia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971 n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), così come modificata dalle leggi 6 marzo 1976 n. 51 e 26 aprile 1986 n. 193, con riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.

Riferiva il Pretore nell'ordinanza che tale Holtkamp Hendricus era stato sorpreso dai carabinieri il 12 maggio 1988 nel Rio della Misericordia in Venezia, alla guida di un motoscafo da diporto, immatricolato YM 49-61, munito di motore fuoribordo da 50 HP senza essere in possesso di patente di abilitazione alla guida. L'infrazione, à sensi del citato art. 39, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1 milione a 2 milioni. Tale sanzione — ad avviso del Pretore — violerebbe il principio di uguaglianza se messa a confronto con la mite pena dell'ammenda da lire 4 mila a lire 40 mila (peraltro oggi depenalizzata) prevista a carico di chi conduce, senza abilitazione alla guida, motoscafi od imbarcazioni con motore entro o fuoribordo, destinati a navigare in servizio privato, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, e 20, primo comma, del regio decreto legge 9 maggio 1932, n. 813 (Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore).

Rileva, a tale proposito, l'ordinanza che, à sensi del terzo comma del citato art. 1, deve intendersi per uso privato qualsiasi uso dal quale esuli il fine di speculazione, così come «è navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro» (art. 1, secondo comma della legge 11 febbraio 1971 n. 50).

E poichè — soggiungeva l'ordinanza — la qualificazione di motoscafo o imbarcazione «ad uso privato» oppure «da diporto» dipende esclusivamente dall'iscrizione nell'uno o nell'altro registro, rimessa alla libera scelta del privato interessato, il trattamento sanzionatorio così diverso sarebbe privo di qualsiasi razionale giustificazione.

Nelle more del giudizio costituzionale entrava, però, in vigore la legge 5 maggio 1989, n. 171 (Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971 n. 50, 6 marzo 1976 n. 51 e 26 aprile 1986 n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto) che all'art. 10 disponeva l'equiparazione dei motoscafi ad uso privato (di cui al regio decreto legge 9 maggio 1932 n. 812, convertito dalla legge 20 dicembre 1932 n. 1884) alle unità da diporto, ai fini dell'abilitazione al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative. A seguito di ciò, questa Corte, con ordinanza n.433 del 18 luglio 1989, restituiva gli atti al Pretore di Venezia affinché avesse a verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione conservasse ancora rilevanza.

2. — Con ordinanza 19 ottobre 1989 (n. 665 registro ordinanze 1989) il Pretore risolveva la questione, ritenendo che non solo essa non avesse perduto la rilevanza posseduta prima della modifica legislativa, ma che, anzi, proprio la disposta equiparazione avesse messo in evidenza l'assurdità del diverso regime sanzionatorio.

Ad avviso del Pretore, infatti, l'equiparazione delle abilitazioni, prevista dalla nuova normativa fra le unità ad uso privato e quelle da diporto, non comporterebbe alcuna modifica nei rispettivi regimi sanzionatori, ma soltanto il diritto di chi è abilitato a condurre motoscafi ad uso privato di comandare anche unità da diporto senza necessità di munirsi di altra abilitazione. Nessun riferimento vi è nella legge alle sanzioni, che rimarrebbero, pertanto, immutate secondo le rispettive fattispecie di guida abusiva: anche perché la legge non le abroga né esplicitamente né implicitamente. Non vi sarebbe, infatti, secondo il Pretore, incompatibilità fra vecchie e nuova disposizione, né si verificherebbe l'altra alternativa ipotesi, prevista dall'art. 15 delle preleggi, secondo cui la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, giacché invece la legge recente integra una serie di specifiche modifiche della precedente.

Ma quand'anche — soggiunge il Pretore — si dovesse ritenere abrogata la disciplina sanzionatoria differenziata, non potendosi ritenere applicabile il regime sanzionatorio più favorevole perché la legge non consente una siffatta interpretazione, l'applicazione della normativa penale anche alle ipotesi previste dal regio decreto legge n. 83 del 1932 incontrerebbe comunque un limite d'irretroattività nell'art. 2, primo comma, codice penale.

E allora la questione conserverebbe egualmente rilevanza, in quanto, fino all'entrata in vigore della nuova legge, il regime sanzionatorio permaneva irragionevolmente differenziato.

3. — Con altre sei ordinanze di pari data (dal n. 666 al n. 671 registro ordinanze 1989), il Pretore di Venezia sollevava identica questione nei processi penali a carico rispettivamente di Zanon Bruno, Zecchini Alberto, Betteo Redenzio, Beltrame Roberto e Cecchetto Francesco.

Le questioni erano riferite allo stesso parametro e sostenute dalle medesime argomentazioni.

4. — Interveniva in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura non sarebbe esatto che non sia possibile distinguere la destinazione delle imbarcazioni a semplice uso privato da quelle da diporto, vale a dire specificamente destinate ad attività sportive o ricreative, anche se si riconosce qualche difficoltà nell'accertamento dell'effettiva destinazione nei casi concreti, a causa del fine comune dal quale esula il lucro o la speculazione.

In realtà, ad avviso dell'Avvocatura — che si richiama a dottrina e giurisprudenza — il concetto di «uso privato» è tradizionalmente riferito ai motoscafi adibiti ai traffici portuali, ai servizi dei cantieri navali, dei bacini di carenaggio, o al trasporto privato di persone e merci nell'ambito della laguna veneta o delle acque lacunali.

Da tale generico uso privato, per espressa volontà legislativa, si è differenziato l'uso privato a specifico carattere sportivo e ricreativo, per il quale è stata dettata una particolare e distinta disciplina giuridica attraverso le leggi susseguitesisi dal 1971 al 1986.

Ne deriverebbe, in definitiva, che è la effettiva specifica destinazione a rilevare agli effetti della disciplina sanzionatoria, nel senso che pure ad una nave da pesca o da traffico a fine di lucro, qualora venga adibita a diporto anche occasionale, in ipotesi di indebita assunzione di comando non si applicherebbe la norma penale di cui all'art. 1117 codice navigazione ma soltanto quella espressamente prevista per la navigazione da diporto: e altrettanto avverrebbe nel rapporto generica destinazione privata-destinazione da diporto, indipendentemente dal registro in cui l'unità è iscritta.

Non vi sarebbe, pertanto, alcuna irrazionalità nel diverso trattamento sanzionatorio trattandosi di situazioni diverse.

Considerato in diritto

1. — Poichè tutte le ordinanze sollevano la stessa questione rispetto allo stesso parametro, possono essere riunite per essere decise con unica sentenza.

2. — Secondo il Pretore di Venezia la qualificazione di motoscafo o imbarcazione «ad uso privato» oppure «da diporto» dipenderebbe esclusivamente dalla iscrizione dell'unità nell'uno o nell'altro registro: iscrizione che la legge, peraltro, lascia alla libera disponibilità del proprietario, comune essendo per ambo le specie l'esclusione del fine di lucro. Sulla base di tali premesse il giudice rimettente trova senza razionale giustificazione che diverso sia il trattamento sanzionatorio per chi si ponga alla guida o al comando dell'una o dell'altra imbarcazione senza avere conseguito la prescritta abilitazione.

Mentre, infatti (fino all'intervento della legge 5 maggio 1989 n. 171) la guida senza patente del motoscafo ad uso privato, prima punita con lieve ammenda, risulta addirittura depenalizzata (e, perciò, colpita da semplice sanzione amministrativa), la guida di unità da diporto senza abilitazione comporta alternativamente pena detentiva contravvenzionale o ammenda.

Nè la sopravvenienza della nuova legge n. 171 del 1989, che ha equiparato le due specie agli effetti dell'abilitazione e a quelli fiscali, toglierebbe rilevanza alla sollevata questione, perchè per i fatti precedentemente compiuti resterebbe pur sempre applicabile la norma più favorevole concernente la guida abusiva dei motoscafi «ad uso privato», lasciando così immutato il discrimine irrazionale del regime sanzionatorio fra le due sostanzialmente identiche situazioni: anche il diporto essendo sempre un «uso privato» dell'imbarcazione.

Diverso è, invece, l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato che, affidandosi a recente dottrina ma a molto meno recente giurisprudenza, ritiene che il diporto sia un settore specifico dell'uso privato, per il quale il legislatore ha elaborato particolare disciplina normativa proprio in vista della sua peculiarità, sicchè a caratteri diversi delle singole attività nautiche corrisponde trattamento ragionevolmente differenziato. Secondo l'Avvocatura, nonostante qualche difficoltà nell'accertamento concreto, ciò che conta ai fini della sanzione è l'effettiva destinazione d'uso dell'unità in quel certo particolare caso, e non l'iscrizione nell'uno o nell'altro registro.

Infondata, quindi, sarebbe la sollevata questione.

3. Nè l'una nè l'altra contrapposta tesi è convincente, nè trova nella legge adeguato supporto.

Non è esatto, intanto, che alcuna differenza obbiettiva non esista fra le imbarcazioni delle due specie, si da giustificare l'iscrizione in distinti registri. Il regio decreto legge 9 maggio 1932 n. 813, definisce «motoscafo» all'art. 1, primo comma, «ogni imbarcazione di stazza lorda uguale od inferiore a 25 tonnellate, provvista di motore a scoppio od a combustione interna»; e nel secondo comma dichiara soggetti alle norme del decreto «i motoscafi e le imbarcazioni, con motore entro o fuori bordo, destinati a navigare per uso privato», escludendone soltanto le imbarcazioni per motori a scoppio fuori bordo di cilindrata non superiore a 500 cc., oppure di potenza non superiore ad 11 HP qualora si tratti di altri motori.

Diversamente, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1971 n. 50 definisce «imbarcazione da diporto» ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto, e di stazza lorda fino a 50 tonnellate. Restano escluse dalla disciplina soltanto le piccole unità, definite «natanti», esenti da ogni obbligo di iscrizione nei registri.

Ne consegue che mai una unità da diporto a vela, anche se munita di motore ausiliario, potrebbe essere iscritta nel registro dei motoscafi ad uso privato: e nemmeno l'imbarcazione a solo motore, se di stazza superiore a 25 tonnellate.

Inoltre, mentre nelle unità da diporto è prevista dalla legge anche la categoria delle «navi» quando la stazza lorda superi le 50 tonnellate, altrettanto non è per i motoscafi ad uso privato che — secondo la legge del 1932 — non potevano — come detto — superare le 25 tonnellate.

Soltanto limitatamente alle imbarcazioni a solo motore, che non superino le 25 tonnellate di stazza, potrebbe perciò teoricamente sussistere un'alternativa fra i due registri, per la quale rilevarebbe o la destinazione concreta al semplice uso privato, oppure la destinazione all'uso da «diporto».

A tale proposito, deve riconoscersi che il tradizionale concetto di «motoscafo ad uso privato», richiamato dall'Avvocatura dello Stato, trova fondamento proprio nelle situazioni da cui storicamente trasse origine la legge del 1932.

In realtà è vero che nei primissimi anni '30 (la legge è del maggio 1932) la destinazione ad uso privato delle imbarcazioni a motore era limitata ai traffici portuali, ai servizi dei cantieri navali e dei bacini di carenaggio, o al

trasporto privato di persone e di merci nell'ambito della laguna veneta o delle acque lacunali: più raramente nelle acque marittime. Inoltre, benchè la prima guerra mondiale avesse sviluppato gli studi per la costruzione dei famosi MAS, la relativamente pionieristica tecnologia dell'epoca produceva mezzi di non grande velocità (salvo i prototipi sportivi) e di scarsa diffusione, atteso il loro costo soprattutto in relazione alla poca clientela disponibile: talchè non furono mai costruiti in serie proprio per la scarsa richiesta.

Si spiega allora come la poca diffusione e la ridotta pericolosità delle imbarcazioni consentissero la previsione di un'abilitazione alla guida di un unico tipo, che permetteva la circolazione in acque interne, o in acque marittime, a seconda del soggetto pubblico che la rilasciava: rispettivamente, capitaneria di porto o ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art.16, terzo comma, legge n. 813 del 1932).

Ma col trascorrere degli anni la tecnologia si andava affinando, e particolarmente si andavano evolvendo e specializzando le costruzioni nautiche destinate alle attività sportive e ricreative, anche a vela: le quali assumevano spesso stazzamenti notevoli ed elevate velocità, percorrendo acque marittime anche di altura. A quel punto, parve necessario al legislatore emanare una specifica disciplina organica per le imbarcazioni da diporto, sia a vela che a motore, che si concretò nella legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni.

Si ebbero così tre distinte specie di unità da diporto, e cioè: 1) le navi, a vela o a motore, con stazza lorda superiore a 50 tonnellate; 2) le imbarcazioni, a vela o a motore, di stazza lorda fino a 50 tonnellate; 3) i natanti: vale a dire piccole unità a remi, oppure di lunghezza non superiore a sei metri, di stazza non superiore a tre tonnellate, e con motore eventuale di potenza non superiore a 25 cavalli (artt.1 e 13).

Le specie di cui alla terza categoria furono escluse dalla iscrizione in registri ed esentate da abilitazione alla guida; esse possono in genere navigare entro sei miglia dalla costa, salvo i più piccoli (jole, pattini, mosconi, scooters acquatici etc. ...) che non possono superare il miglio (art.13).

Le altre due categorie, invece, non solo furono assoggettate ad iscrizione in registri distinti, ma per esse la legge ha previsto ben cinque diverse abilitazioni al comando (art. 20): due sono riservate alle imbarcazioni a vela (con o senza motore ausiliario) per la navigazione entro sei miglia dalla costa, oppure senza alcun limite; altre due riguardano, invece, le imbarcazioni soltanto a motore di potenza superiore a 25 cavalli, a seconda che siano abilitate a navigare entro od oltre le sei miglia dalla costa; vi è infine l'abilitazione al comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni a vela.

4. — Sembra evidente a questo punto che la divaricazione verificatasi nel corso degli anni fra lo specifico uso privato per il diporto e quello tradizionale dei motoscafi in semplice uso privato aveva trovato nella normativa del 1971 una significativa conferma. Anche se, infatti, la tecnologia costruttiva, meccanica e motoristica delle industrie motoscafistiche aveva a sua volta subito notevoli evoluzioni, per lungo tempo, tuttavia, il divario normativo ebbe a trovare rispondenza in una ben diversa situazione tecnica e di concreto impiego delle due specie d'imbarcazione, essendo di gran lunga più vasta la richiesta delle imbarcazioni da diporto, e molto più modesto l'impiego dei motoscafi nel tradizionale uso privato di cui s'è detto.

A parte la già vista inesattezza, almeno per alcune unità, dell'asserita possibilità di iscriverle indifferentemente, *ad libitum* dell'interessato, nell'uno o nell'altro registro, fra le due specie esisteva la possibilità di notevoli differenze di stazza e di potenza motoristica, cui ovviamente non potevano non corrispondere differenze di accorgimenti costruttivi. Lo stesso impiego si differenziava non soltanto sul piano dell'uso tradizionale, come rilevato dall'Avvocatura, ma anche nella destinazione sul piano normativo, visto che il motoscafo ad uso privato non poteva essere impiegato in competizioni sportive (art.1 legge n. 50 del 1971).

Esistevano, dunque, fino al 1989, rigorosi divieti per taluni impieghi, che configuravano, per i motoscafi ad uso privato, una particolare situazione di fatto e di diritto ben diversa da quella più varia e più ampia delle imbarcazioni da diporto: sicchè per nulla irrazionale appariva la differente disciplina sanzionatoria che, tenendo conto di tali differenze, comminava per la guida abusiva dei motoscafi in semplice servizio privato una pena pecuniaria contravvenzionale e, da ultimo, una mera sanzione amministrativa, mentre puniva alternativamente anche con l'arresto, e comunque con più grave ammenda, la guida, senza patente di abilitazione, delle unità da diporto. E si noti che l'ampio spazio di discrezionalità consentito al giudice fra minimi e massimi delle due specie alternative di pena consente la graduazione alla diversa gravità dell'abuso, dalla guida di un'imbarcazione a vela abilitata a navigare entro le sei miglia dalla costa fino al comando senza patente di una nave da diporto.

La questione, pertanto, sollevata dal Pretore di Venezia non ha fondamento.

Nè è esatto che la modifica intervenuta nel 1989 abbia messo in ancora maggiore evidenza la pretesa illegittimità costituzionale della precedente situazione.

È ben vero, infatti, che, a un certo punto, si è avuto un tale sviluppo tecnologico anche nella motoscafistica a tradizionale uso privato, sia per il crescere delle stazze, sia per l'aumentata potenza dei motori, sia per le sofisticazioni meccaniche ed elettroniche, il tutto dovuto ad un notevole aumento della domanda, da consentire in realtà al privato un uso promiscuo del mezzo anche per impieghi da diporto di altura, con l'unico limite che la licenza del motoscafo fosse stata rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione (art.16, terzo comma, legge n. 813 del 1932).

Ed è proprio perchè il legislatore si è reso conto della possibilità di un uso fraudolento di questi mezzi, tanto sul piano fiscale quanto su quello delle sanzioni in caso di guida abusiva, che alla fine si è risolto ad assorbire totalmente la disciplina fiscale e sanzionatoria dei motoscafi ad uso privato in quella per le imbarcazioni da diporto.

Non è esatto, perciò, che l'art. 10 della legge 5 maggio 1989 n.171 si sia limitato — come scrive il pretore nell'ordinanza — «ad equiparare le abilitazioni al comando previste rispettivamente per le unità ad uso privato e per le unità da diporto, senza minimamente modificare il regime sanzionatorio relativo all'abusiva condotta dei due tipi di unità». Si tratta di un'interpretazione che contraddice sia la lettera che lo spirito della norma, in quanto fa credere che il legislatore abbia inteso attribuire vicendevole valore giuridico alle due specie di abilitazione, consentendo indifferentemente la guida dell'una o dell'altra specie con l'una o l'altra delle abilitazioni, e per di più tenendo ferme le rispettive ben diverse conseguenze sanzionatorie in caso di guida abusiva.

Al contrario, l'art. 10 citato recita testualmente che «I motoscafi ad uso privato, di cui al regio decreto legge 9 maggio 1932 n. 813 ..., sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle unità da diporto». Il che chiaramente significa che l'equiparazione non riguarda le patenti fra di loro ma bensì i motoscafi della legge del '32 alle imbarcazioni da diporto per tutto ciò che riguarda il regime delle patenti di abilitazione alla guida e quello fiscale. In altri termini, è proprio tutta la normativa concernente l'abilitazione alla guida dei motoscafi in uso privato (e il relativo regime fiscale) che viene a cessare con la legge del 1989, giacchè queste imbarcazioni vengono assoggettate interamente, per tale riguardo, alla disciplina delle imbarcazioni da diporto. Si avranno così, anche per i motoscafi, abilitazioni alla guida entro le sei miglia dalla costa oppure senza limiti, così come occorreranno vere e proprie abilitazioni al comando quando la stazza lorda superi le 50 tonnellate (combinato disposto degli artt.1, quarto comma, primo inciso, e 20, secondo comma, della legge n. 50 del 1971).

Ed è appena il caso di rilevare che la violazione della disciplina, ora applicabile anche ai motoscafi, non può che comportare le stesse conseguenze sanzionatorie già per essa previste dalla legge.

Ebbene tutto questo comprova che ogni possibile sperequazione fra le due situazioni che di fatto si fosse verificata negli anni intercorrenti fra il 1971 e il 1989 era semmai a tutto favore di coloro che guidavano abusivamente motoscafi destinati al servizio privato tradizionale; soprattutto negli anni vicini al 1989, quando il progresso tecnologico dell'industria motoscafistica aveva già raggiunto quel livello che equiparava di fatto le due specie di unità già prima del riconoscimento giuridico contenuto nella nuova legge. Non è per nulla irrazionale, pertanto, che non sia sottoposta alla più mite disciplina della mera sanzione amministrativa anche la ben più grave violazione della guida senza abilitazione di unità da diporto, quali sono quelle descritte nell'art. 20 della legge n. 50 del 1971 e successive modificazioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), così come modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986 n. 193, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia con le ordinanze numeri 665, 666, 667, 668, 669, 670 e 671 del 1989, tutte datate 19 ottobre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 193

Sentenza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti statali - Servizi suscettibili di riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita - Asserita inclusione di servizi per i quali il legislatore delegante aveva escluso la riscattabilità - Conseguente eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 15, primo comma, e 56).

(Cost., art. 76)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCAFORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata sul ricorso proposto da Materi Filippo contro l'E.N.P.A.S. ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

La questione si è posta a seguito del ricorso proposto dal dott. Filippo Materi, già dipendente del Ministero dei trasporti e in quiescenza dall'1 febbraio 1986, contro l'E.N.P.A.S., che in osservanza dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, aveva ritenuto non riscattabile il servizio prestato dal ricorrente dal 9 dicembre 1946 al 31 agosto 1968 alle dipendenze del soppresso Ente Autotrasporto Merci, in quanto per lo stesso gli era già stata liquidata analoga indennità previdenziale.

Ad avviso del giudice *a quo*, il menzionato art. 2 deve ritenersi implicitamente abrogato dagli impugnati artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. n. 1032 del 1973.

L'art. 15 prevede infatti che «i servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto» per la liquidazione dell'indennità di buonuscita. A sua volta il successivo art. 56 sancisce l'abrogazione delle «norme incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico».

Facendo cadere la condizione negativa posta dall'art. 2, il legislatore delegato avrebbe però violato l'art. 76 della Costituzione.

Con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (avente ad oggetto modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249) il Governo era stato infatti delegato «a provvedere alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando, ove d'uopo, alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme e sempre con i criteri indicati nel comma precedente»: cioè quelli della «semplificazione» e dello «snellimento delle procedure....».

In definitiva, conclude il giudice rimettente, l'art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ha apportato modifiche di carattere sostanziale al precedente regime normativo concernente i servizi riscattabili, laddove il legislatore delegante aveva consentito le sole necessarie modifiche attinenti agli aspetti procedurali della materia.

È quindi rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non escludono, alla stregua di quanto disposto dall'abrogato art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la possibilità per il dipendente statale di riscattare, ai fini dell'indennità di buonuscita, i servizi pregressi per i quali sia stata liquidata analoga indennità previdenziale, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega con riferimento all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

2. — L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, del 10 gennaio 1990.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che conclude per l'infondatezza della questione.

Le norme denunciate — osserva l'Avvocatura — non hanno modificato nella sostanza l'art. 2 della legge n. 1368 del 1965, perché hanno semplicemente ommesso di esplicitare il principio di carattere generale, secondo cui un periodo di servizio può essere utilizzato una volta sola ai fini del trattamento di previdenza: le norme denunciate, cioè, non consentono affatto che un periodo, già considerato ai fini previdenziali (con la fruizione della relativa indennità) possa una seconda volta, e cioè ai fini della buonuscita E.N.P.A.S., essere utilizzato per effetto del riscatto. Il silenzio della norma sul punto lascia operante il consolidato principio, secondo cui il servizio prestato nella pubblica amministrazione — sia esso effettivo o riscattato — può concorrere per una sola volta alla costituzione della base pensionabile e dell'indennità di buonuscita (principio ben noto e costantemente seguito dagli organi amministrativi). Sicché può ritenersi che gli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. n. 1032 del 1973, semplificando anche nella forma la disciplina riguardante l'istituto del riscatto ai fini previdenziali, abbiano convenientemente assolto il compito di snellirne la relativa procedura, giusta quanto previsto dalla legge di delega.

Considerato in diritto

1. — L'art. 15, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, consente di riscattare per la buonuscita i servizi statali non compresi nel precedente art. 14, nonché i servizi non statali e i periodi di tempo, di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato. A sua volta, l'art. 56 dello stesso d.P.R. dichiara abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel testo unico.

Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, il combinato disposto dei due articoli menzionati comporta l'abrogazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, il quale limita la riscattabilità per la buonuscita dei servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali, ai servizi per i quali non sia stata già liquidata analoga indennità previdenziale.

Sotto questo aspetto, il decreto legislativo considerato si porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Il legislatore delegato avrebbe infatti apportato modifiche di carattere sostanziale al precedente regime normativo concernente i servizi riscattabili, mentre la legge di delegazione avrebbe consentito soltanto modifiche attinenti agli aspetti procedurali della disciplina.

2. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata si fonda dunque sull'effetto abrogativo che gli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. n. 1032 del 1973 eserciterebbero nei confronti dell'art. 2 della legge n. 1368 del 1965. Sarebbe infatti la modifica normativa conseguente all'abrogazione a rendere il decreto delegato eccedente rispetto alla delega.

Senonché l'incompatibilità dell'art. 2 della legge n. 1368 del 1965 con il primo comma dell'art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973 non è così evidente, né così certa, come l'ordinanza di rimessione sostiene, limitandosi a porre a raffronto il contenuto letterale delle due norme e traendone in modo apodittico la conseguenza abrogativa.

All'opposto, anche alla stregua dell'orientamento del Consiglio di Stato in sede consultiva, è dato per certo proprio il contrario, e cioè che, pur dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 1032 del 1973, l'art. 2 della legge n. 1368 del 1965 è tuttora in vigore; quindi, i servizi già ricordati in tanto sono riscattabili, agli effetti della liquidazione da parte dell'E.N.P.A.S. dell'indennità di buonuscita, in quanto non sia stata già corrisposta dall'ente di provenienza del dipendente analoga indennità previdenziale.

Del resto, risulta sufficientemente chiaro che con il primo comma del menzionato art. 15, ed anche con il successivo secondo comma, il legislatore delegato ha provveduto soltanto a stabilire quali siano i servizi suscettibili di riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Rispetto ad una tale enunciazione, potrebbero considerarsi contrastanti eventuali previsioni che escludessero dalla riscattabilità una o più categorie di servizi, mentre opera ad un livello diverso la norma che, con riferimento a tutti i servizi considerati, impedisce il cumulo delle indennità previdenziali di fine rapporto.

Qualunque valutazione voglia darsi di tale regola — che risulta peraltro ragionevole e conforme al principio per cui la medesima prestazione lavorativa, come non può dar luogo ad una pluralità di rapporti retributivi, così non può dar luogo ad una pluralità di rapporti previdenziali — è evidente che si tratta di regola la cui asserita incompatibilità con il più volte menzionato art. 15 non appare sorretta dagli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione.

Alla stregua della esposta interpretazione della norma censurata, non sussiste il denunciato contrasto con la legge di delegazione e deve essere quindi esclusa la violazione dell'art. 76 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0444

N. 194

Sentenza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Blocco delle assunzioni - Deroga - Operatività - Limiti - Ritenuta riferibilità (della deroga) alle sole ipotesi di procedure di concorso in via di espletamento al 1° gennaio 1989 - Irragionevole esclusione dei lavoratori dichiarati idonei ai concorsi precedenti - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 1, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in relazione all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 («Disposizioni in materia di pubblico impiego»), promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1989 dal T.A.R. per la Lombardia - Sez. staccata di Brescia sul ricorso proposto da Pitossi Giovanna ed altra contro il Comitato Regionale di Controllo - Regione Lombardia ed altro, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Giovanna Pitossi e Paola Duina per l'annullamento del provvedimento n. 37920 del 4 aprile 1989, con cui il Comitato regionale di controllo ha invalidato la nomina in ruolo delle ricorrenti (con la qualifica di operatrici tecniche addette alla lavanderia) disposta dal Commissario straordinario degli Spedali Civici di Brescia (deliberazione n. 503 del 28 febbraio 1989), il T.A.R. della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 28 luglio 1989, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, «nella parte in cui non salvaguarda la posizione dei concorrenti dichiarati idonei in procedure concorsuali la cui graduatoria sia risultata in corso di validità, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla data in cui ha assunto effetto la predetta legge n. 554 del 1988».

Dopo questa data (1° gennaio 1989) i posti vacanti delle pubbliche amministrazioni, fra cui le unità sanitarie locali, per i quali non sia richiesto un titolo superiore a quello della scuola d'obbligo, devono essere coperti prioritariamente con assunzioni selezionate tra gli iscritti alle liste di collocamento e in quelle di mobilità. Eccezionalmente è consentito l'espletamento dei concorsi banditi anteriormente alla data suddetta, qualora le prove siano già cominciate.

Ad avviso del giudice remittente, la limitazione della deroga a coloro che saranno dichiarati idonei nei concorsi in via di espletamento al 1° gennaio 1989, restando esclusi i lavoratori dichiarati idonei in concorsi precedenti per i quali non sia ancora scaduto il biennio di validità delle relative graduatorie ai sensi dell'art. 9 della legge n. 207 del 1985, comporta una irragionevole discriminazione che offende il principio di eguaglianza e pregiudica il buon andamento dell'amministrazione, imponendo il ricorso a nuove procedure di selezione pur in presenza di soggetti la cui idoneità all'assunzione è già stata accertata.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione «sia dichiarata, per quanto di ragione, inammissibile o, comunque, infondata».

In relazione all'art. 3 Cost., l'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata, nel consentire (a discrezione dell'Amministrazione) l'espletamento dei concorsi già pervenuti ad un certo stadio della procedura, avrebbe riguardo «a quelle situazioni nelle quali all'emanazione stessa del bando fosse sottesa l'impossibilità di attingere fra gli idonei di precedenti graduatorie concorsuali il personale occorrente a coprire i posti di ruolo resisi successivamente vacanti». Quanto all'art. 97 Cost., rileva che, alla luce della motivazione della sentenza n. 407 del 1989 di questa Corte, rispetto all'interesse alla più sollecita soddisfazione delle esigenze di organico nel particolare settore di cui è causa deve ritenersi preminente «l'interesse nazionale a una più efficiente organizzazione dell'Amministrazione unitariamente considerata nel suo complesso».

Considerato in diritto

1. — La deroga al cosiddetto blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, ammessa in via transitoria dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, per i posti per i quali non è richiesto un titolo superiore a quello della scuola d'obbligo, è interpretata dal T.A.R. della Lombardia - Sezione staccata di Brescia in senso strettamente letterale, e quindi riferita alla sola ipotesi di procedure di concorso *in itinere* alla data di entrata in vigore della legge. Così interpretata, la disposizione viene denunciata per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto esclude irragionevolmente dall'ambito di applicazione della deroga i lavoratori dichiarati idonei in concorsi già espletati alla data suddetta e per i quali non sia scaduto il termine biennale di validità delle relative graduatorie previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

2. — La questione non è fondata nei sensi appresso indicati.

Il postulato della ragionevolezza del legislatore impone di escludere l'interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo a una norma assurda o irragionevole, fino a quando non sia stata accuratamente esplorata, con esito negativo, la possibilità di altri significati compatibili sia col tenore del testo sia col principio dell'art. 3 della Costituzione. L'interpretazione della disposizione sotto esame può essere ricondotta a un risultato coerente con entrambe le compatibilità mediante l'argomento *a fortiori*: la deroga consentita in favore dei partecipanti a concorsi in via di espletamento al 1° gennaio 1989, per i quali l'accertamento di idoneità è, a questa data, puramente eventuale, a maggior ragione deve essere accordata ai lavoratori dichiarati idonei in concorsi precedenti già conclusi, per i quali il termine di validità delle relative graduatorie non sia, alla medesima data, ancora scaduto.

La possibilità dell'interpretazione estensiva è negata dal giudice *a quo* in primo luogo sul riflesso che l'art. 1, settimo comma, della legge n. 554 del 1988 avrebbe implicitamente abrogato la disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 4-*quinquies*, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, e quindi anche l'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207 del 1985, che conserva validità per un biennio alle «graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge». L'argomento è viziato da petizione di principio perchè presuppone quel che dovrebbe dimostrare, cioè appunto la cogenza dell'interpretazione restrittiva della disposizione di cui si controverte. La valutazione di questa come norma implicitamente abrogativa delle graduatorie in corso di validità al 31 dicembre 1988 cade una volta ammessa l'interpretazione estensiva in base allo schema argomentativo sopra applicato.

3. — A siffatta interpretazione osterebbe peraltro, secondo il giudice remittente, anche la *ratio* della norma, ispirata al criterio della residualità delle assunzioni rispetto alle operazioni di mobilità, e quindi, per i posti di cui trattasi, della prevalenza delle procedure previste dall'art. 16 della legge n. 56 del 1987 sulla procedura di assunzione mediante concorso, di guisa che la disciplina transitoria dovrebbe essere contenuta nei limiti «dell'ipotesi, tassativamente individuata, dei concorsi già banditi al 1° gennaio 1989 e per i quali siano già iniziate le prove».

Va osservato in contrario che, ai fini della questione in esame, deve essere considerata non tanto la *ratio* della norma di principio, quanto la *ratio* della norma transitoria di deroga, ispirata a criteri di equità e insieme di buona amministrazione, non essendo nè giusto, nè opportuno avviare nuove procedure di selezione di lavoratori idonei a coprire i posti vacanti quando sono disponibili lavoratori la cui idoneità è accertata mediante procedure concorsuali già espletate o in via di espletamento. Questa *ratio* conduce a considerare l'ipotesi indicata dalla disposizione denunciata come aggiuntiva rispetto all'ipotesi — che si prospetta logicamente per prima senza bisogno di esplicita previsione — della disponibilità di lavoratori inclusi in graduatorie concorsuali già definite e ancora in corso di validità.

Tale conclusione, raggiunta sul piano dell'interpretazione logica, è confermata, sul piano dell'interpretazione genetica della norma, dall'esame dei lavori preparatori della legge n. 554. L'art. 1, quinto comma, del disegno di legge n. 3204, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 30 settembre 1988, disponeva: «Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito entro il 31 dicembre 1988». La disposizione corrispondente del testo approvato (art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554) evidentemente ha dato per scontata questa ipotesi di deroga, preoccupandosi piuttosto di aggiungere l'ipotesi di graduatorie formate dopo il 31 dicembre 1988 a conclusione di concorsi dei quali fossero anteriori a tale data non solo il bando, ma anche l'inizio delle prove dei candidati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 («Disposizioni in materia di pubblico impiego»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 195

*Ordinanza 4-12 aprile 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ambiente - Danno ambientale di contenuto paesaggistico - Regione - Diritto al risarcimento del danno - Relativa azione civile - Mancata previsione - Riconoscimento allo Stato e agli enti territoriali parti lese per i beni siti in essi - Manifesta infondatezza.****(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, primo e terzo comma).****(Cost., artt. 5, 9, 24 e 117)****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1989 dal Pretore di Vallo della Lucania nei procedimenti penali riuniti a carico di Di Feo Carlo ed altri, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Vallo della Lucania, nel processo penale a carico di Di Feo Carlo ed altri, con ordinanza del 1° luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nella parte in cui, anche in materia di danno ambientale di contenuto paesaggistico, non attribuisce alla Regione il diritto al risarcimento del danno e la relativa azione civile;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli artt. 5, primo comma, della Costituzione (riconoscimento delle autonomie locali), 9, secondo comma, della Costituzione (tutela del paesaggio), 24, primo comma, della Costituzione (tutela giudiziaria) e 117 della Costituzione (competenza regionale);

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la non fondatezza della questione;

Considerato che, a parte il rilievo secondo cui l'ambiente, pur essendo un bene immateriale unitario, ha varie componenti, ciascuna delle quali può costituire, anche isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela (come per esempio il paesaggio), la norma dispone che il risarcimento del danno c.d. ambientale spetta allo Stato ma che la relativa azione, anche se esercitata in sede penale, è promossa non solo dallo Stato ma anche dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, e quindi anche dalla Regione per i beni siti in essa;

che, pertanto, la Regione può costituirsi parte civile nel processo penale contro gli autori del fatto produttivo del danno ambientale di beni siti in territorio regionale per esercitare in quella sede la relativa azione di risarcimento;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), in riferimento agli artt. 5, 9, 24 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Vallo della Lucania con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0446

N. 196

Sentenza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Finita locazione - Provvedimenti di rilascio - Cessazione del meccanismo di graduazione - Collegamento alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984 - *Jus superveniens*: d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26; d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551 e rispettive leggi di conversione 8 aprile 1988, n. 108 e 21 febbraio 1989, n. 61 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637). (Cost., art. 3)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 luglio 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Guendalini Decimo e la s.r.l. EDAM, iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra De Luigi Costa Elisa e Premoli Gianstefano ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con due identiche ordinanze del 9 luglio 1988 e del 16 gennaio 1989, emesse nel corso di procedimenti di nuova fissazione dei provvedimenti di rilascio di abitazione per finita locazione, il Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui collega la cessazione del meccanismo di graduazione previsto per l'esecuzione degli sfratti dalla legge n. 94 del 1982, alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984;

che il giudice *a quo* osserva come, per effetto della denunciata normativa, l'esecuzione venga rinviata soltanto per i contratti scaduti da più anni e non per quelli conclusi più di recente, di modo che fattispecie asseritamente identiche, in quanto caratterizzate dall'esecutività definitiva, vengono diversamente disciplinate in base all'unico elemento della più o meno remota scadenza;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilità della questione rispettivamente in ragione della non identità delle situazioni poste a confronto e della sopravvenuta normativa;

Considerato che le questioni, per la loro identità, vanno trattate congiuntamente;

che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per i Comuni ad alta tensione abitativa e, segnatamente, per quello di Milano, è stata sospesa in virtù del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 e, successivamente, per effetto del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61;

che, pertanto, s'impone la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 197

*Ordinanza 4-12 aprile 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Uffici finanziari - Mancato funzionamento - Proroga dei termini per la presentazione dei ricorsi scadenti durante il predetto periodo - Termini scadenti successivamente al mancato funzionamento degli uffici - Esclusione - Questione già decisa (ordinanza n. 650/1988) - Discrezionalità legislativa - Eterogeneità delle situazioni a raffronto - Manifesta infondatezza.****(Legge 25 ottobre 1985, n. 592, art. 1).****(Cost., artt. 3 e 24)****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Rieti sul ricorso proposto da Pitoni Adolfo ed altra contro l'Ufficio del Registro di Rieti, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio per un accertamento di valore relativo all'imposta di registro, la Commissione tributaria di secondo grado di Rieti, dovendo decidere in ordine alla tempestività del ricorso introduttivo, con ordinanza in data 3 dicembre 1988, ha sollevato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, disponendo la proroga di soli termini che scadono durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, non considera in alcun modo quei termini che, pur scadendo successivamente, comunque decorrono nell'anzidetto periodo;

che tale omissione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nella regolamentazione di situazioni sostanzialmente identiche e connesse all'esercizio del medesimo diritto, con ulteriore lesione del principio di cui all'art. 24 della Costituzione;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo, in via preliminare, l'irrilevanza della questione e, nel merito, la manifesta infondatezza della stessa;

Considerato che la questione appare rilevante in quanto, come evidenziato nell'ordinanza di rimessione, dalla sua definizione dipende la decisione in ordine alla ritualità del ricorso introduttivo;

che, per quanto attiene al merito, questa Corte, nell'esaminare una fattispecie legislativa analoga alla presente, ha già ritenuto che «... la scelta discrezionale compiuta dal legislatore, diretta non tanto a sanare tutti gli effetti» che l'evento di carattere eccezionale «può aver prodotto sull'esercizio dei diritti, ma soltanto quegli effetti che, incidendo direttamente sulla scadenza dei termini processuali, possano aver ostacolato in misura più consistente la tutela giurisdizionale, non appare affatto irragionevole» (ord. n. 650 del 1988);

che in tale principio, che va, anche in questo caso, ribadito, è insita l'affermazione, seppur implicita, dell'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto dal giudice *a quo*, non potendosi ritenere che l'impedimento

nell'esercizio del diritto derivante dalla scadenza del termine nel periodo in cui si verifica l'evento straordinario sia assimilabile alla mera difficoltà, che potrebbe derivare dal decorso del termine nello stesso periodo, in quanto, in quest'ultimo caso, l'esercizio del diritto, anche se reso più difficoltoso, non è comunque impedito;

che, infine, anche in relazione all'ipotesi — peraltro inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo* — del termine processuale scadente un solo giorno dopo la cessazione del disservizio, non può che ribadirsi quanto già affermato nell'ordinanza n. 650 del 1988 e cioè che tale evenienza «... costituisce un mero inconveniente inidoneo ad inficiare la ragionevolezza» della valutazione operata dal legislatore «nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti»;

che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rieti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C'0448

N. 198

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti dello Stato - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Domanda - Termine di decadenza - Trattamento pensionistico privilegiato - Momento della definitiva cessazione dal servizio - Esclusione - Semplificazione e snellimento delle procedure - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 151, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 76)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente.

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Giuseppe Palumbi, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 novembre 1988, la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), là dove è fissato il termine di decadenza di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto per la presentazione della domanda di ricongiunzione o riunione di servizi ai fini pensionistici «nella parte in cui non fa salva, per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato la facoltà di richiedere la detta riunione all'atto della definitiva cessazione dal servizio», così come già in precedenza previsto (art. 3 della legge n. 420 del 1938 e art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 758 del 1965);

che la precedente disciplina, secondo il giudice *a quo*, traeva razionalmente causa, ex art. 3 Cost., da una particolare tutela di cui sarebbe stata meritevole, anche per le oggettive caratteristiche del trattamento privilegiato, la categoria dei soggetti considerati; e d'altra parte la decadenza introdotta dalla norma denunciata non troverebbe fondamento, così confliggendo coi precetti dell'art. 76 Cost., nei criteri e nelle finalità enunciate nella legge di delegazione (28 ottobre 1970 n. 775, art. 6).

Considerato che la norma impugnata, nell'introdurre il ricordato termine di decadenza tende ovviamente alla «semplificazione e allo snellimento delle procedure in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa», così come previsto dalla legge di delegazione anche e soprattutto nell'interesse stesso degli aventi titolo alla ricongiunzione, per l'ovvia esigenza di definire sollecitamente e razionalmente le relative posizioni, a ciò provvedendosi non limitando il diritto, bensì con il mero mutamento delle relative modalità temporali; sicchè, in conclusione, nessuna violazione risulta essersi verificata degli invocati parametri costituzionali;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 199

*Ordinanza 4-12 aprile 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Giudice istruttore - Mezzi di prova - Ammissibilità e rilevanza - Relative ordinanze - Reclamo al collegio - Richiamo alla sentenza n. 109/1962, ordinanza n. 11/1964, sentenze nn. 60/1970, 125/1980, 333 e 1104 del 1988 - Difetto di legittimazione del giudice istruttore rimettente - Manifesta inammissibilità.****(C.P.C., art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma).****(Cost., artt. 2, 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 agosto 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Mencaroni Amelia e Villani Francesco ed altra, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;2) ordinanza emessa il 24 agosto 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Lanciotti Fabio Pio ed altri e l'Amministrazione Finanziaria dello Stato - Ministero delle Finanze, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Lanciotti Cesarina ed altre nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona, nel procedimento civile vertente tra Mencaroni Amelia e Bigelli Maria Luisa e Villani Francesco, anziché riferire al Collegio in camera di consiglio in ordine al reclamo proposto dagli appellanti contro l'ordinanza istruttoria da lui emessa, con ordinanza del 24 agosto 1989 (R.O. n. 637 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal giudice istruttore in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza dei mezzi di prova;

che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la natura dilatoria e defatigatoria del detto gravame contrasta con l'esigenza di celerità e speditezza del processo civile voluta dal legislatore e con il buon andamento della amministrazione intesa *latu sensu*, comprensiva cioè anche dell'autorità giudiziaria, e si crea, peraltro, disparità di trattamento con coloro che beneficiano del processo pretorile ovviamente più celere;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

che, con ordinanza di pari data, nei giudizi riuniti di appello vertenti tra Lanciotti Fabio Pio ed altri contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, lo stesso Giudice istruttore ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale;

che anche in questo giudizio si è costituita l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.

Considerato che i due giudizi con i quali si prospetta la stessa questione, per evidenti ragioni di connessione, devono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che, come si è già affermato (sentenza n. 109 del 1962, ordinanza n. 11 del 1964, sentenze n. 60 del 1970, n. 125 del 1980, n. 333 del 1988, n. 1104 del 1988), la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questione di legittimità costituzionale va affermata o negata secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che lo stesso debba applicare per provvedimenti di sua competenza;

che, invece, nel caso in esame, l'applicazione della norma censurata attiene alla competenza del Collegio;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i ricorsi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0450

N. 200

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimenti riguardanti magistrati - Competenza - Possibilità astratta di un loro casuale intervento nell'iter processuale - Spostamento - Mancata previsione - Questione già dichiarata inammissibile (ordinanze nn. 261 e 593 del 1989) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 41-bis introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879).

(Cost., art. 3)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Mattioni Franco ed altri, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Mattioni Franco ed altri, con ordinanza del 28 settembre 1989 (R.O. n. 638 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del codice di procedura penale introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879, nella parte in cui non prevede una apposita fattispecie di spostamento di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati che abbiano la astratta possibilità di intervenire nell'*iter* dello svolgimento del procedimento stesso per essere entrati, successivamente al fatto-reato, a far parte dell'ufficio naturalmente competente in primo o secondo grado, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza della questione:

Considerato che della questione ora sollevata è stata già dichiarata la manifesta inammissibilità (ordinanze nn. 261 e 593 del 1989) e che non sono stati adottati motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione:

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 201

*Ordinanza 4-12 aprile 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia - Abusivismo - Domanda di concessione in sanatoria - Sospensione automatica per un tempo illimitato dell'azione penale - Richiamo alla sentenza n. 370/1988 - Sospensione limitata al tempo necessario all'esaurimento del procedimento realizzato dall'amministrazione attiva - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 423/1989) - Manifesta infondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, primo comma).****(Cost., art. 112)****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Franzini Umberto, iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 1° giugno 1989 (Reg. ord. n. 649/89) ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui è prevista la sospensione automatica per un tempo illimitato dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che il secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47 del 1985 dispone che, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria senza che il sindaco si pronunci, la richiesta s'intende respinta;

che, pertanto, il procedimento amministrativo dinanzi al sindaco può durare al massimo sessanta giorni, trascorsi i quali lo stesso procedimento si esaurisce con provvedimento di diniego per effetto del silenzio-rifiuto;

che, di conseguenza, l'azione penale può essere sospesa al massimo per un periodo di sessanta giorni;

che la sentenza n. 370 del 1988 di questa Corte ha già statuito che l'art. 22, primo comma, della legge n. 47 del 1985 non viola l'art. 112 Cost. proprio perché la sospensione dell'azione penale (non si estende all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato contro il provvedimento di diniego ma) è limitata al tempo necessario all'esaurimento del procedimento realizzato dall'amministrazione attiva in sede di richiesta di concessione in sanatoria;

che, per queste ragioni, identica questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 423 del 1989;

che, di conseguenza, anche la questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0452

N. 202

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef ed Iva - Evasione - Alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Magri Elisabetta, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Caruso Antonio, iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con due ordinanze emesse in data 19 gennaio 1989, il Tribunale di Gorizia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (*rectius*: dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Gorizia con due ordinanze del 19 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 679 e 680 1989).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 203

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati militari - Servizio militare - Rifiuto per motivi di coscienza e mancanza alla chiamata - Sanzione per il delitto di rifiuto - Pena edittale - Modifica operata con la sentenza n. 409/1989 - Censure rivolte a sindacare le statuizioni della Corte - Arbitrario esercizio in forma surrettizia di un sindacato del merito di una decisione costituzionale di accoglimento - Manifesta inammissibilità.****(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma).****(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) così come modificata dalla sent. n. 409/89 della Corte costituzionale in relazione all'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) promossi con tre ordinanze emesse il 16 novembre 1989 dal Tribunale militare di Torino, iscritte ai nn. 2, 3 e 4 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che questa Corte con sentenza n. 409 del 1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, «nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni»;

che la Corte è pervenuta a tale declaratoria avendo accertato la manifesta irrazionalità della sanzione comminata, per il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, dal citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, in relazione alla sanzione prevista per il delitto di mancanza alla chiamata sanzionato dall'art. 151 del codice penale militare di pace;

che, invero, la citata sentenza n. 409/1989 ha rilevato che i comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose ledono, con modalità oggettive analoghe, lo stesso bene giuridico (l'interesse alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare) e che è identico il rimprovero di colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti e che pertanto appariva sproporzionata, arbitraria ed irrazionale la maggior pena comminata dal citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 unicamente in ragione dell'esistenza di motivi di coscienza dedotti a giustificazione del comportamento tenuto;

che, in particolare, la sentenza stessa ha dichiarato che il citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 aveva irrazionalmente contraddetto la valutazione già operata dal legislatore «in via generale e senza tener tipicamente conto dei motivi dell'azione criminosa» con l'art. 151 del codice penale militare di pace;

Ritenuto che con tre ordinanze, d'identico contenuto (Reg. ord. nn. da 2 a 4/1990) emesse il 16 novembre 1989, il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972 n. 772, «come modificato dalla sentenza n. 409/1989 della Corte costituzionale», assumendo che — avendo la detta sentenza erroneamente ritenuto che i delitti di cui al citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 ed all'art. 151 del codice penale militare di pace ledono lo stesso bene giuridico mentre in

realtà sarebbero lesi beni giuridici diversi (semplice interesse alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva, nel caso dell'art. 151 del codice penale militare di pace ed interesse all'effettuazione del servizio di leva globalmente inteso, nel caso dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972) — la norma impugnata contrasterebbe, da un lato, con l'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e con il principio di legalità e tassatività delle pene, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (in quanto la citata sentenza n. 409/1989 avrebbe modificato una norma penale, sostituendosi al legislatore nella scelta tra più soluzioni possibili) e, da un altro lato, contrasterebbe sia con l'art. 27, terzo comma, Cost. (poiché la sanzione ora applicabile all'ipotesi di cui all'art. 8, secondo comma, citato non sarebbe proporzionata al disvalore del fatto illecito) sia con l'art. 3 Cost. (poiché si sarebbe determinata, da una parte, un'irrazionale equiparazione sanzionatoria tra il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e quello di mancanza alla chiamata e, dall'altra, un'ingiustificata disparità di trattamento del predetto delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza rispetto a quelli di rifiuto del servizio militare non armato e di rifiuto del servizio civile sostitutivo di cui al primo comma dell'art. 8 citato ed a quello di disobbedienza di cui all'art. 173 del codice penale militare di pace);

che, nel giudizio introdotto dall'ordinanza di cui al n. 2 del registro ordinanze, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata;

Considerato che, per l'identità delle sollevate questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere contestualmente definiti;

che le censure formulate nelle ordinanze di rimessione sono, all'evidenza, solo formalmente indirizzate alla norma suindicata ma, nella sostanza, sono rivolte a sindacare le statuizioni adottate dalla Corte con la menzionata sentenza n. 409/1989;

che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del merito di una decisione costituzionale di accoglimento;

che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale;

che, invero, il fine cui mira la proposta impugnativa è soltanto quello d'una sostanziale elusione della forza cogente (*ex art. 136 Cost.*) della pronunciata declaratoria d'illegittimità costituzionale;

che, comunque, è appena il caso di ricordare che, come già esposto in narrativa e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo*, la sentenza n. 409/1989 ha non già sostituito la pena *ex art. 8*, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 bensì si è più semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso legislatore la necessità applicabilità della pena *ex art. 151* del codice penale militare di pace;

che, di conseguenza, tutte le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 204

*Ordinanza 4-12 aprile 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Istruzione pubblica - Insegnanti di applicazioni tecniche - Contenimento dei «soprannumerari» - Incarichi conferiti dal provveditore agli studi e nomine conferite dai capi d'istituto - Impossibilità di comparazione - Richiamo alla sentenza n. 282/1987 - Razionalità - Manifesta infondatezza.****(Legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11),****(Cost., art. 3):****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sui ricorsi riuniti proposti da Bocchi-Chiara ed altro contro il Provveditorato agli studi di Parma, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con ordinanza emessa il 9 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non estende i benefici della legge agli insegnanti di educazione tecnica nella Scuola media nominati nell'anno scolastico 1981-82 con atto dei capi d'istituto;

che, secondo il giudice *a quo*, la legge n. 246 del 1988 non può essere estesa ai supplenti di educazione tecnica nominati per l'anno 1981-82 dai capi d'istituto, non potendosi prescindere, ai fini della concessione del beneficio, dal requisito del possesso della nomina provveditoriale, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 249 del 1986;

che il giudice rimettente fonda il sospetto di incostituzionalità della norma in oggetto sul principio, formulato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, secondo cui, in regime di preclusione degli incarichi, la supplenza annuale, sia pure diversamente denominata, non è in sostanza che un incarico annuale;

che, ad avviso del giudice *a quo*, tale principio, sebbene affermato dalla Corte costituzionale a proposito delle supplenze conferite dal provveditore agli studi, non può non trovare applicazione a proposito degli insegnanti di applicazioni tecniche con nomina annuale per l'anno 1981-82, che erano stati esclusi dalla possibilità di incarichi e comunque di supplenze da parte del provveditore agli studi — e ciò indipendentemente dal possesso di determinati requisiti (titolo di studio, abilitazione ecc.) — e che non erano stati presi in considerazione dalla successiva legislazione di sanatoria;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di sottolineare l'impossibilità di comparare la situazione dei docenti con incarico conferito dal provveditore agli studi rispetto a quella dei beneficiari di nomine effettuate dai capi d'istituto, attesa la diversità di posizioni espresse dalla collocazione in differenti graduatorie nonché la garanzia procedimentale che assiste il conferimento dell'incarico in sede provinciale (cfr. sentenza n. 282 del 1987);

che, inoltre, la preclusione dell'assegnazione degli incarichi in argomento, legislativamente sancita per i docenti di applicazioni tecniche, trova una sua razionale giustificazione nella esigenza di garantire una sia pur graduale sistemazione dei ruoli a tutti quegli insegnanti reclutati nel precedente regime che prevedeva distinte cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, onde, per tale categoria, si è posta con particolare evidenza la necessità del contenimento dei «soprannumerari»;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0455

N. 205

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Dipendenti della carriera esecutiva - Utilizzo a domanda in altro ruolo di corrispondente carriera o anche inferiore - Divieto - Censura di norma - Non applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, art. 19).

(Cost., artt. 3, 4, 32 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 (Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), promosso con

ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Di Staso Giancarlo contro il Provveditore agli studi di Lecce ed altri, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, con ordinanza emessa il 27 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dell'art. 19 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, nella parte in cui, non consentendo agli impiegati della carriera esecutiva di cui al decreto stesso la possibilità di essere utilizzati a domanda in altro ruolo non soltanto di corrispondente carriera ma anche di carriera inferiore, non garantirebbe il diritto al lavoro e alla salute, nonché — in particolare — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non verrebbero tutelati nella stessa misura lavoratori in identiche situazioni solo perché appartenenti ad Amministrazioni diverse;

che, a parere del giudice *a quo*, la disposizione impugnata sacrificerebbe, sotto il primo profilo, il diritto al lavoro, in quanto, ove questo fosse limitato da condizioni di salute sfavorevoli, il legislatore sarebbe tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti perché il principio costituzionale della tutela della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, venga a coordinarsi nella maniera più armonica possibile con l'altro principio della tutela del diritto al lavoro;

che infine la norma impugnata contrasterebbe, secondo il giudice rimettente, con l'art. 4 della Costituzione — il quale vuole siano promosse condizioni tali da rendere effettivo il diritto al lavoro, norma cui si connette la tutela di cui al successivo art. 35 — nonché con l'art. 38;

che è intervenuta, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato rilevando l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Considerato che, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1985, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola è applicabile la normativa risultante dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987, concernente il relativo comparto di cui al d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209;

che l'art. 23 del provvedimento citato consente al personale riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale di essere recuperato al servizio attivo anche in compiti spettanti a qualifiche funzionali inferiori, ove non sia possibile altrimenti;

che tale disposizione ha contenuto analogo a quello dell'art. 11 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dettato per il personale degli enti locali ed assunto a *tertium comparationis* dal giudice rimettente;

che quest'ultimo censura quindi una norma non applicabile alla fattispecie del giudizio *a quo*, la quale risulta risolvibile attraverso gli indicati strumenti normativi;

che, la proposta questione è, pertanto, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 (Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 206

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Presentazione ad ufficio incompetente - Conseguenziale ritardo - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 103/1990) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Orvieto sul ricorso proposto da Leone Vincenzo contro l'Ufficio II.DD. di Orvieto, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Orvieto sul ricorso proposto da Sgarroni Sandra contro l'Ufficio II. DD. di Orvieto, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Ritenuto che nel corso di due giudizi tributari — rivolti, rispettivamente, l'uno avverso l'avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi di un contribuente e l'altro contro l'avviso di accertamento a carico di un sostituto di imposta, emessi entrambi nel presupposto della omissione delle rispettive dichiarazioni, in quanto presentate ad ufficio incompetente e pervenute a quello competente oltre il mese dalla scadenza dei termini di legge — la Commissione tributaria di primo grado di Orvieto, con ordinanze di identico contenuto emesse l'una il 29 aprile 1987 (reg. ord. n. 641 del 1989) e l'altra il 13 dicembre 1988 (reg. ord. n. 642 del 1989) e pervenute entrambe a questa Corte il 29 novembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui considera la presentazione della dichiarazione, inviata ad ufficio incompetente, come avvenuta nel giorno in cui pervenga a quello competente;

che, ad avviso del giudice *a quo*, ciò determinerebbe una evidente disuguaglianza tra contribuenti, non potendosi addebitare ad alcuni di essi conseguenze sfavorevoli derivanti dalla diversa tempestività degli uffici finanziari;

che non si sono costituite le parti private;

che è invece intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha sostenuto l'inammissibilità della questione per *aberratio ictus*, essendosi il giudice *a quo* limitato all'impugnazione di una sola norma, di per sé non determinante, ma facente parte di un sistema insieme con altre disposizioni non indicate nelle ordinanze di rinvio, e, nel merito, ha chiesto comunque che la questione stessa sia dichiarata non fondata, richiamando all'uopo precedenti decisioni di questa Corte;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia, in quanto riguardano la medesima questione;

che va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità formulata dall'interveniente nell'assunto che la questione, coinvolgendo il regime sanzionatorio, si sarebbe dovuta proporre nei confronti, non solo della norma denunciata, ma anche di altre disposizioni dello stesso decreto presidenziale;

che, difatti, la questione sollevata prospetta l'irragionevolezza non del sistema sanzionatorio, ma della previsione che considera la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio incompetente, avvenuta nel momento in cui pervenga a quello competente e, quindi, correttamente è stata proposta nei confronti della norma che contiene tale previsione (cfr. sent. n. 103 del 1990);

che, nel merito, la questione è già stata dichiarata non fondata (sent. n. 103 del 1990), con riferimento allo stesso parametro costituzionale invocato;

che in quella sede si è osservato che, anche nell'ipotesi in cui la tempestività della presentazione all'ufficio competente dipende dal maggiore o minore grado di diligenza dell'ufficio cui erroneamente la dichiarazione sia stata presentata dal contribuente, «non appare irragionevole che questi sia assoggettato a sanzione, quando, presentandola ad un ufficio non abilitato a riceverla, abbia contribuito con tale comportamento al successivo disagio»;

che non sono formulati nelle ordinanze di rimessione profili nuovi che possano indurre questa Corte ad un diverso avviso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata; in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0457

N. 207

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Assunzione delle dichiarazioni di detenuto in esecuzione di pena per la revoca della semilibertà - Magistrato di sorveglianza delegato - Competenza - Difetto di legittimazione del giudice *a quo* a sollevare la questione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 112/1964, 136/1980, 8/1979, 141/1971, 81/1970, 60/1970, 45/1969, 62/1966, 44/1963, 109/1969, ordinanza n. 224/1974) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, art. 666, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1989 dal Magistrato di sorveglianza di Pisa nel procedimento di esecuzione per revoca della semilibertà relativo a Morresi Alessandro, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione per la revoca della semilibertà ad un detenuto in esecuzione di pena presso la casa circondariale del luogo, il Magistrato di sorveglianza di Pisa — «delegato» dal Tribunale di sorveglianza di Firenze (giudice competente in materia) ad assumere le dichiarazioni dell'interessato, nonostante questi avesse richiesto di essere sentito dallo stesso Tribunale — ha, con ordinanza del 6 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, il quale dispone che «ove l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio non certamente demandato alla cognizione del Magistrato di sorveglianza di Pisa, cui viene soltanto «delegato» il compito di «sentire» l'interessato in vista ed al servizio di un giudizio riservato in modo esclusivo ad altro giudice (cfr., con riguardo ad una funzione meramente istruttoria del giudice dell'esecuzione, sentenza n. 112 del 1964), quale appunto è, nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Firenze;

e che, quindi, difettando il giudice *a quo* di ogni potere decisorio in materia, se ne deve negare la legittimazione a sollevare in tale sede questioni di legittimità costituzionale (v., oltre alla sentenza 112 del 1964, sentenze n. 136 del 1980, n. 8 del 1979, n. 141 del 1971, n. 81 del 1970, n. 60 del 1970, n. 45 del 1969, n. 62 del 1966, n. 112 del 1964, n. 44 del 1963, n. 109 del 1969; ordinanza n. 224 del 1974);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 6 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 208

*Ordinanza 4-12 aprile 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Riduzione automatica di pena - Censura di norma non direttamente applicabile nel giudizio *a quo* - Autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto a quella codicistica (cfr. sentenza n. 66/1990; ordinanze nn. 173 e 174 del 1990) - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P. 1988, art. 438).****(Cost., artt. 24, 102 e 111).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.438 del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal Tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di Segreto Pasquale, iscritta al n.698 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 28 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, là dove «consente al P.M., che è parte del processo, di esprimere dissenso immotivato sulla richiesta dell'imputato di essere giudicato con giudizio abbreviato e di godere, quindi, di una riduzione automatica di pena, senza parimenti consentire al Giudice di valutare la fondatezza del dissenso»;

Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un procedimento già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta applicazione nel giudizio *a quo*, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n.66 del 1990; ordinanze n. 173 del 1990 e 174 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Crotone con ordinanza del 28 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0459

N. 209

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Arresto in flagranza e applicazione di misure coercitive - *Jus superveniens*: d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 - Espressa abrogazione dell'art. 152 del t.u.l.p.s. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.

(D.-Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152).

(Cost., artt. 3 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi con ordinanze emesse il 1° dicembre 1989 dal Pretore di Roma (quattro ordinanze), il 27 novembre 1989 dal Pretore di Bergamo, il 27 novembre 1989 e il 13 dicembre 1989 dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 5, 6, 7, 8, 15, 43 e 44 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 3, 4 e 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo con ordinanza del 27 novembre 1989 e il Pretore di Roma con quattro ordinanze del 1° dicembre 1989 hanno sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 224, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nelle parti in cui prevede l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure coercitive per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino con due ordinanze del 27 novembre 1989 e del 13 dicembre 1989, denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, l'art. 224, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che nel giudizio promosso dal Pretore di Bergamo ed in uno dei due giudizi promossi dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno riuniti;

che tutte le ordinanze sono state pronunciate nel corso di processi a carico di persone imputate per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che spetta ai giudici *a quibus* verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bergamo, al Pretore di Roma, ed al Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 210

*Ordinanza 4-12 aprile 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Insindacabilità da parte dell'organo giudicante - Censura di una norma di non diretta applicazione nel giudizio *a quo* - Autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66/1990; ordinanze nn. 173 e n. 174 del 1990) - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P. 1988, art. 438).****(Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.438 del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1989 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Lacerenza Giuseppe, iscritta al n.39 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 4 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, «laddove attribuisce al P.M. la facoltà di esprimere un dissenso immotivato sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dell'imputato, e laddove non prevede alcun controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso»;

Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un processo già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173 del 1990 e n. 174 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 4 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0461

N. 211

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Successione - Legatari - Assoggettamento alla c.d. imposta globale - Proporzionalità e solidarietà con l'erede - Richiamo alla sentenza n. 68/1985 e all'ordinanza n. 170/1988 - Imposizione in rapporto diretto al patrimonio ereditario unitariamente considerato - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 3, 53 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto sul ricorso proposto da Marsilia Zulevi ed altro contro l'Ufficio del Registro di Spoleto, iscritta al n.661 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 maggio 1987 la Commissione tributaria di primo grado di Spoleto, sul ricorso proposto da Marsilia Zulevi ed altro contro Ufficio Registro di Spoleto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) «per quanto riguarda rispettivamente la proporzionalità dell'imposta sul valore globale della successione relativamente al legatario e la solidarietà del legatario con l'erede per quanto riguarda l'imposta di successione»;

che l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione perché, colpendo i legatari con la c.d. imposta globale, da ripartire tra loro e gli eredi in proporzione delle rispettive quote, finirebbe con l'incidere senza tener conto della capacità contributiva del singolo;

che l'art. 5 del citato d.P.R., «nello stabilire la solidarietà fiscale tra il legatario e l'erede», si porrebbe in contrasto con la legge di delega (n. 825 del 9 ottobre 1971);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di manifesta infondatezza;

Considerato, quanto al dedotto contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, che l'imposizione tributaria di cui trattasi è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato; essa colpisce, cioè, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (v. sentenza n. 63 del 1985; ordinanza n. 170 del 1988);

che non sussiste, d'altra parte, eccesso di delega poichè la relativa legge (n. 825 del 1971) autorizzava il Governo a dettare norme in tema di riscossione, anche assicurando la prevenzione dell'evasione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma: nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0462

N. 212

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione personale - Sentenze - Appello - Decisioni prese in camera di consiglio - Identiche questioni già dichiarate non fondate (sentenza n. 543/1989) e manifestamente infondate (ordinanze nn. 587/1989 e 120/1990) - Manifesta infondatezza.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché dall'art. 23 stessa legge).

(Cost., artt. 3, 24 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1^o dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Puecher Ermanno e Nindi Anna Maria in Puecher, iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Miori Romeo e Kusar Antonia, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto, emesse, in due distinti giudizi, il 17 ottobre (reg. ord. n. 695 del 1989) e il 21 novembre 1989 (reg. ord. n. 21 del 1990), la Corte d'appello di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1^o dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, a tenore dei quali l'appello avverso le sentenze pronunziate nei giudizi di separazione personale tra coniugi «è deciso in camera di consiglio»;

che ad avviso del giudice *a quo* le norme impugnate, introducendo il c.d. rito camerale in un grado di giudizio, si porrebbero in contrasto, in primo luogo, con l'art. 101 della Costituzione, dal momento che, pur se il principio di pubblicità delle udienze può essere derogato, ciò deve avvenire per esigenze obiettive e razionali, che non sembrano sussistere in materia di separazione personale, nella quale le ragioni di celerità dei giudizi possono essere diversamente soddisfatte;

che, inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, la scelta del rito camerale in luogo di quello ordinario contenzioso in un solo grado di giudizio e la mancata previsione delle norme procedurali applicabili, specie in materia probatoria, produrrebbero una limitazione del diritto di difesa irragionevole rispetto agli altri gradi di giudizio che si svolgono con il rito ordinario, con conseguente violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione;

che non si sono costituite le parti private;

che è invece intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi riguardano le medesime questioni e pertanto possono essere riuniti;

che questioni sostanzialmente identiche sono state già dichiarate non fondate con sentenza n. 543 del 1989 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 587 del 1989 e 120 del 1990;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1^o dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio); come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché

dell'art. 23 di quest'ultima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0463

N. 213

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Medici - Stranieri appartenenti a Stato in cui sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche - Iscrizione all'albo - Mancata previsione - *Jus superveniens*: legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 10, settimo comma - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 9).

(Cost., art. 10, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989 dal TAR del Veneto sul ricorso proposto da Dumitrescu Bartes Tudor Alexandru contro l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Padova, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta il TAR del Veneto ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 — in riferimento all'art. 10, terzo comma, della Costituzione — nella parte in cui, prevedendo l'iscrizione all'albo dei medici per gli stranieri dotati della relativa abilitazione, la limita ai cittadini di Stati con i quali il Governo italiano abbia stipulato un accordo speciale sulla base della reciprocità, senza consentirla, anche in mancanza di detti accordi, agli stranieri ai quali sia impedito nello Stato di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche;

Considerato che, nelle more del giudizio avanti la Corte costituzionale, l'art. 10, settimo comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha introdotto la possibilità per i cittadini extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia di chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, e che pertanto si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice rimettente, al quale vanno quindi rinviati gli atti rispettivi;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0464

N. 214

Ordinanza 4-12 aprile 1990

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 60.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 60 del 2 febbraio 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Considerato che, per quanto si riferisce all'ordinanza 6 giugno 1989 del Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale contro Purpiglia Pasquale, mentre la motivazione della sentenza nella parte in cui si riferisce alla manifesta inammissibilità riguarda ampiamente anche la questione di legittimità dell'art. 219 codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nel testo invece del dispositivo della sentenza n. 60 del 1990 è stata omessa per errore la trascrizione delle parole «dell'art. 219 e»;

che, pertanto, si ravvisa la necessità di correggere l'errore materiale occorso;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 60 del 1990 sia corretto il seguente errore materiale:

nel dispositivo, al secondo rigo del numero 1 dopo le parole «legittimità costituzionale» siano inserite le parole «dell'art. 219 e».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0465

n. 216

Sentenza 4-19 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Ampliamento della tenuta di Castel Porziano - Indennità - Criteri di stima e determinazione - Finalità voluttuaria e mancanza di interesse generale - Richiamo alle sentenze nn. 530 e 1022 del 1988, 138/1977 e 1165/1988 - Garanzia di un congruo indennizzo collegato al valore venale dei beni - Non fondatezza.

(Legge 23 luglio 1985, n. 372, art. 5, quinto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372 (Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica), promossi con quattro ordinanze emesse il 31 maggio 1989 (n. 2 ordinanze), il 7 e il 14 giugno 1989 dalla Corte d'appello di Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 672, 673, 674 e 675 del registro ordinanze 1989, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Manfredi Goffredo, del Consorzio tra i proprietari del comprensorio di «Marina Reale», della s.r.l. Immobiliare Fondazione Capocotta e di Alciati Stefania nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Francesco Agati per Manfredi Goffredo, Adolfo Di Majo e Ugo Ennio Venitucci per il Consorzio tra i proprietari del Comprensorio di «Marina Reale», Lionel Ceresí, Pietro Cattaneo, Leonardo Cattaneo e Vincenzo Morone per la s.r.l. Immobiliare Fondazione Capocotta e Nicolò Mattiello per Alciati Stefania e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

RITENUTO IN FATTO

I. — La Corte d'appello di Roma — nel corso di un giudizio di opposizione alla stima — con ordinanza 31 maggio 1989 (R.O. n. 672 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372, secondo il quale l'indennità di espropriazione dei beni immobili della tenuta di Capocotta, destinati all'ampliamento della tenuta di Castelporziano in dotazione del Presidente della Repubblica, è determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892: cioè in base alla media tra il valore venale dei beni e quello dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, di quello dell'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e fabbricati.

Nell'ordinanza di rimessione si premette — disattendendo un'eccezione d'illegittimità costituzionale prospettata dall'opponente — che la scelta del su detto criterio di determinazione dell'indennità di esproprio non contrasta con l'art. 42 della Costituzione, essendo idoneo a garantire la liquidazione di un indennizzo in misura conforme al dettato della Costituzione, secondo quanto è stato già affermato in altre occasioni da questa Corte (sentenze n. 15 del 1976 e n. 5 del 1960).

Si deduce, viceversa, che il criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, stabilito dall'art. 5, quinto comma, della legge n. 372 del 1985, dà origine, «ad una disparità di trattamento non giustificata da alcun ragionevole fondamento».

Si espone in proposito che la legge 25 giugno 1865, n. 2359 aveva stabilito, in sintonia con l'art. 29 dello Statuto albertino, il principio generale secondo il quale l'indennità di espropriazione deve coincidere con il valore venale realizzabile dalla vendita del bene in una libera contrattazione. L'unitarietà di detto criterio indennitario, fu intaccata da successive leggi speciali, con le quali furono adottati criteri divergenti da quello del valore venale: la prima, in ordine di tempo e di importanza, è stata la legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli. Il processo di diversificazione dei criteri di determinazione dell'indennità ha avuto, poi, un progressivo ampliamento, attraverso numerose deroghe introdotte in relazione a singole categorie di opere pubbliche alle quali le espropriazioni erano finalizzate.

Con l'entrata in vigore delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 giugno 1974, n. 247 il legislatore era tornato ad unificare il criterio espropriativo — basandolo sul valore agricolo medio delle aree — per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali.

Intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del riferimento, operato dall'art. 16 della legge n. 865/1971, per la quantificazione dell'indennità di esproprio, per le aree con destinazione edificatoria, a valori agricoli, si è prodotto un vuoto legislativo.

Anche le successive leggi 29 luglio 1980, n. 385; 29 luglio 1982, n. 481 e 23 dicembre 1982, n. 943, che avevano cercato di porvi provvisoriamente rimedio, sono state dichiarate illegittime; secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, i criteri generali di determinazione delle indennità di espropriazione, attualmente, sono per le aree con destinazione agricola, quello del valore agrario medio previsto dalla legge n. 865 del 1971; per le aree edificabili, quello del valore venale dell'immobile.

Secondo il giudice *a quo* la norma impugnata contenuta nell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, facendo rivivere per le espropriazioni preordinate all'ampliamento della tenuta presidenziale di Castelporziano il criterio di determinazione dell'indennità espropriativa previsto dall'art. 13 della legge n. 2892 del 1885, darebbe «origine ad una discrepanza dalla disciplina generale, la quale, non essendo giustificata da ragionevoli motivi, si risolve in un trattamento arbitrario e discriminatorio che vulnera il principio di uguaglianza». Infatti, con il richiamo alla legge n. 2892 del 1885, la legge n. 372 del 1985 si è discostata dal principio di unitarietà del criterio di determinazione dell'indennità, espressamente recepito dalla legge 27 giugno 1974, n. 247; si ritorna, così, alla scelta di criteri di volta in volta variabili in funzione dell'opera cui è preordinata l'espropriazione. In tale sistema la misura del ristoro spettante all'espropriato è fatta dipendere, non dai valori economici inerenti alla natura e alla destinazione dei beni, ma unicamente dai diversi fini per i quali viene impiegata l'espropriazione. Con la conseguenza che l'espropriazione di beni aventi medesime caratteristiche e destinazione risulta indennizzata in maniera diversa a seconda degli scopi che si intende perseguire.

Si precisa al riguardo che detta disparità di trattamento è riscontrabile tanto nell'ipotesi in cui i terreni abbiano attitudine edificatoria, quanto nell'ipotesi in cui essi abbiano destinazione agraria. Infatti nel primo caso, secondo il sistema generale, l'indennità corrisponderebbe al valore venale del bene e, nel secondo, al valore agricolo medio, mentre secondo l'art. 5 della l. n. 372/1985 in entrambi i casi, per i beni compresi nella tenuta di Capocotta, dovrebbe applicarsi il diverso criterio previsto dall'art. 13 della l. n. 2892/1885.

Detta disparità renderebbe la legge illegittima, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo ragionevole che beni di caratteristiche identiche o analoghe siano indennizzati in maniera diversa a seconda delle finalità dell'espropriazione.

2. — Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

Sotto il primo profilo si afferma che essa è irrilevante ove debba intendersi come rivolta ad estendere ad ogni tipo di espropriazione il criterio di liquidazione dell'indennità previsto dalla norma impugnata.

Sotto il secondo profilo si osserva che la giurisprudenza costituzionale non ha mai affermato che la liquidazione dell'indennità deve avvenire, in relazione ad ogni ipotesi di espropriazione prevista dalla legge, secondo il medesimo criterio. Viceversa, fermo restando che l'indennità deve essere congrua in relazione al valore effettivo del bene, è rimessa al legislatore «ogni valutazione di carattere sociale ed economico-finanziario» la quale, in relazione alle diverse ipotesi

espropriative, possa comportare la fissazione di differenti criteri di determinazione dell'indennità. Deve anzi escludersi che la determinazione dell'indennizzo possa razionalmente farsi dipendere esclusivamente dal valore del bene espropriato, senza tener conto «degli elementi tecnici, economici, finanziari e politici che vengono in rilievo nella comparazione dell'interesse pubblico e di quello privato nelle diverse situazioni».

In particolare il criterio di liquidazione dell'indennità previsto dalla legge di Napoli, è stato di recente richiamato dall'art. 4 della legge n. 111/1971 (per gli espropri relativi alla costruzione di alcuni aeroporti) e dall'art. 80 del d.-l. n. 75/1981, convertito nella legge n. 219 del 1981 (per gli espropri inerenti alla ricostruzione di territori colpiti da eventi sismici) ed è stato più volte ritenuto dalla Corte costituzionale conforme a quanto stabilito dall'art. 42 della Costituzione.

Si è costituita pure la parte privata chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Identiche questioni sono state sollevate dalla stessa Corte d'appello di Roma, con altre ordinanze in data 31 maggio 1989 (R.O. n. 673/1989); 7 giugno 1989 (R.O. n. 674/1989) e 14 giugno 1989 (R.O. n. 675/1989).

Anche nei giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate e si sono costituite le parti private insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 27 luglio 1985, n. 372.

Successivamente le parti private hanno depositato memorie, nelle quali hanno considerato i diversi profili della dedotta illegittimità costituzionale della norma impugnata, sorreggendo e confortando i dubbi proposti dal giudice rimettente.

In particolare esse hanno dedotto l'illegittimità del richiamo operato dalla norma impugnata al criterio stabilito dall'art. 13 della l. n. 2892/1885, in quanto tale legge è ormai abrogata, nonché il trattamento discriminatorio, così operato, nella determinazione della indennità di espropriazione per i terreni facenti parte della tenuta di Capocotta, rispetto a quelli confinanti o vicini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372, secondo il quale le indennità di espropriazione dei beni immobili della tenuta di Capocotta — destinati all'ampliamento della tenuta di Castelporziano in dotazione del Presidente della Repubblica — sono determinate in base ai criteri stabiliti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Tale norma lederebbe il principio di uguaglianza, regolando la liquidazione delle indennità relative ai beni anzi detti secondo criteri meno vantaggiosi di quelli vigenti in via generale.

Con la proposizione della questione il giudice *a quo* ha inteso chiedere che questa Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, così da rendere applicabile alle espropriazioni dei beni immobili della tenuta di Capocotta la disciplina vigente in via generale in materia di liquidazione delle indennità di espropriazione. Va perciò rigettata l'eccezione d'irrelevanza proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, non ricorrendo il presupposto, dal quale essa muove, che il giudice *a quo* abbia chiesto, attraverso una sentenza additiva, l'estensione a tutti i procedimenti espropriativi del criterio stabilito dall'art. 5, comma quinto, della legge n. 372/1985.

2. — Nel merito la questione è infondata.

Va premesso che attualmente — dopo che la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, commi quinto, sesto e settimo, della legge n. 865/1971, come modificati dall'art. 14 della legge n. 10/1977 (sentenza n. 5/1980), nonché della legge 29 luglio 1980, n. 385 (sentenza n. 223/1983), con riferimento ai criteri di determinazione delle indennità per le aree con destinazione edificatoria (cfr. sentenze n. 355/1985 e n. 231/1984) — i criteri generali per la liquidazione delle indennità di espropriazione sono: *a*) per le aree con destinazione agricola, quello del valore agrario medio previsto dalla legge n. 865 del 1971; *b*) per le aree a destinazione edificatoria, quello del valore venale del bene, ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che non era stato abrogato, ma solo derogato dalla legge n. 865/1971 (sentenza n. 1022/1988).

Va premesso, altresì, che questa Corte, ha costantemente affermato, in tema di indennità di espropriazione, che l'art. 42 della Costituzione non garantisce all'espropriato il diritto ad un'indennità esattamente commisurata al valore di mercato del bene. L'indennizzo dovuto a norma dell'art. 42 della Costituzione non deve realizzare, infatti, l'integrale ristoro del sacrificio subito per effetto dell'espropriazione, ma un'adeguata riparazione che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato (sentenze n. 530 e n. 1022 del 1988 del n. 138/1977).

In proposito, purché l'indennizzo non divenga apparente o simbolico, esistono ampi margini di discrezionalità legislativa, dato che il valore effettivo del bene viene in rilievo non quale misura, ma come criterio di riferimento per la determinazione dell'indennizzo. Il legislatore, pertanto, legittimamente può contemperare il criterio del valore venale con meccanismi conformativi dell'indennizzo a diverso criterio, purché l'ammontare così determinabile non scenda sotto il livello di congruità (sentenza n. 231/1984).

Sulla base di tali principi, questa Corte ha più volte riconosciuto la legittimità di norme che prevedevano la liquidazione d'indennità di espropriazione mediando tra il valore di scambio del bene da espropriare e valori stabiliti dalla legge in relazione a criteri diversi. Così, di recente (sentenza n. 1165/1988), la Corte ha affermato la legittimità dell'art. 28 della legge 20 dicembre 1972, n. 31 della provincia di Trento, come modificato dalla legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, nella parte in cui stabilisce che, per le aree a vocazione urbanistica, l'indennità di espropriazione è commisurata alla media aritmetica tra il valore venale e il valore che deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo, secondo il tipo di coltura in atto al momento della stima o, se anteriore, dell'occupazione d'urgenza. Parimenti, ha affermato la legittimità (sentenza n. 160/1981) dell'art. 4, comma primo, del r.d.l. 8 luglio 1931, n. 981 e dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 29 marzo 1966, n. 128, nelle parti in cui hanno stabilito che gli indennizzi da corrispondere per le espropriazioni disposte in attuazione dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, siano determinati sulla base della media tra l'imponibile netto, riferito alla data dell'entrata in vigore del r.d.l. n. 981 del 1931 e capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento — secondo le condizioni dell'edificio e la sua ubicazione — ed il valore venale del bene al momento dell'espropriazione.

3. — L'art. 5 della legge 23 luglio 1985, n. 372, nel comma quinto, impugnato, dispone che l'indennità di espropriazione per i beni indicati nel primo comma, è determinata «in base all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892», così commisurandola alla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, tra il valore venale e l'imponibile netto nell'ultimo decennio agli effetti delle imposte sui terreni e fabbricati.

Tale criterio, adottato originariamente per le espropriazioni preordinate ai lavori di risanamento della città di Napoli, è stato esteso da molte leggi posteriori ad espropriazioni finalizzate all'esecuzione di altre opere pubbliche (da ultimo cfr. la legge n. 219/1981) ed è stato ritenuto da questa Corte (ordinanza n. 607 del 1987; sentenze n. 15/1976 e n. 5/1960) non contrastante né con l'art. 42, né con l'art. 3 della Costituzione. Esso non viola l'art. 42, in quanto garantisce all'espropriato un indennizzo «congruo», perché rapportato al valore venale del bene con un meccanismo di correzione che gli assicura, anche nelle ipotesi meno vantaggiose, una indennità di ammontare intermedio tra la metà del valore reale del bene ed il suo valore effettivo.

4. — Nelle suesposte valutazioni, inerenti ai criteri di indennizzo fissati dall'art. 13 della legge n. 2892 «per risanamento di Napoli» o agli stessi ispirati, è opportuno ora inserire i diversi profili di illegittimità di tale normativa proposti dal giudice *a quo* e svolti approfonditamente nelle memorie e nella discussione orale.

4.1. — Il riferimento, che l'art. 5, comma quinto, della legge n. 372 del 1985 fa all'art. 13 della legge n. 2892 del 1885, viene contestato, assumendosi l'inidoneità della norma ad attribuire vigore alla disciplina in materia di indennizzo posta dalla legge per Napoli. Essendo stata questa abrogata, non si sarebbe potuto richiamarne il contenuto: donde l'incostituzionalità dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 372 «per adozione di legge abrogata».

La censura non è fondata.

L'abrogazione e la cessazione degli effetti della norma sull'indennità posta dalla legge per Napoli non comportano la cancellazione di essa come fatto storico e come atto, caratterizzato da un suo specifico contenuto, anche se ormai sprovvisto di efficacia. Legittimamente, dunque, l'art. 5, comma quinto, della legge n. 372 si appropria di quel contenuto e lo assume come elemento sostanziale della normazione, immettendolo nel tessuto della disciplina regolatrice degli espropri della tenuta di Capocotta: si ripristina così la operatività del precetto abrogato, al fine di disciplinare l'indennizzo dovuto per realizzare l'ampliamento della tenuta previsto dalla legge. Si tratta di tecnica non frequente, ma sicuramente legittima, in quanto intesa a porre un precetto, anziché in via diretta, attraverso il richiamo a norma, specificamente individuata, rendendone operante il contenuto in base alla nuova fonte di produzione.

4.2. — I criteri di indennizzo contenuti nell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, richiamati dall'art. 5, comma quinto, della legge n. 372, sono stati, poi, censurati come espressione di una normativa «epocale», inadeguata fin dal tempo in cui veniva in essere; inadeguata, a maggior ragione, nella situazione generale che caratterizza attualmente la materia degli espropri, inadeguata infine con riguardo al carattere specifico dei «particolari» beni, ai quali si riferiscono gli artt. 1, 3 e 5, comma quinto, della legge n. 372/1985.

Va in proposito subito osservato che i criteri di indennizzo posti dalla legge «pel risanamento di Napoli» costituirono il risultato di una approfondita valutazione, ampiamente documentata dai lavori parlamentari. Questa valutazione si caratterizzò per almeno tre elementi: l'attenzione che fu data alle diverse normative vigenti in Europa; l'esigenza di fissare un sistema mediano tra il valore del bene e quello del suo reddito; la necessità di porre giuste regole per contenere l'eccessiva discrezionalità della valutazione peritale, dalle quali derivavano aumenti eccessivi del «costo» degli espropri.

La sintesi di questi elementi è contenuta nella replica del relatore della Commissione della Camera dei deputati, De Zerbi, in sede di discussione del progetto della legge del 1885 più volte richiamata (Atti parlamentari, legisl. XV, sess. 1882-1884, Discussioni, tornata 21 dicembre 1884): «... La legge vigente lascia un arbitrio sconfinato ai periti, poiché vuole soltanto che l'indennità sia stabilita secondo la perizia. Questa perizia potrà bensì essere riveduta da un'altra. Ma la legge non dà norma ai periti. Noi abbiamo creduto necessario prescrivere questa norma. E qual è la possibile norma che si possa prescrivere? Le leggi inglesi dicono il fitto coacervato di dieci anni: i critici tedeschi delle leggi inglesi dicono che questo sia troppo grave, talvolta per l'amministrazione e talvolta per la proprietà privata; le leggi belghe dicono il valore venale: ma questo valore venale tante volte è troppo basso ed è opposto al diritto di privata proprietà. Allora, secondo la formola felicemente proposta dall'onor. Crispi nella Commissione, abbiamo trovato giusto di indicare la media tra il valore venale ed il reddito coacervato di dieci anni».

La norma relativa alla determinazione dell'indennizzo, come le altre contenute nell'art. 13 della legge del 1885, non ebbe alcuna critica nella successiva discussione al Senato (cfr. Atti parlamentari, Senato del Regno, sess. 1882-1884, doc. 155 A e Discussioni, tornata 11 gennaio 1885) e, come sarà rilevato (cfr. n. 4.4), pone criteri sostanziali che sono alla base di normative recenti della materia.

4.3. — Quanto al profilo di illegittimità del richiamato art. 13 della legge n. 2892 per l'asserita violazione del principio di uguaglianza, è da porre in rilievo che tale censura è articolata nel senso che la norma determinerebbe una indennità, caratterizzata dall'attribuzione di «somme diverse per l'espropriazione di beni identici in vista di particolari e non generali finalità». In sostanza, la censura si appunta sul diverso trattamento che verrebbe fatto per l'ablazione di beni appartenenti ad una categoria omogenea, arbitrariamente diversificati quanto all'indennizzo.

Osserva la Corte che l'art. 5 della legge n. 372/1985 individua una intera ed unitaria categoria di beni, quando conferisce (con la norma, primo comma, in relazione al terzo) la tenuta di Capocotta «alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica», «ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano». Scopo della norma è il ripristino dell'originaria unità del complesso territoriale, di cui i beni, oggetto del nuovo conferimento, costituiscono naturale ed omogeneo complemento. Esattamente ha posto in luce l'Avvocatura generale dello Stato che la tenuta di Capocotta è legata a quella confinante di Castelporziano da peculiari vincoli storici e ambientali: entrambe furono di pertinenza reale, la prima come bene patrimoniale privato del Re, la seconda come dotazione della Corona. La diversa qualificazione dell'appartenenza non incise sull'«unicità del bosco, di caratteristiche naturali omogenee».

La legge n. 372/1985 ha perseguito, dunque, l'unificazione, in un «insieme» organico, di beni di composizione naturale identica, parti di «un unitario millenario complesso forestale»; tali beni, ai quali si riferiscono conferimento ed esproprio, oggetto della norma censurata (art. 5 legge n. 372 cit.) riacquistano, così, la loro funzione unitaria, legittimata dalle loro qualità strutturali e dalla comune finalità.

Elementi, questi, che operano una identificazione netta, per le cennate caratteristiche, dei beni interessati, in quanto compresi in una specifica area delimitata dall'art. 5 della legge n. 372 e, come tali, oggetto dell'espropriazione, così da giustificare il trattamento unitario e differenziato rispetto agli immobili esterni al complesso al quale la legge n. 372 si riferisce.

Non fondatamente, poi, si lamenta, nella normativa dell'individuazione dei beni sottoposti all'espropriazione, la mancanza del requisito della generalità. Destinatari della norma sono, invero, tutti coloro che si trovano nelle condizioni indicate: tutti coloro, cioè, che sono insediati nella parte di territorio, descritta nel primo comma dell'art. 5 della legge n. 372, proprietari dei terreni da conferire alla dotazione immobiliare del Presidente e specificata, quanto ai confini, nel terzo comma della stessa norma. La comunanza della qualifica di proprietari di siffatti beni comporta la comunanza dello stato di soggezione alla potestà ablativa: disuguaglianza ricorrerebbe, invece, se la norma sottraesse all'esercizio di tale potestà alcuni dei beni nella stessa condizione di quelli espropriati.

A dimostrare, poi, l'infondatezza del rilievo della «voluttuaria» finalità e della mancanza della connotazione dell'interesse generale, che caratterizzerebbe la norma, regolatrice del conferimento dei beni alla dotazione del Presidente, se non fossero sufficienti le considerazioni già svolte, si potrebbe richiamare un passo della relazione al

disegno di legge governativo n. 2996 del 29 giugno 1985 (Camera dei deputati, IX legislatura - Atti parlamentari, pag. 2), che ha costituito la base della legge n. 372, impugnata dalle ordinanze. L'interesse generale perseguito dalla normativa è ivi enunciato nella finalità di ricostituire il «completamento» attraverso l'«accorporamento» dell'originario complesso territoriale, «assicurando la salvezza dal degrado e dall'abusivismo di una zona considerata di particolare importanza sotto il profilo naturalistico-ambientale». Perseguendo tale obiettivo, la norma non contraddice alla finalità, cui è preordinato l'istituto della dotazione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 84 della Costituzione, intesa a garantire l'indipendenza ed il prestigio del Presidente della Repubblica. La protezione ambientale del bene è, infatti, del tutto coerente con gli anzidetti valori di garanzia; che, anzi, ne costituisce una più compiuta esplicazione per la sua idoneità a realizzare anche la finalità, storicamente propria del complesso dei beni conferiti alla dotazione, resa particolarmente acuta ed urgente dal degrado e dall'abusivismo recenti.

4.4 — Altro (ed ultimo) aspetto della censura di irrazionalità della norma impugnata viene ricollegato all'indirizzo segnato da questa Corte con le sentenze n. 223/1983 e n. 5/1980. Secondo la prospettazione delle ordinanze di rimessione, dato che per tutte le aree a destinazione edificatoria, unico criterio per la determinazione dell'indennità di espropriazione sarebbe quello del valore venale del bene, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 e, per tutte le aree a destinazione agraria, quello del valore agricolo medio ai sensi della legge n. 865/1971, il criterio posto dall'art. 13 della legge n. 2892/1865 sarebbe irrazionale e discriminatorio.

A dimostrare l'infondatezza anche di questo profilo della censura, va innanzitutto osservato che, come già si è avvertito, attualmente sono in vigore altre leggi, statali e non statali — ritenute legittime da questa Corte — le quali hanno adottato criteri per la determinazione delle indennità di espropriazione simili a quello previsto dalla legge n. 372/1985. Nell'ordinamento, pertanto, accanto alle regole generali indicate dal giudice *a quo* (modificabili dal legislatore, nel rispetto dell'art. 42 della Costituzione), permangono regole particolari. Queste, se legittime in relazione all'art. 42, lo sono anche in relazione all'art. 3 della Costituzione giacché — come questa Corte ha affermato sin dalla sentenza n. 5 del 1960 — il legislatore, nella sua discrezionalità, può legittimamente stabilire criteri diversi di determinazione delle indennità di espropriazione, in relazione agli scopi perseguiti dalle singole leggi ed agli interessi pubblici e privati da contemperare.

Ne deriva che, in relazione a dette finalità, competeva unicamente al legislatore, nel rispetto dell'art. 42 della Costituzione, tenendo conto della situazione di fatto e di diritto, degli interessi in contrasto e delle risorse economiche disponibili, stabilire il criterio per la determinazione della indennità di espropriazione, con una scelta legislativa che — essendo rispettosa dell'art. 42 della Costituzione, come riconosce la stessa ordinanza di rimessione — è legittima e non censurabile.

5. — Deve, pertanto, dichiararsi l'infondatezza della questione di legittimità della normativa impugnata, sotto tutti i dedotti profili di violazione dell'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372 (Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalla Corte d'appello di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 220

*Sentenza 4-19 aprile 1990***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

Istruzione pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Docenti universitari - Inquadramento nel ruolo dei professori associati e dei ricercatori - Giudizio di idoneità - Mancato superamento o mancata sottoposizione - Assegnazione alla regione di tre docenti - Difetto di intesa preventiva - Violazione della competenza primaria della regione in materia - Necessità di salvaguardare l'irrinunciabile competenza esclusiva della regione - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli atti ministeriali impugnati.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 3 gennaio 1990, depositato in Cancelleria il 5 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1990, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 11 settembre 1989, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ha determinato un contingente di n. 3 docenti da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 382/80, e della lettera 27 ottobre 1989 n. 4061, con cui si invita la Regione a dar corso agli adempimenti previsti per l'attuazione del trasferimento.

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso notificato il 3 gennaio 1990, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto dell'11 settembre 1989, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ha determinato il contingente — n. 3 docenti — da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il detto decreto era stato trasmesso alla ricorrente con nota del 27 ottobre 1989 — pervenuta il 6 novembre e anch'essa impugnata —, con la quale si invitava la Regione a dar corso agli ulteriori adempimenti previsti dal citato art. 120 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Dopo aver richiamato le vicende — sostanzialmente identiche a quella oggetto del presente giudizio — che condussero alla sentenza di questa Corte n. 747 del 1988, la ricorrente espone che con lettera del 21 marzo 1989 il Ministero della Pubblica Istruzione inviò al Presidente della giunta regionale uno schema di decreto (da emanarsi d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del d.P.R. n. 382/1980) con il quale venivano determinati i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione dei docenti universitari che non avevano superato o non avevano inteso sottoporsi al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o dei ricercatori. Il contingente previsto per la Regione Friuli-Venezia Giulia era di 3 unità.

Con la stessa lettera il Ministero invitava l'Amministrazione regionale a far pervenire a mezzo telegramma il proprio avviso in merito al provvedimento, con l'avvertenza che, qualora il parere non fosse pervenuto entro dieci giorni, il silenzio sarebbe stato considerato come assenso.

Con telegramma del 31 marzo 1989 la Regione comunicò il proprio dissenso in merito alla prospettata assegnazione dei 3 docenti.

Trascurando tale dissenso, il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica (frattanto subentrato al Ministero della Pubblica Istruzione) emanava il d.m. impugnato d'intesa con la Presidenza del Consiglio e, asseritamente, con le Amministrazioni interessate, con il quale veniva definitivamente determinato in 3 unità il contingente di personale da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Tutto ciò premesso, la ricorrente conclude affermando che il detto d.m., in quanto emanato senza previa intesa con la Regione ed anzi con il suo formale dissenso, è costituzionalmente illegittimo per violazione della competenza primaria della Regione stessa in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 4, n. 1, dello Statuto di autonomia), e richiama in tal senso la già citata sentenza n. 747 del 1988.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il presente conflitto di attribuzione trae origine da una vicenda identica ad altra già esaminata da questa Corte e decisa, con sentenza n. 747 del 1988, in senso favorevole alla Regione ricorrente.

Anche nel caso ora in esame la Regione Friuli-Venezia Giulia impugna (per violazione dell'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale) un decreto dell'11 settembre 1989, con cui il Ministro competente, in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 sulla docenza universitaria, ha fra l'altro determinato il contingente (3 unità) relativo al passaggio effettuabile di personale docente alla Regione stessa, in mancanza d'intesa con essa, ed anzi in presenza di un suo formale dissenso, comunicato — in risposta alla nota ministeriale del 21 marzo 1989 — con telegramma del 31 marzo 1989. È anche impugnata la lettera ministeriale del 27 ottobre 1989, con la quale il predetto d.m. è stato trasmesso alla ricorrente, con l'invito a dar corso agli ulteriori adempimenti di legge.

Nel senso della fondatezza del ricorso basta ribadire, in sintesi, quanto già affermato nella citata sentenza n. 747 del 1988: l'intesa — meccanismo di codeterminazione del contenuto di un atto e forma di espressione del principio di cooperazione tra Stato e regioni — nel caso in esame non soltanto è richiesta dall'art. 120 del d.P.R. n. 382 del 1980, ma appare come la condizione necessaria per salvaguardare nella misura minima irrinunciabile la competenza esclusiva della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti e di stato giuridico ed economico del personale, ad essa garantita dall'invocato art. 4, n. 1, dello Statuto speciale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato determinare il contingente relativo al passaggio effettuabile per la Regione Friuli-Venezia Giulia del personale di cui all'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in mancanza di intesa con la Regione stessa;

Annulla conseguentemente:

a) *il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di cui in epigrafe nella parte che si riferisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia;*

b) *la nota ministeriale del 27 ottobre 1989 di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0484

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA

Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO

Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA

Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA

Libreria DOMUS
Via Monte Santo

REGGIO CALABRIA

Libreria S. LABATE
Via Giudecca

SOVERATO (Catanzaro)

Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)

Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4

AVELLINO

Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA

Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)

Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)

Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

PAGANI (Salerno)

Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

SALERNO

Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)

C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA

Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ

Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54

MODENA

Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA

Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA

Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA

Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

REGGIO EMILIA

Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)

Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)

Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

LATINA

Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)

Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI

Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

SORA (Frosinone)

Libreria Di MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)

Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)

Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

VITERBO

Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA

Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA

Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

ARESE (Milano)

Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO

Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO

Libreria NANI
Via Cairoli, 14

MANTOVA

Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA

Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO

Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

ANCONA

Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23

MACERATA

Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

CAMPOBASSO

Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

ISERNIA

Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA

Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BOFFA

Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)

Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

BIELLA (Vercelli)

Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO

Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO

Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)

JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI

Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B

Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16

BRINDISI

Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA

Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE

Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)

IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO

Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)

Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI

Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO

Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

ORISTANO

Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI

MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO

Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA

Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 38

CATANIA

ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

GARGIULO

Via F. Riso, 56/58

LA PAGLIA

Via Etna, 393/395

ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)

Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA

Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO

Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74

FLACCOVIO LICAF

Piazza Don Bosco, 3

FLACCOVIO S.F.

Piazza V. E. Orlando 15/16

SIRACUSA

Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

AREZZO

Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO

Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO

Editore BELFORTE
Via Grande, 91

LUCCA

Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47

Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

PISA

Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA

Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO

Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)

Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA

Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI

Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA

Libreria MINERVA
Via dei Tiliers, 34

VENETO

PADOVA

Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO

Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA

Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21

Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA

Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie Indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	168.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L.	2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*



* 4 1 1 1 1 0 0 1 7 0 9 0 0 6 0 0 0 *

L. 6.000